XV legislatura

Atto comunitario n. 22

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti
COM (07) 372 def.

N. 64
17 settembre 2007

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XV legislatura

Atto comunitario n. 22

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM (07) 372 def.

Dossier n. 64
17 settembre 2007

a cura del dott. Luca Briasco

Servizio affari internazionali

Direttore
Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Fax 06 6706_4336
Simona Petrucci _2989
Marzia Aizpuru _3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali
(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari
(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Luigi Gianniti _2891

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Viviana Di Felice _3761

Coadiutori parlamentari
Marianna Guarino _5370
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato
fax. 06 233237384

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti
Alessio Colarizi Graziani 3418
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	I
Atto comunitario n. 22: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti (COM (07) 372 def.)	"	1
Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Documento di accompagnamento alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti - Sintesi della valutazione di impatto (SEC (07) 894)	"	99
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (COM (06) 319 def.)	"	109
Nota illustrativa del dossier dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE n. 40 del 6 marzo 2007	"	123
Commissioni riunite e congiunte: 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare e 14ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica e XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati - Resoconto stenografico dell'audizione del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Mariann Fischer Boel, sulle prospettive della politica agricola europea (17 luglio 2007)	"	135

NOTA ILLUSTRATIVA

In data 4 luglio, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento che riforma la OCM vitivinicola (COM (2007) 372 def.), raccogliendo le indicazioni emerse nel lungo dibattito preparatorio che, a partire dallo scorso settembre e sulla base della comunicazione "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile" (COM (2006) 319), ha coinvolto le principali istituzioni UE.

La nuova OCM sarà dotata di un bilancio di circa 1,3 miliardi di euro all'anno (pressoché gli importi attuali), di cui una parte consistente (da 620 milioni di euro per la campagna 2008-2009 a 830 milioni di euro per la campagna 2014-2015) sarebbe suddivisa tra i diversi Stati membri produttori per applicare i loro programmi di sostegno. La dotazione di bilancio messa a disposizione di ogni Stato membro produttore di vino sarebbe calcolata in funzione di criteri obiettivi (quota dello Stato membro in termini di superfici, di produzione e di cronologia delle spese).

Le misure ammissibili all'interno dei programmi di sostegno sono: - promozione nei mercati dei paesi terzi (la Commissione propone di aumentare notevolmente, portandolo a 120 milioni di euro all'anno, il bilancio dedicato a queste azioni); - ristrutturazione e riconversione dei vigneti; - vendemmie anticipate (distruzione dei grappoli d'uva ancora immaturi per ridurre a zero la produzione del vigneto interessato; - fondi mutualistici (di assistenza ai produttori che tentano di premunirsi contro le fluttuazioni del mercato); - e assicurazione sul raccolto (aiuto per mantenere i redditi dei produttori quando questi sono penalizzati da catastrofi naturali, da fenomeni climatici, da malattie o da parassiti).

La Spagna otterrebbe più del 30% dei fondi comunitari previsti per questi programmi (196 milioni di euro nel 2009, di cui 38 milioni di euro per la promozione nei paesi terzi, e 261 milioni nel 2014), precedendo l'Italia (il 26,7 %, ossia 166 milioni nel 2009, 224 milioni nel 2014) e la Francia (23,2 % del totale, 145 milioni di euro nel 2009 e 194 milioni nel 2014). Vengono poi il Portogallo (30,7 milioni di euro nel 2009), la Romania (23 milioni di euro nel 2009), la Germania (15,7 milioni di euro), la Bulgaria (11,9 milioni di euro nel 2009), l'Ungheria (11,5 milioni di euro), la Grecia (10,4 milioni di euro nel 2009) e l'Austria (5,6 milioni di euro nel 2009).

In sede di pre-esame della riforma, la delegazione italiana aveva raccomandato che per la distribuzione dei fondi fra gli Stati membri produttori non si seguisse un criterio meramente quantitativo (calcolato dunque per

superfici piantate a vigna e per volume della produzione) e si tenesse pienamente conto delle specificità nazionali. La Commissione europea ha ribadito il proprio impegno a prevedere un adeguamento specifico per il nostro paese all'atto di procedere alla ripartizione dei fondi

Inoltre, la Commissione prevede di aumentare di 3 milioni di euro all'anno i fondi destinati alla promozione, nel mercato interno, dei vini che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, nonché dei vini di vitigni nobili. Questi fondi serviranno anche a finanziare nuove campagne d'informazione dell'UE sul "consumo moderato e responsabile" di vino.

Tra le misure specificamente destinate allo sviluppo delle aree coltivate a vite, la Commissione individua in particolare: l'insediamento dei giovani agricoltori, investimenti per attrezzature tecniche, sostegno alla commercializzazione, formazione professionale, aiuti agro-ambientali, pensionamento anticipato per gli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente l'attività e di trasferire le loro aziende ad altri agricoltori. Per incitare i paesi ad attuare questo tipo di azioni, la Commissione propone un trasferimento di crediti tra il primo pilastro della Politica agricola comune (aiuti diretti e sostegno al mercato) e il secondo pilastro, lo sviluppo rurale. Questi crediti sarebbero vincolati per le regioni vitivinicole, come è stato fatto in altri due settori (il tabacco e il cotone). Gli importi da trasferire passeranno da 100 milioni di euro nel 2009 a 400 milioni di euro dal 2014.

Il sistema che limita i diritti di piantagione, che scadrà alla fine del 2009, dovrebbe venire prorogato fino al 2013. Dal 1° gennaio 2014, la piantagione di vigneti diverrebbe libera. L'obiettivo perseguito dalla Commissione consiste nel permettere ai produttori di vino competitivi "di aumentare la loro produzione per riconquistare mercati e ottenerne altri tanto nell'Unione, quanto nei paesi terzi". Tuttavia, la Commissione prevede che le nuove "realtà del mercato e le competenze degli Stati membri in materia di accesso allo statuto di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta (delimitazione delle zone interessate, istituzione di rendimenti massimi per ettaro e regole più restrittive in materia di produzione, di trasformazione e di etichettatura), assieme alla scomparsa della protezione costituita dalla distillazione sistematica, "limiteranno di fatto l'estensione delle aree coltivate e permetteranno di evitare la sovrapproduzione". ***La delegazione italiana si era detta invece favorevole a una deregolamentazione che partisse al più presto entro dieci anni dall'adozione della riforma. Appoggiata da Francia, Grecia e Portogallo, e pur riconoscendo la necessità di correggere le misure che hanno avuto un impatto negativo, aveva sottolineato il fatto che talune misure di mercato, come la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione,***

hanno svolto un ruolo essenziale nel garantire uno standard di qualità adeguato e una riduzione controllata della produzione, come anche nella conservazione ambientale.

La Commissione propone stanziamenti per 430 milioni di euro nel 2008-2009, 287 milioni nel 2009-2010, 184 milioni nel 2010-2011, 110 milioni nel 2011-2012 e 59 milioni di euro nel 2012-2013 per lo sradicamento di 200.000 ettari di vigneti sull'insieme del periodo (cinque campagne di commercializzazione). Questa superficie di 200.000 ha corrisponderebbe, secondo la Commissione, alla quota delle eccedenze strutturali da eliminare (un anno fa, la Commissione puntava su una superficie di 400.000 ha da sradicare). La Commissione ha ribadito che i viticoltori potranno scegliere di partecipare o meno al programma di sradicamento. Sono previste deroghe. Per evitare problemi di carattere sociale e/o ambientale, gli Stati potranno: - ridurre al minimo lo sradicamento dei vigneti ubicati nelle zone di montagna o in forte declivio, nonché in regioni sottoposte a vincoli ambientali particolari; - interrompere lo sradicamento, se la superficie totale cumulativa delle operazioni raggiunge il 10% della loro superficie viticola.

La delegazione italiana aveva puntato l'accento soprattutto sui rischi di deterioramento ambientale e sull'onerosità della misura, che finirebbe per assorbire gran parte del bilancio dell'OCM. In caso di riattivazione temporanea, il programma di estirpazione non dovrebbe comunque costituire la pietra angolare della riforma, dovrebbe essere accompagnato dal massimo di sussidiarietà, onde consentire agli Stati membri di ridurre gli effetti negativi, specie sul piano ambientale, e dovrebbe essere applicabile in tutti gli Stati membri, senza distinzione.

La Commissione propone poi di semplificare le regole di etichettatura per "rispondere ai bisogni dei consumatori e assicurare una maggiore coerenza con la politica di qualità dei vini". **Così, la proposta prevede uno strumento giuridico unico per tutti i vini e, in coerenza con le politiche perseguite dall'OMC, abbandona la distinzione tra le regole di etichettatura dei vini con o senza denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta. Soprattutto, intende prevedere l'indicazione del vitigno e dell'anno di raccolta per i vini privi di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta.**

La delegazione italiana si era mostrata restia a prevedere la modifica dell'attuale sistema delle indicazioni geografiche e la loro convergenza con il sistema basato sulla dualità DOP-IGP, e aveva chiesto alla Commissione di dare prova di prudenza, evitando di spezzare il delicato equilibrio creatosi in materia. Conseguentemente, la delegazione italiana non si era pronunciata sull'ipotesi di creazione di un registro di indicazioni geografiche.

In materia di pratiche enologiche, la proposta prevede di trasferire alla Commissione il compito, finora lasciato al Consiglio, di approvare le nuove pratiche enologiche o di modificare quelle esistenti (tranne in materia di arricchimento e di acidificazione). La Commissione propone di vietare in futuro lo zuccheraggio dei vini e di mantenere il divieto, nell'UE, di mescolare vini di paesi terzi con vini europei, come anche di mescolare vini di paesi terzi tra loro. Per "proteggere la qualità dei vini", la Commissione propone di mantenere il divieto della sovrappressione delle uve.

In sede di Consiglio, la delegazione italiana (come anche quelle francese, greca e portoghese) si era detta sfavorevole a un trasferimento di competenze dal Consiglio alla Commissione, mentre - come del resto un'ampia maggioranza delle delegazioni - si era pronunciata a favore del riconoscimento delle pratiche enologiche dell'OIV.

Il Commissario europeo all'Agricoltura, Mariann Fischer Boel, ha illustrato personalmente i contenuti della riforma alle Commissioni agricoltura e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, nella seduta del 17 luglio 2007. Ha sottolineato in particolare come la proposta della Commissione sia il frutto di un difficile compromesso tra diverse esigenze nazionali, e come a tutti gli Stati membri produttori di vino sia stato richiesto di sacrificare in parte i propri interessi specifici, nell'interesse di un modello vitivinicolo sostenibile. Si è soffermata nel dettaglio sull'abolizione degli aiuti alla distillazione, ritenendola necessaria e non procrastinabile; sull'abolizione dei diritti d'impianto entro e non oltre il 2013, onde garantire un'autentica liberalizzazione del settore, sempre più regolata dalle esigenze e le richieste del mercato; sul carattere assolutamente volontario del programma di estirpazione, e sulla possibilità per gli Stati membri di prevedere ampie eccezioni nei casi, come quello della viticoltura di montagna, in cui le estirpazioni avrebbero un violento impatto ambientale e culturale; sulla necessità di procedere rapidamente e senza ulteriori proroghe alla regolarizzazione dei vigneti irregolari; sulla necessità di procedere a un'etichettatura dei vini da tavola per contrastare con la massima efficacia la concorrenza dei prodotti stranieri.

I molti parlamentari intervenuti, pur esprimendo apprezzamento per il coraggio e la coerenza dimostrati dalla Commissione europea nel perseguire un progetto di riforma destinato inevitabilmente a generare polemiche e contrasti, non hanno mancato di sottolineare diversi punti di criticità. Più nel dettaglio, le perplessità si sono concentrate:

- Sull'abolizione degli aiuti alla distillazione, che rischia di comportare costi ambientali assai rilevanti;

- Sull'indicazione in etichetta del vitigno e dall'annata per i vini da tavola, che rischia di creare confusione nei consumatori e di indebolire la concezione enologica europea e italiana, profondamente legata al territorio e alla capacità di produrre qualità innanzitutto in vigna e nel corso della trasformazione successiva;
- Sulla necessità di esercitare il massimo controllo possibile sui processi di estirpazione, per evitare che ne venga colpita all'eccesso la cosiddetta viticoltura "eroica", o di montagna;
- Sull'opportunità di potenziare ulteriormente le misure previste per promuovere la produzione vinicola europea, specie verso grandi mercati potenziali come la Russia e la Cina.

I membri della **Commissione agricoltura del Parlamento europeo** si sono dichiarati globalmente soddisfatti dagli obiettivi della riforma del settore vitivinicolo. Alcuni di loro hanno tuttavia protestato contro taluni cambiamenti chiesti dalla Commissione europea, come lo sradicamento massiccio dei vigneti, la soppressione dei meccanismi di gestione di mercato, la liberalizzazione dei diritti di piantagione dopo il 2013, ed anche il divieto di aggiungere zucchero per arricchire il vino. La Commissione agricoltura prevede di adottare nel gennaio 2008 la sua relazione sul vino, che sarà poi esaminata e votata dal PE nel corso della sessione plenaria del febbraio 2008.

Il relatore del PE sulla proposta legislativa di riforma, Giuseppe Castiglione (PPE-DE, italiano), ha ammesso che la Commissione aveva tenuto conto del parere precedente del Parlamento europeo sulla riforma vitivinicola. "Bisogna giungere a una riforma che vada oltre qualsiasi considerazione nazionale o locale. Siamo in situazione di sovrapproduzione e di diminuzione del consumo, ma i dati sulle esportazioni sono rassicuranti. Dobbiamo investire nel settore e rilanciare la competitività", ha dichiarato Castiglione, considerando nel complesso rassicurante la diminuzione di metà (da 400.000 a 200.000) della superficie di vigneti che si auspica di sradicare. Il relatore ha preannunciato dibattiti difficili in seno al PE su taluni aspetti della proposta, tra cui il divieto di aggiungere zucchero per arricchire il vino e la soppressione dell'aiuto ai mosti, la soppressione degli aiuti alla distillazione, "che suscita in particolare preoccupazioni ambientali", le pratiche enologiche e la ripartizione delle dotazioni nazionali di cui dovrebbero beneficiare gli Stati membri. Inoltre, secondo Castiglione, le nuove regole di etichettatura "non dovranno creare confusione nella mente dei consumatori".

Forti critiche alla proposta sono invece pervenute dalle organizzazioni europee che difendono gli interessi dei professionisti del settore.

Nel dettaglio, la Coordination paysanne européenne (CPE) denuncia la "testardaggine" della Commissione europea, che "va avanti col suo progetto di mondializzazione e di ristrutturazione della viticoltura europea". Proponendo al tempo stesso lo sradicamento del 7% dei vigneti europei e la soppressione totale dei diritti di piantagione dal 2013, la Commissione abbandonerebbe qualsiasi volontà di gestione a vantaggio di una ristrutturazione che favorisce un numero ridotto di grosse aziende di produzione, con gravi conseguenze sull'occupazione (viticoltori, salariati di cooperative).

Il Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'UE (COPA) e la Confederazione generale delle cooperative agricole dell'UE (Cogeca) "respingono questa proposta" e accusano la Commissione di voler distruggere il modello tradizionale europeo a vantaggio di un sistema industriale mondiale. Accettano lo sradicamento di vigneti nelle zone non competitive e la soppressione degli aiuti per la distillazione dei vini invenduti, ma si oppongono alla liberalizzazione dei diritti di piantagione nel 2014 e dei metodi di etichettatura dei vini da tavola. I diritti di piantagione sono regolamentati da decenni e la loro liberalizzazione improvvisa rischia di destabilizzare tutte le aziende, comprese quelle competitive.

Anche i produttori di vini di denominazione d'origine spagnoli, francesi, italiani e portoghesi chiedono alla Commissione di "rivedere la sua proposta". Essi criticano in particolare la definizione molto vaga della denominazione d'origine proposta dalla Commissione nel suo progetto di riforma. Per la Commissione, l'origine delle uve basterebbe per conferire la denominazione d'origine indipendentemente dal luogo di trasformazione delle uve in vino. Questa proposta non viene considerata accettabile perchè rimetterebbe in discussione oltre 200 anni di storia, fondati su un legame forte con la terra e sul rifiuto di una vinificazione fatta a centinaia o migliaia di chilometri dalla zona di raccolta del vino.Le organizzazioni di produttori di vini di qualità respingono altresì la proposta di liberalizzazione delle piantagioni dal 2014, che potrebbe provocare un aumento di un milione di ettari dei vigneti europei dedicati alle denominazioni d'origine. Pertanto, la libertà di piantare rischia di destabilizzare il mercato dei vini con denominazione d'origine, che non saranno più protetti contro la sovrapproduzione, comportando un crollo dei prezzi e, in una prospettiva di medio termine, l'abbandono degli sforzi qualitativi.

D'altro canto, l'industria e il settore del commercio europeo dei vini si sono dichiarati moderatamente soddisfatti della proposta della Commissione, che costituisce una base solida di negoziato per arrivare alla riforma approfondita necessaria per assicurare la competitività e lo sviluppo durevoli del settore viticolo europeo. Il Comitato europeo delle imprese vinicole (CEEV), che rappresenta l'industria e il settore del commercio dei vini nell'UE, si è rallegrato

in particolare del fatto che la Commissione abbia tenuto conto, nella proposta, dell'inutilità e dei costi notevoli delle misure attuali di gestione del mercato, dei bisogni di adattamento delle produzioni per rispondere alle aspettative del mercato, della necessità di una maggiore ambizione, se si vogliono conquistare nuovi consumatori e nuovi mercati. L'industria deplora comunque la mancanza di una vera e propria strategia commerciale esterna dotata di mezzi adeguati.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.7.2007
COM(2007) 372 definitivo

2007/0138 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 893}
{SEC(2007) 894}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione europea è non solo il maggior produttore mondiale di vino, ma anche il maggior consumatore, il maggior importatore e il maggior esportatore. Nel 2006, la produzione di vino nell'UE-27 ha rappresentato il 5% del valore totale della produzione agricola dell'Unione. La qualità dei vini europei gode di fama mondiale. Il settore vitivinicolo dell'Unione rappresenta un'attività economica di vitale importanza, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e dei proventi delle esportazioni.

Negli ultimi decenni, tuttavia, il consumo di vino è calato in misura significativa e costante e, nonostante una certa ripresa recente, dal 1996 le esportazioni di vino dalla Comunità sono cresciute, in volume, ad un ritmo molto più lento rispetto alle importazioni. Nel settore vitivinicolo, il deteriorarsi dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta e l'acuirsi delle sfide sul mercato europeo e internazionale del vino hanno ripercussioni sempre più pesanti sui prezzi alla produzione e sui redditi. Ciò nonostante molti produttori di vino sono competitivi e altri sono in grado di diventarlo.

Come ha già avuto modo di affermare nella sua comunicazione "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile" del 22 giugno 2006[1], la Commissione europea ritiene necessaria una riforma radicale dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) per sostituire strumenti politici inefficienti sotto il profilo dei costi con un quadro normativo più sostenibile e più coerente. Lo scopo è quello di garantire una maggiore efficacia economica nell'utilizzazione degli stanziamenti attualmente assegnati al settore (1,3 Mrd EUR circa) che corrispondono a circa il 3% del bilancio totale dell'agricoltura.

L'attuale OCM è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti. Anch'esso basato sul trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare sugli articoli 36 e 37, il regolamento proposto, se adottato, entrerà in vigore il 1° agosto 2008 e rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Tuttavia, molte delle misure da finanziare attraverso la presente proposta permetteranno agli Stati membri di far fronte a situazioni specifiche alle loro rispettive regioni produttrici di vino in ossequio al principio della sussidiarietà.

Nel rispetto degli impegni della Commissione sul miglioramento della legislazione, la proposta è accompagnata da un'analisi aggiornata degli aspetti economici, sociali e ambientali delle problematiche legate alla OCM e dell'impatto, dei vantaggi e degli svantaggi della proposta in relazione a tali problematiche. Essa tiene conto anche dei risultati dei dibattiti svoltisi con i soggetti interessati e le autorità nazionali e all'interno delle istituzioni comunitarie.

---

[1] COM(2006) 319.

La presente proposta di regolamento costituisce un'iniziativa della Commissione sulla scia delle riforme della politica agricola comune (PAC) attuate nel 2003 per i seminativi e i settori della produzione animale[2], nel 2004 per i settori dell'olio d'oliva, del tabacco e del cotone[3] e nel 2006 per lo zucchero[4], nonché della proposta di riforma del settore degli ortofrutticoli del gennaio 2007, che riguardano tutti i principali settori agricoli, tranne il settore vitivinicolo. Inoltre tiene conto anche della politica comunitaria per lo sviluppo sostenibile, approvata dal Consiglio europeo di Göteborg, della politica per il rafforzamento della competitività perseguita attraverso il rilancio della strategia di Lisbona e della politica per la semplificazione e una migliore regolamentazione per la politica agricola comune.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Ricorso ad esperti esterni**

Per preparare il terreno della riforma della OCM vitivinicola la Commissione ha finanziato una valutazione ex post dell'attuale regime, condotta a cura di un consorzio di accademici europei. La relazione sulla valutazione è stata pubblicata nel novembre 2004 e può essere consultata sul sito internet della Commissione[5].

Inoltre per le previsioni a medio termine relative al mercato del vino la Commissione ha sottoposto le proprie ipotesi, la propria metodologia e i propri risultati ad un panel di accademici, specialisti nell'economia del vino, provenienti da Francia, Spagna, Italia e Germania.

- **Seminario vitivinicolo**

Per offrire ai soggetti interessati l'opportunità di esprimere pareri e idee sull'attuale situazione e sulle prospettive future del settore vitivinicolo, il 16 febbraio 2006 si è tenuto un seminario dal titolo "Sfide e opportunità per i vini europei", a cui ha partecipato più di un centinaio di persone in rappresentanza di un'ampia gamma di ambienti interessati[6].

- **Comunicazione della Commissione e valutazione d'impatto**

Nel giugno 2006, traendo le prime conclusioni dal dibattito, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo nella quale sono state prese in considerazione quattro possibili opzioni di riforma della OCM. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare a un dibattito pubblico sulla futura OCM del vino ed ha annunciato che avrebbe proposto una riforma della medesima in base ai risultati di tale dibattito.

Tenendo conto della situazione del settore e degli obiettivi da raggiungere, la Commissione ha preso in esame quattro possibili opzioni di riforma della OCM del vino. Tre di tali opzioni, ossia il mantenimento dello status quo, la riforma della OCM

---

2 Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
3 Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 1).
4 Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
5 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/wine/index_en.htm.
6 Le conclusioni del seminario sul vino "Sfide e opportunità per i vini europei" si possono consultare sul seguente sito: http://ec.europa.eu./agriculture/capreform/wine/sem_concl_it.pdf.

in linea con la riforma della PAC e la totale deregolazione, non costituiscono risposte adeguate ai problemi, alle esigenze e alle peculiarità del settore vitivinicolo.

La Commissione ha effettuato la valutazione di impatto, come previsto nel proprio programma di lavoro. La relativa relazione si può consultare sul sito internet della Commissione[7].

- **Istituzioni europee**

Tra luglio e ottobre del 2006 è stato portato avanti un intenso dibattito nell'ambito del Consiglio, in particolare nel corso di tre riunioni del Consiglio Agricoltura e pesca.

Nel dicembre 2006 il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle Regioni hanno adottato le loro relazioni sulla riforma del mercato vitivinicolo.

Nel febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di propria iniziativa sulla comunicazione.

- **Consultazione delle parti interessate**

La Commissione ha tenuto tutta una serie di riunioni con le parti interessate e si sono svolte discussioni nell'ambito del gruppo consultivo vitivinicolo.

Inoltre, per garantire un dialogo concreto e diretto con il settore europeo del vino, a partire dal febbraio 2006 la Commissaria all'Agricoltura e allo sviluppo rurale ha reso visita a molte regioni viticole in tutta l'Unione europea.

- **Principali preoccupazioni emerse**

Durante tutti i dibattiti svoltisi dopo l'adozione della comunicazione della Commissione, gli Stati membri e molti soggetti interessati hanno avuto l'opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni. Benché siano emerse opinioni divergenti, le seguenti preoccupazioni appaiono ampiamente condivise:

- l'urgente bisogno di una profonda riforma che tenga conto dell'analisi economica, della diagnosi dei problemi e degli obiettivi di riforma della Commissione,
- i rischi socioeconomici connessi a estirpazioni di vigneti troppo rapide e troppo estese,
- l'urgenza di intervenire a favore della commercializzazione e della promozione,
- i rischi, per la qualità, dell'eventuale soppressione del divieto di utilizzare mosti importati nella vinificazione e di tagliare i vini europei con vini importati.

I paesi non produttori hanno sottolineato la necessità di adottare misure più efficaci sotto il profilo economico e più orientate alle esigenze dei consumatori.

Nella presente proposta la Commissione ha tenuto adeguatamente conto delle preoccupazioni suddette.

---

7 http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/fullimpact_en.pdf.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Obiettivi della riforma**

La riforma persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare la competitività dei produttori di vino dell'Unione europea, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità che sono i migliori del mondo, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno dell'Unione europea e ovunque nel mondo,
- istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici, chiare ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta,
- istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente.

È inoltre opportuno che la nuova politica europea nel settore del vino tenga adeguatamente conto delle preoccupazioni crescenti della società sul piano della salute e della protezione dei consumatori, della necessaria compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e della coerenza con la PAC riformata, (primo e secondo pilastro) e della conformità con le prospettive finanziarie.

Infine, la presente proposta è stata elaborata tenendo presente la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune unica dei mercati agricoli, presentata dalla Commissione. Alcune disposizioni di natura orizzontale sono state aggiornate, semplificate e snellite, in modo da agevolare l'inserimento, quando sarà il momento, della OCM del vino nella proposta di OCM unica.

- **Sintesi delle misure proposte**

Prendendo atto dei problemi, ma anche del potenziale del settore e delle sue caratteristiche peculiari, e in base all'analisi dettagliata contenuta nella valutazione di impatto, la Commissione è convinta della necessità di mantenere una OCM specifica del settore del vino, che deve senza alcun dubbio essere sottoposta ad una riforma radicale.

La sfida è quella di adeguare il quadro normativo e la struttura di produzione per rendere il settore vitivinicolo europeo sostenibile e competitivo, con prospettive a lungo termine e assicurare, nel contempo, che le risorse di bilancio siano utilizzate in maniera ottimale. Ciò comporterà l'abolizione immediata di tutte le misure che si sono rivelate inefficaci, in particolare il sostegno a favore dei sottoprodotti della distillazione, la distillazione di alcole per usi commestibili e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, l'aiuto al magazzinaggio privato e le restituzioni all'esportazione. L'aiuto relativo ai mosti destinati all'arricchimento, istituito per compensare i costi supplementari rispetto all'arricchimento con l'uso di zucchero, sarà abolito e parallelamente sarà istituito il divieto di utilizzare lo zucchero per l'arricchimento. La misura relativa alla distillazione di crisi sarà sostituita da due misure di gestione delle crisi inserite nella rosa di misure che è possibile finanziare con la dotazione nazionale.

Uno dei grandi obiettivi della riforma del settore del vino è quello di rendere la nuova organizzazione comune dei mercati compatibile con le regole della OMC. In questa prospettiva saranno eliminate le attuali misure di intervento distorsive degli scambi ("scatola gialla") dando la preferenza alle misure che rientrano nella "scatola verde", qualora continuino a sussistere misure di sostegno.

L'approccio proposto si articola in due fasi: la prima fase, dal 2008 al 2013, sarà dedicata al ripristino dell'equilibrio del mercato aiutando i produttori meno competitivi ad abbandonare dignitosamente l'attività in questo settore. Nel corso dell'intero periodo saranno istituite nuove misure per migliorare la competitività che, in una seconda fase, comprenderanno la soppressione dei diritti di impianto a partire dal 1° gennaio 2014.

3.1. Misure regolamentari rinnovate, semplificate e snellite

Meno vincoli per i produttori

Le restrizioni connesse ai diritti di impianto saranno prorogate dal 2010 al 2013.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2014, gli impianti di viti saranno liberalizzati per migliorare la competitività. Lo scopo è permettere ai produttori di vino competitivi di espandere la produzione per recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi nell'UE e nei paesi terzi. Tuttavia, nuove realtà sul mercato e le competenze affidate agli Stati membri riguardo alle modalità di accesso alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, ad esempio la delimitazione della zona, la fissazione di rese massime e altre norme più rigorose di produzione, di trasformazione e di etichettatura, insieme all'abolizione della rete di sicurezza costituita dalla distillazione sistematica, determineranno, de facto, una limitazione del numero di ettari evitando la produzione di eccedenze. Ogni nuova decisione sulla produzione rispecchierà fedelmente la capacità dei produttori di trovare sbocchi economici per i loro prodotti.

Pratiche enologiche più adattabili:

- la competenza di approvare nuove pratiche enologiche o modificare quelle esistenti passa dal Consiglio alla Commissione, come pure il compito di salvaguardare *l'acquis*, tranne che nel caso dell'arricchimento e dell'acidificazione,
- la Commissione valuta le pratiche enologiche adottate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) prima di inserirle in un proprio regolamento,
- è autorizzato nell'Unione europea l'uso di pratiche enologiche già ammesse a livello internazionale per produrre vini destinati all'esportazione nei rispettivi paesi di destinazione,
- è soppresso il requisito del titolo alcolometrico naturale minimo dei vini.

Classificazione dei vini e etichettatura più chiare, più coerenti e quindi maggiormente orientate alle esigenze del mercato

Il concetto di vino di qualità nell'Unione europea si fonda sull'origine geografica (vino di qualità prodotto in una regione determinata). L'Unione intende confermare, adattare, promuovere e rafforzare questo concetto in tutto il mondo.

La politica di qualità sarà resa più chiara, più semplice, più trasparente e per ciò stesso più efficace grazie all'adozione delle misure che seguono:

- istituire un quadro chiaro per i vini a indicazione geografica (IG) coerente con la politica generale della qualità (regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio). I vini a indicazione geografica sarebbero ulteriormente suddivisi in due sottocategorie: i vini a indicazione geografica protetta (IGP) e i vini a denominazione di origine protetta (DOP). Sarà istituita una procedura di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche,
- mantenere in essere il divieto di sovrapressatura delle uve per garantire la qualità del vino, da applicarsi nell'ambito della sussidiarietà,
- ampliare il ruolo delle organizzazioni interprofessionali per controllare e gestire la qualità dei vini prodotti sui territori di loro competenza; rafforzare anche gli strumenti di controllo, soprattutto per quanto riguarda la produzione di vini monovitigno.

La Commissione propone di semplificare le regole in materia di etichettatura istituendo un quadro normativo unico applicabile a tutte le varie categorie di vino e alle relative menzioni, che permetterà di rispondere alle esigenze dei consumatori e di garantire una maggiore coerenza con la politica di qualità dei vini. Ciò presuppone in particolare:

- un trasferimento di competenza dal Consiglio alla Commissione,
- l'utilizzazione di uno strumento giuridico unico per tutti i vini, a complemento delle norme orizzontali in materia di etichettatura contenute nella direttiva 2000/13/CE, in modo da tener conto delle esigenze particolari del settore vitivinicolo in materia di diciture obbligatorie e facoltative in etichetta,
- una maggiore flessibilità delle regole in materia di etichettatura, tenendo conto degli orientamenti dell'OMC, mediante l'abolizione della distinzione tra norme per l'etichettatura dei vini con e senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e, quel che più conta, agevolando l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, fermo restando il rispetto dei requisiti in materia di tracciabilità,
- la protezione dei consumatori e la loro completa informazione sull'origine del prodotto grazie a norme appropriate sulla tracciabilità in etichetta.

3.2. Istituzione di dotazioni nazionali per permettere agli Stati membri di far fronte alle situazioni loro peculiari

In base alla scheda finanziaria, gli stanziamenti complessivi destinati a questo tipo di misure passeranno da 623 Mio EUR nel 2009 a 830 Mio EUR a partire dal 2015.

A partire da tali stanziamenti sarà affidata ad ogni Stato membro produttore una dotazione finanziaria nazionale, calcolata in base a tre criteri oggettivi, ossia le rispettive percentuali di superficie vitata, produzione e spesa storica con la seguente ponderazione: un quarto, un quarto e metà, tranne per la quota riservata alle misure di promozione, per la quale si terrà conto, in pari misura, solo dei due criteri della percentuale di superficie vitata e della percentuale di produzione.

Ricorrendo alle rispettive dotazioni nazionali gli Stati membri potranno finanziare le misure di loro scelta a partire da una rosa di possibilità:

- nuovi aiuti per la promozione nei paesi terzi,
- il regime di ristrutturazione e riconversione,
- nuovo aiuto per la vendemmia verde,
- nuove misure di gestione delle crisi, come assicurazioni contro calamità naturali e copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione specifici.

Per evitare distorsioni di concorrenza l'utilizzazione della dotazione nazionale sarà subordinata al rispetto di alcune regole comuni, come regole ambientali minime applicate attraverso la condizionalità, e alla comunicazione del programma nazionale specifico alla Commissione.

3.3. Costruire un settore più sostenibile grazie alle misure di sviluppo rurale

Molte delle misure che sono già contemplate dal regolamento sullo sviluppo rurale[8] e inserite nei programmi adottati dagli Stati membri potrebbero essere interessanti per il settore vitivinicolo e rivelarsi di grande incoraggiamento e utilità per i viticoltori, i vinificatori e i commercianti. Tali misure prevedono tra l'altro:

- l'insediamento dei giovani agricoltori e investimenti in impianti tecnici e per migliorare la commercializzazione,
- la formazione professionale,
- un sostegno alle organizzazioni di produttori per attività di informazione e promozione dopo l'adesione ad un sistema di qualità alimentare,
- aiuti agroambientali destinati a coprire i costi supplementari e le perdite di reddito connessi alla creazione e alla manutenzione dei paesaggi viticoli e culturali,
- il prepensionamento degli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente ogni attività agricola di natura commerciale e di cedere l'azienda ad altri agricoltori.

Il divieto dell'uso di zucchero per l'arricchimento dei vini costringerà alcuni produttori che tradizionalmente usavano zucchero ad effettuare investimenti per usare invece mosto. Nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, gli Stati membri potranno fornire un sostegno per gli investimenti ai produttori che saranno tenuti a passare all'uso del mosto per arricchire i loro vini.

---

8 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Poiché la programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 è tuttora in corso, per incoraggiare tali misure sarebbe necessario un trasferimento di fondi tra capitoli di bilancio (mercato e aiuti diretti, da un lato, e sviluppo rurale, dall'altro) riservando appositamente tali fondi alle regioni viticole, sulla falsariga di quanto è già stato fatto in altri due settori (tabacco e cotone).

Il trasferimento delle rispettive risorse varierà da 100 Mio EUR nel 2009 a 400 Mio EUR a partire dal 2014. Poiché i programmi di sviluppo rurale saranno già stati adottati, gli Stati membri avranno l'opportunità di adattarli in modo che svolgano un ruolo decisivo, in futuro, sia per il benessere economico delle categorie interessate del settore vitivinicolo, sia per la salvaguardia dell'ambiente nelle regioni viticole.

3.4. Informare meglio i consumatori sui vini europei

Molti esponenti del settore, in particolare durante il seminario del 16 febbraio 2006, hanno sottolineato la necessità di porre maggiormente l'accento sulle strategie di commercializzazione e di promozione dei vini. La Commissione intende portare avanti con determinazione una politica di informazione e promozione responsabile. È opportuno avvalersi di tutte le possibilità che offre la normativa comunitaria in vigore e creare alcune nuove disposizioni per realizzare:

- nuovi progetti di promozione fuori dei confini dell'UE mediante il ricorso alle dotazioni nazionali, nelle quali sarebbe riservato uno stanziamento ambizioso ad hoc di 120 Mio EUR, pari a circa il 9% dell'intero bilancio assegnato al settore. Queste misure di promozione saranno cofinanziate al 50% dal bilancio comunitario,
- progetti di promozione mirati, mediante il ricorso alle risorse dello sviluppo rurale a favore delle organizzazioni di produttori che aderiscono ai sistemi qualità,
- nuove campagne di informazione sul consumo responsabile e moderato di vino, che saranno altresì finanziate in tutta l'Unione europea utilizzando il quadro normativo trasversale per la promozione, con un'aliquota superiore di cofinanziamento (60%). Sarà intensificata anche l'attuale campagna di informazione sulle indicazioni geografiche europee. A tal fine il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio sarà modificato e saranno resi disponibili maggiori stanziamenti.

3.5. Prevenire i rischi ambientali

Le problematiche ambientali meritano di essere prese in considerazione nell'intera filiera della produzione e della commercializzazione del vino, a partire dalle pratiche colturali per arrivare ai metodi di trasformazione. La Commissione vuole far sì che la riforma del settore vitivinicolo migliori l'impatto ambientale della viticoltura e della vinificazione, in particolare per quanto riguarda l'erosione e l'inquinamento del suolo, l'uso di fitofarmaci e la gestione dei rifiuti.

A questo fine, la Commissione propone di:

- ammettere tutte le zone vitate al regime di pagamento unico, rendendo così obbligatorio il rispetto delle regole di condizionalità per un numero sempre maggiore di produttori,

- inserire automaticamente le superfici estirpate nel regime di pagamento unico, rendendo così obbligatorio il rispetto delle regole di condizionalità per tali superfici,
- abbinare il rispetto di un requisito ambientale minimo al premio di estirpazione per evitare il degrado del terreno, come pure alle misure di ristrutturazione e alla vendemmia verde finanziate attraverso le dotazioni nazionali,
- fissare un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente nel processo di produzione del vino,
- aumentare le risorse dei programmi di sviluppo rurale, per esempio nell'asse 2, per misure di sostegno destinate a migliorare l'ambiente e il paesaggio rurale.

3.6. Offrire alternative ai produttori meno competitivi

Anche se molti produttori sono già competitivi o diventeranno più competitivi grazie alle nuove misure proposte nella riforma, attualmente alcuni di loro attraversano una congiuntura molto difficile. Molti di loro hanno già un reddito negativo e avranno difficoltà ad evitare il fallimento su un mercato sempre più competitivo. Per offrire loro la possibilità di abbandonare dignitosamente l'attività nel settore vitivinicolo è necessario mantenere in vigore un regime di abbandono definitivo.

È opportuno che i viticoltori siano del tutto liberi di scegliere se estirpare o meno. Tuttavia, per evitare problemi sociali e/o ambientali, gli Stati membri saranno autorizzati a limitare le estirpazioni sui vigneti di montagna e in forte pendenza, come pure nelle regioni con particolari vincoli ambientali, e/o a cessare il regime di estirpazione se la superficie complessiva espiantata supera il 10% della superficie vitata totale del paese.

Il premio per l'estirpazione sarà aumentato e fissato ad un importo interessante. Per incoraggiare i produttori a richiederlo già a partire dal primo anno, l'entità del premio sarà gradualmente ridotta durante il periodo rimanente di restrizioni degli impianti. Le risorse finanziarie stanziate permetteranno di espiantare una superficie di circa 200 000 ha nell'Unione europea nell'arco di cinque anni. Si tratta della superficie corrispondente alla parte di eccedenze strutturali da eliminare, tenendo conto dei recenti miglioramenti fatti registrare dagli scambi e degli effetti positivi sull'equilibrio del mercato che dovrebbero derivare dalle altre misure proposte, in particolare l'eliminazione dell'arricchimento con zucchero, la promozione, la vendemmia verde e il sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale.

La superficie agricola precedentemente coperta dai vigneti, dopo l'estirpazione sarà ammessa a beneficiare del regime di pagamento unico e percepirà l'importo medio regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato.

3.7. Scambi con i paesi terzi

Tenendo presente che i negoziati in sede OMC sono tuttora in corso e che il loro esito non è ancora noto, la proposta di riforma lascia inalterato l'attuale quadro normativo relativo agli scambi con l'estero, tranne le restituzioni all'esportazione

Tuttavia, da un'analisi dell'impatto e del ruolo delle restituzioni all'esportazione per il settore del vino è emerso che il loro impatto economico è notevolmente diminuito. In effetti, le esportazioni con restituzione rappresentano meno del 15% del volume delle

esportazioni. Il valore delle restituzioni all'esportazione rappresenta il 3,4% del valore dei prodotti ammessi a beneficiarne. Perciò si è considerato che gli stanziamenti assegnati a questo strumento possano essere utilizzati meglio, in parte per la promozione, e si propone di abolire le restituzioni all'esportazione.

3.8. Rafforzare la coerenza della PAC, la semplificazione e la piena conformità con la normativa comunitaria

Estendere l'accesso al regime di pagamento unico a tutte le superfici vitate costituisce un passo significativo, mirante ad offrire ai produttori di vino una maggiore flessibilità e un trattamento pari a quello degli altri agricoltori. Per questo sarà modificato il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

La proposta prevede la semplificazione della legislazione, la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie, nazionali o regionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i privati. Ad esempio, la semplificazione amministrativa che scaturisce dall'abolizione delle misure di mercato e dei diritti di impianto a partire dal 2014 rappresenta un vantaggio considerevole della riforma proposta. Dovrebbe essere incoraggiata anche la semplificazione e la trasmissione elettronica dei documenti di accompagnamento.

A prescindere dall'abolizione delle restrizioni agli impianti, gli operatori economici e gli Stati membri devono conformarsi alla normativa comunitaria in vigore per quanto riguarda i vigneti piantati in modo "irregolare" o "illecito". Il rispetto di queste norme è fondamentale per il funzionamento della OCM. In caso di mancata osservanza delle norme la Commissione adotterà (continuerà ad adottare) i provvedimenti del caso nell'ambito delle procedure di liquidazione dei conti oppure, se necessario, avvierà procedimenti di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto della riforma proposta non aumenta le spese rispetto al livello recente di 1,3 Mrd EUR assegnati al settore. Tali risorse finanziarie saranno utilizzate:

- nella nuova OCM per le dotazioni finanziarie nazionali, che comprendono da un lato la promozione nei paesi terzi e l'estirpazione dall'altro,
- per permettere trasferimenti di risorse alle misure di sviluppo rurale destinate alle regioni produttrici di vino e
- per permettere trasferimenti di risorse al regime di pagamento unico, in funzione delle superfici estirpate.

Ci si aspetta che le modifiche e le innovazioni del regime consentiranno un uso più efficiente delle risorse finanziarie.

Inoltre, saranno aumentate di 3 Mio EUR le risorse da utilizzare per le azioni di informazione nel mercato interno sui vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, sui vini monovitigno e sul consumo responsabile.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 24
TITOLO II MISURE DI SOSTEGNO 25
Capo I Programmi di sostegno 25
Sezione 1 Disposizioni introduttive 25
Sezione 2 Programmi di sostegno 26
Sezione 3 Misure di sostegno specifiche 28
Sezione 4 Disposizioni generali 31
Capo II Trasferimenti di risorse finanziarie 32
TITOLO III MISURE REGOLAMENTARI 32
Capo I Disposizioni generali 32
Capo II Pratiche enologiche e restrizioni 34
Capo III Denominazioni di origine e indicazioni geografiche 36
Sezione 1 Campo di applicazione e definizioni 36
Sezione 2 Domanda di protezione 37
Sezione 3 Procedura di conferimento della protezione 39
Sezione 4 Casi specifici 41
Sezione 5 Protezione e controllo 42
Sezione 6 Disposizioni generali 45
Capo IV Etichettatura 46
Capo V Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali 48
TITOLO IV SCAMBI CON I PAESI TERZI 52
Capo I Disposizioni comuni 52
Capo II Titoli di importazione e di esportazione 52
Capo III Misure di salvaguardia 54
Capo IV Regole applicabili alle importazioni 56
TITOLO V POTENZIALE PRODUTTIVO 58
Capo I Impianti illegittimi 58
Capo II Regime transitorio dei diritti di impianto 60
Capo III Regime di estirpazione 64
TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI 67

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 71
Capo I Modifiche 71
Capo II Disposizioni transitorie e finali 73

2007/0138 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regime in vigore per il settore vitivinicolo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo[9].

(2) Il consumo di vino nella Comunità è in calo costante e dal 1996 le esportazioni di vino dalla Comunità crescono, in volume, ad un ritmo molto più lento delle importazioni. Questo ha comportato un deterioramento dell'equilibrio tra domanda e offerta che, a sua volta, si ripercuote negativamente sui prezzi alla produzione e sui redditi.

(3) Non tutti gli strumenti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 si sono rivelati efficaci nel guidare il settore verso uno sviluppo competitivo e sostenibile. Le misure dei meccanismi di mercato, come la distillazione di crisi, si sono rivelate inefficaci sotto il profilo dei costi, nella misura in cui hanno incoraggiato il prodursi di eccedenze strutturali senza indurre alcun miglioramento nelle corrispondenti strutture competitive. Alcune delle misure regolamentari in vigore hanno inoltre ostacolato indebitamente le attività dei produttori competitivi.

(4) In altre parole, l'attuale quadro normativo non sembra consentire di raggiungere, in maniera sostenibile, gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare la stabilizzazione del mercato vitivinicolo e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata.

(5) Alla luce dell'esperienza acquisita appare quindi appropriato modificare radicalmente il regime comunitario applicabile al settore del vino per conseguire i seguenti obiettivi: migliorare la competitività dei produttori di vino europei; rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità che sono i migliori del mondo; recuperare vecchi mercati e

---

9 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

conquistarne di nuovi all'interno della Comunità europea e ovunque nel mondo; istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta; istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1493/1999 e sostituirlo col presente nuovo regolamento.

(6) L'elaborazione del presente regolamento è stata preceduta da un processo di valutazione e di consultazione che ha permesso di individuare meglio i bisogni del settore vitivinicolo e di focalizzarsi su di essi. È stata commissionata una valutazione esterna, la cui relazione è stata pubblicata nel novembre 2004. Per offrire ai soggetti interessati l'opportunità di esprimere la loro opinione, la Commissione ha organizzato un seminario il 16 febbraio 2006. Il 22 giugno 2006 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile"[10] insieme ad una valutazione di impatto che elencava una serie di opzioni di riforma del settore.

(7) Dal mese di luglio al mese di novembre 2006 è stato portato avanti il dibattito a livello del Consiglio. Nel dicembre 2006 il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle Regioni hanno adottato le rispettive relazioni sulle opzioni di riforma del mercato vitivinicolo illustrate nella comunicazione della Commissione. Il 15 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di propria iniziativa sulla comunicazione, le cui conclusioni sono state prese in considerazione nel presente regolamento.

(8) Il regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (OCM unica) [inserire il numero, il titolo completo e i riferimenti alla pubblicazione, se noti, prima dell'adozione del presente regolamento] dovrà disciplinare col tempo anche il settore vitivinicolo. L'organizzazione comune unica dei mercati comprende disposizioni di natura orizzontale, in particolare riguardo agli scambi commerciali con i paesi terzi, alle regole sulla concorrenza, ai controlli e alle sanzioni e allo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Affinché in futuro possano confluire agevolmente nell'organizzazione comune unica dei mercati, le disposizioni del presente regolamento relative alle suddette questioni di carattere orizzontale devono essere quanto più possibile conformi a quelle contenute nell'organizzazione comune unica dei mercati.

(9) È importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano alla Comunità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere la giusta combinazione di misure per i bisogni delle loro regioni, tenendo conto, se necessario, delle peculiarità locali e di inserirle nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(10) La chiave di ripartizione finanziaria delle risorse a favore dei programmi di sostegno nazionali tra gli Stati membri dovrebbe basarsi sulla quota storica del bilancio del vino, come criterio principale, e quindi sulla rispettiva superficie vitata e sulla produzione storica.

---

[10] COM(2006) 319.

(11) Una misura essenziale di tali programmi dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini comunitari nei paesi terzi e appare opportuno riservare a tale misura una determinata quota degli stanziamenti. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere portate avanti dati i loro effetti strutturali positivi sul settore. È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(12) Il finanziamento comunitario delle misure ammissibili dovrebbe essere subordinato, se possibile, al rispetto di determinate norme ambientali in vigore da parte dei produttori interessati. In caso di mancata osservanza di tali norme i relativi pagamenti verrebbero ridotti in proporzione.

(13) È opportuno che gli aiuti al settore provengano anche dalle misure strutturali previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[11].

(14) Nel settore vitivinicolo dovrebbero avere pertinenza le seguenti misure del regolamento (CE) n. 1698/2005: l'insediamento dei giovani agricoltori e investimenti in impianti tecnici e per migliorare la commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori per attività di informazione e promozione dopo l'adesione ad un sistema di qualità, aiuti agroambientali, il prepensionamento per gli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente ogni attività agricola di natura commerciale e di cedere l'azienda ad altri agricoltori.

(15) Per aumentare le risorse finanziarie a disposizione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 è opportuno disporre un graduale trasferimento di risorse al bilancio previsto da tale regolamento.

(16) È opportuno che nel settore vitivinicolo si applichino alcune misure regolamentari, in particolare per ragioni connesse alla salute, alla qualità e alle attese dei consumatori.

(17) È opportuno che gli Stati membri continuino ad avere la competenza della classificazione delle varietà di viti con le quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse.

(18) È necessario che alcuni prodotti oggetto del presente regolamento siano commercializzati nella Comunità nel rispetto di una classificazione specifica dei prodotti vitivinicoli e delle relative specifiche.

(19) È necessario che i prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ottenuti nel rispetto di determinate regole sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni applicabili, che tengano pienamente conto degli aspetti connessi alla salute e delle aspettative dei consumatori circa la qualità e i metodi di produzione. Per elasticità, è opportuno affidare alla Commissione il compito di mantenere aggiornate le pratiche enologiche e di approvarne di nuove, tranne che per le pratiche politicamente sensibili

---

[11] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

dell'arricchimento e dell'acidificazione, per le quali appare appropriato che le modifiche rimangano di competenza del Consiglio.

(20) L'aumento della gradazione alcolica del vino dovrebbe rimanere subordinato a determinati limiti e, ove applicato, dovrebbe essere realizzato con l'aggiunta al vino di mosto concentrato e rettificato. È opportuno cessare, d'ora in avanti, di autorizzare l'aggiunta di saccarosio al vino.

(21) Data la scarsa qualità del vino ottenuto con la tecnica della sovrapressatura, è necessario vietare tale pratica.

(22) Per conformarsi alle norme internazionali in questo settore, la Commissione dovrebbe basarsi, in linea generale, sulle pratiche enologiche adottate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tali norme dovrebbero applicarsi anche ai vini comunitari destinati all'esportazione, a prescindere dalle norme più restrittive che potrebbero essere di applicazione nella Comunità, in modo da non ostacolare i produttori comunitari sui mercati esteri.

(23) È necessario che nella Comunità continuino ad essere vietati il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi. Nella stessa ottica, è opportuno vietare che certi tipi di mosto di uve, il succo di uve e le uve fresche originarie dei paesi terzi siano vinificati o addizionati a vino nel territorio della Comunità.

(24) Il concetto di vino di qualità nella Comunità si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, è opportuno prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari[12].

(25) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare loro norme più rigorose.

(26) Per beneficiare della protezione nella Comunità, è opportuno che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano riconosciute e registrate a livello comunitario. Per garantire che le rispettive denominazioni soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime che comprendono una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe successivamente esaminare le decisioni nazionali e verificare se le domande

---

[12] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento, garantendo l'uniformità di approccio fra gli Stati membri.

(27) La protezione dovrebbe essere estesa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(28) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i propri diritti notificando la propria opposizione.

(29) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.

(30) È opportuno istituire procedure che consentano di modificare il disciplinare, successivamente alla registrazione, e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione di origine, in particolare se non siano più conformi al rispettivo disciplinare.

(31) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di controlli, possibilmente in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[13], compreso un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare di produzione dei vini.

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.

(33) Ai fini della certezza del diritto è opportuno che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche esistenti nella Comunità siano esentate dall'applicazione della nuova procedura di esame. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire alla Commissione le informazioni di base e gli atti con cui hanno riconosciuto tali denominazioni e indicazioni a livello nazionale, pena la perdita della protezione di cui godono le medesime. Ai fini della certezza del diritto è opportuno limitare la possibilità di cancellazione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche esistenti.

(34) È opportuno che d'ora in avanti non sia più possibile proteggere a livello nazionale nomi geografici in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

(35) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno.

---

[13] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(36) Per questo è necessario stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. A tal fine si ravvisa l'opportunità che le norme in materia di etichettatura siano adottate a livello comunitario.

(37) Tali norme dovrebbero prevedere l'obbligatorietà dell'uso di determinati termini che consentano di identificare il prodotto a seconda delle categorie di vendita e di fornire ai consumatori determinate informazioni importanti. È opportuno disciplinare a livello comunitario anche l'uso di determinate altre informazioni facoltative.

(38) Salvo se altrimenti disposto, è opportuno che le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo siano complementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[14], che si applicano trasversalmente per tutti i settori. Dall'esperienza è emerso che non è opportuno differenziare le regole di etichettatura a seconda della categoria di prodotti vitivinicoli. Le stesse regole dovrebbero applicarsi a tutte le varie categorie di vino, compresi i prodotti importati. In particolare, dovrebbero permettere l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate determinate condizioni circa la veridicità delle indicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo.

(39) L'esistenza e la creazione di organizzazioni di produttori continua tuttora a contribuire al soddisfacimento dei bisogni nel settore vitivinicolo quali definiti a livello comunitario. La loro utilità è funzione della portata e dell'efficacia dei servizi che offrono ai loro aderenti. Lo stesso vale per le organizzazioni interprofessionali. Per questo è opportuno che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni che rispondono a determinate condizioni definite a livello comunitario.

(40) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, la portata di queste decisioni dovrebbe escludere le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(41) La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione, dovrebbe permettere in linea di massima di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli obblighi internazionali assunti dalla Comunità, in particolare quelli derivanti dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(42) Il controllo dei flussi commerciali è soprattutto un'attività amministrativa che va gestita in modo flessibile. Ne consegue che la decisione relativa alle condizioni di rilascio di titoli dovrebbe essere adottata dalla Commissione, stante la necessità di disporre di titoli di importazione ed esportazione ai fini della gestione dei mercati, in particolare ai fini della sorveglianza sulle importazioni dei prodotti in oggetto. È tuttavia opportuno

---

[14] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

che il presente regolamento stabilisca le condizioni generali che disciplinano i titoli suddetti.

(43) L'istituzione di un regime di titoli di importazione e di esportazione comporta anche l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'effettiva realizzazione delle transazioni per le quali sono rilasciati i titoli.

(44) Il regime dei dazi all'importazione consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovranno essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(45) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti in particolare alle importazioni di succhi di uve e mosti di uve, l'importazione di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, in presenza di determinate condizioni.

(46) Per garantire il corretto funzionamento del mercato del vino e in particolare per evitare turbative del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime del perfezionamento attivo e passivo. Perché sia efficace, di solito questo tipo di strumento di gestione del mercato deve essere applicato rapidamente. È pertanto opportuno affidare le relative competenze alla Commissione.

(47) È necessario che i prodotti importati dai paesi terzi siano assoggettati alle norme comunitarie relative alle categorie di prodotti, all'etichettatura e alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Gli stessi prodotti devono essere accompagnati da un bollettino di analisi.

(48) A determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di indire e gestire i contingenti tariffari previsti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio.

(49) Le eccedenze di produzione di vino nella Comunità sono state aggravate a causa di violazioni del divieto provvisorio di nuovi impianti. Nella Comunità esiste quindi un numero consistente di impianti illegittimi che costituisce una fonte di concorrenza sleale e acuisce i problemi del settore.

(50) Per quanto riguarda gli impianti illegittimi, occorre distinguere tra le superfici piantate prima e dopo il 1° settembre 1998, sotto il profilo degli obblighi dei produttori relativi a tali superfici.

(51) Attualmente gli impianti illegittimi realizzati prima del 1° settembre 1998 non sono soggetti ad alcun obbligo di estirpazione. È opportuno istituire l'obbligo, per i produttori in questione, di mettersi in regola mediante il versamento di una tassa. Se tuttavia le superfici non sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, è opportuno imporre ai produttori l'obbligo di estirpare a loro spese i relativi vigneti. La mancata osservanza di tale obbligo di estirpazione dovrebbe comportare il pagamento di sanzioni pecuniarie.

(52) In base alla sanzione prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999, le superfici piantate in violazione del relativo divieto dopo la data del 1° settembre 1998 devono essere estirpate. La mancata osservanza di tale obbligo di estirpazione dovrebbe comportare il pagamento di sanzioni pecuniarie.

(53) In attesa della regolarizzazione e dell'applicazione delle misure di estirpazione, è opportuno disporre che i vini ottenuti da superfici piantate in violazione del divieto di impianto e non regolarizzate a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 non possano essere immessi sul mercato tranne se destinati alla distillazione a spese del produttore. Per un migliore controllo dell'osservanza di questa norma rispetto a quanto avvenuto finora è necessario richiedere ai produttori la presentazione di contratti di distillazione.

(54) Se il divieto provvisorio di nuovi impianti ha inciso in una certa misura sull'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del vino, nello stesso tempo ha però ostacolato i produttori competitivi che desiderano rispondere in maniera flessibile all'aumento della domanda.

(55) Poiché l'equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2013, data a partire dalla quale sarà tuttavia necessario levarlo definitivamente per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato.

(56) La vigente autorizzazione di nuovi impianti per le piante madri per marze, per le misure di ricomposizione o di esproprio, nonché per la sperimentazione viticola non risulta aver perturbato indebitamente il mercato vitivinicolo e andrebbe pertanto conservata, sia pure con i necessari controlli.

(57) È opportuno continuare a concedere diritti di reimpianto se i produttori si impegnano a estirpare superfici equivalenti, in quanto l'effetto di tali impianti sulla produzione tende ad essere nullo.

(58) Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare il trasferimento dei diritti di reimpianto tra aziende, sottoponendolo a controlli rigorosi, purché il trasferimento si inserisca nella politica della qualità, riguardi le superfici destinate a piante madri per marze o sia connesso al trasferimento di una parte dell'azienda. I trasferimenti dovrebbero essere limitati al territorio dello stesso Stato membro.

(59) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo e promuovere un uso efficiente dei diritti di impianto, attenuando in tal modo ulteriormente l'effetto delle restrizioni provvisorie sugli impianti, è opportuno mantenere in vita un sistema di riserve nazionali o regionali.

(60) È opportuno che gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella gestione delle riserve, fatti salvi i necessari controlli, per poter adeguare opportunamente alle esigenze locali l'uso dei diritti di impianto di dette riserve; gli Stati membri dovrebbero avere tra l'altro la possibilità di acquistare diritti di impianto, di approvvigionare la riserva e di vendere i diritti facenti parte della riserva. A tal fine è opportuno continuare a permettere loro di non applicare il sistema della riserva se sono in grado di dimostrare che già dispongono di un sistema efficace di gestione dei diritti di impianto.

(61) La concessione di vantaggi specifici ai giovani produttori di vino può agevolare non solo il loro insediamento, ma anche l'adeguamento strutturale delle rispettive aziende dopo la fase iniziale di insediamento; per questo tali produttori dovrebbero essere ammessi a beneficiare gratuitamente di diritti di impianto provenienti dalla riserva.

(62) Per garantire un uso ottimale delle risorse e per migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda, i diritti di impianto dovrebbero essere utilizzati dai titolari entro termini ragionevoli o, in caso contrario, essere assegnati o riassegnati alle riserve. Per gli stessi motivi, i diritti presenti nelle riserve dovrebbero essere attribuiti entro termini ragionevoli.

(63) La produzione di vino degli Stati membri che non superano i 25 000 ettolitri all'anno non ha un'incidenza significativa sull'equilibrio del mercato. È pertanto opportuno esentare tali Stati membri dal divieto provvisorio di nuovi impianti, ma anche escluderli dal beneficio del regime di estirpazione.

(64) Appare opportuno istituire un regime di estirpazione quale ulteriore misura di accompagnamento per creare un settore in sintonia con le condizioni del mercato. Ai produttori che ritengono che le condizioni in certe zone non permettano una produzione redditizia è opportuno dare la possibilità di ridurre i costi e abbandonare definitivamente la produzione viticola in tali zone, autorizzandoli a esercitare attività alternative sulle parcelle corrispondenti, oppure ad abbandonare del tutto la produzione agricola.

(65) L'esperienza ha insegnato che lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare l'estirpazione dietro versamento di un premio si rischia di vanificare l'efficacia della misura e del relativo impatto sull'offerta. Pertanto, contrariamente al regime in vigore, è importante che in linea di massima tutti i produttori abbiano accesso al regime di estirpazione ed abbiano solo il diritto di decidere se farvi ricorso, beneficiando, in tal caso, di un premio per ettaro di vigneto estirpato.

(66) È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi, l'entità del premio di estirpazione specifico per il loro territorio, entro determinati limiti stabiliti dalla Commissione.

(67) Per garantire che alle zone estirpate sia riservato un trattamento responsabile, occorre subordinare il diritto al premio al rispetto delle norme ambientali in vigore da parte dei produttori interessati. In caso di mancata osservanza di tali norme occorre ridurre in proporzione il premio di estirpazione.

(68) Per evitare problemi ambientali è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di escludere l'estirpazione dei vigneti situati nelle zone di montagna e in forte pendenza, nonché in caso di problemi ambientali imputabili a condizioni specifiche. È opportuno che gli Stati membri possano cessare l'estirpazione quando la superficie totale estirpata ha raggiunto il 10% della loro superficie vitata.

(69) La superficie agricola precedentemente vitata, dopo l'estirpazione dovrebbe essere ammessa a beneficiare del regime di pagamento unico e percepire l'importo medio regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato, che, per motivi di bilancio, non dovrebbe superare i 350 EUR/ha.

(70) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tuttavia, le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di aiuti nazionali per gli stessi fini.

(71) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è auspicabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo. Queste informazioni dovrebbero basarsi sui catasti viticoli esistenti. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per misure di ristrutturazione e riconversione esclusivamente agli Stati che hanno comunicato l'inventario.

(72) Per disporre delle informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche e amministrative è opportuno che i produttori di uve destinate alla vinificazione, di mosto di uve e di vino presentino una dichiarazione di vendemmia. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia immessi in commercio. I produttori di mosto e di vino e i commercianti diversi dai rivenditori al minuto dovrebbero avere l'obbligo di dichiarare le scorte di mosto e di vino che detengono.

(73) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno disporre che tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento che circolano nella Comunità siano scortati da un documento di accompagnamento.

(74) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15].

(75) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[16].

(76) Gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(77) Per garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento è necessario prevedere l'esecuzione di controlli e l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza di tali obblighi. È quindi opportuno conferire alla Commissione la competenza di stabilire le relative regole, comprese quelle relative al recupero di pagamenti indebitamente effettuati e agli obblighi di rendicontazione degli Stati membri.

---

15 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

16 GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(78) È necessario che la responsabilità di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento spetti alle autorità degli Stati membri; occorre adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e garantire tale osservanza.

(79) Ai fini dell'inserimento del settore vitivinicolo nel regime di pagamento unico è opportuno che tutte le superfici viticole attivamente coltivate diventino ammissibili al regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[17].

(80) È necessario che i viticoltori stabiliti in Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia e Ungheria beneficino dell'inserimento del settore del vino nel regime di pagamento unico alle stesse condizioni dei viticoltori della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. Per questo motivo il settore del vino non dovrebbe essere assoggettato, all'interno del regime di pagamento unico, allo schema di incrementi previsto dall'articolo 143 *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(81) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi[18], il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno[19] e il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(82) La transizione dalla disciplina del regolamento (CE) n. 1493/1999 e degli altri regolamenti relativi al settore vitivinicolo a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Appare necessario dare alla Commissione la facoltà di adottare le necessarie misure transitorie per far fronte a questa eventualità. È altresì opportuno autorizzare la Commissione a risolvere determinati problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la produzione e la commercializzazione dei seguenti prodotti:

---

17 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

18 GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

19 GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004.

Codice NC	Designazione delle merci
0806 10 90	Uve fresche diverse da quelle da tavola
2009 61 2009 69	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
2206 00 10	Vinello
2209 00 11	Aceto di vino
2209 00 19	
2307 00 11	Fecce di vino
2307 00 19	
2308 90 11	Vinaccia
2308 90 19	

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 il presente regolamento prevede:

a) misure di sostegno;

b) misure regolamentari;

c) regole in materia di scambi con i paesi terzi;

d) regole che disciplinano il potenziale produttivo.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti nell'allegato I.

TITOLO II
MISURE DI SOSTEGNO

Capo I
Programmi di sostegno

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 3
Campo di applicazione

Il presente capo reca le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso

programmi nazionali di sostegno (in appresso: "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 4
Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono conformi al diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.

2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e procurano che essi siano elaborati e attuati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

3. Non è concesso alcun sostegno:

   a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

   b) alle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

SEZIONE 2
PROGRAMMI DI SOSTEGNO

Articolo 5
Presentazione dei programmi di sostegno

1. Gli Stati membri produttori elencati nell'allegato II presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 30 aprile 2008, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo.

   Le misure di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.

   Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma rispondente alle sue peculiarità regionali.

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

   Se tuttavia il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto. Il programma riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il disposto del paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

Articolo 6

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b) i risultati delle consultazioni tenute;

c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d) uno scadenzario di attuazione delle misure;

e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, in conformità dei massimali indicati nell'allegato II;

f) la prova della compatibilità e della coerenza tra le varie misure del programma;

g) i criteri e gli indici quantitativi da utilizzare a fini di sorveglianza e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi;

h) i criteri e gli indici da utilizzare per verificare che i programmi di sostegno siano presentati e attuati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori;

i) disposizioni in materia di controlli e sanzioni;

j) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l'attuazione del programma.

Articolo 7

Misure ammissibili

I programmi di sostegno contengono misure di promozione sui mercati dei paesi terzi in conformità dell'articolo 9.

Essi contemplano inoltre almeno una delle seguenti misure:

a) ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

b) vendemmia verde;

c) fondi di mutualizzazione;

d) assicurazione del raccolto.

Articolo 8

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell'allegato II.

2. Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misure (co)finanziate dalla Comunità nell'ambito dei programmi di sostegno.

4. In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 9 e 13 gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.

   L'intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al (co)finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.

SEZIONE 3
MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICHE

Articolo 9
Promozione sui mercati dei paesi terzi

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione del vitigno.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere:

   a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;

   b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

   c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica;

   d) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

   e) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

4. Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50% della spesa ammissibile.

5. Gli Stati membri riservano alle misure di promozione sui mercati dei paesi terzi perlomeno le risorse finanziarie comunitarie fissate nell'allegato II. Le risorse finanziarie riservate a questo scopo non sono disponibili per altre misure.

Articolo 10

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 100.

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti attività:

   a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

   b) la diversa collocazione/trapianto di vigneti;

   c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

   Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti viene erogato nelle forme seguenti:

   a) indennizzo dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

   b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5. L'indennizzo delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

   a) in deroga alle disposizioni del capo II del titolo V, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto, ovvero fino al 31 dicembre 2013 al massimo;

   b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

Articolo 11

Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa parcella vitata.

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro, di importo da stabilirsi dallo Stato membro.

L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore ai massimali di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 12
Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 13
Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, eventi atmosferici, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario comunitario non superiore:

   a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da eventi atmosferici assimilabili alle calamità naturali;

   b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

      – delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da eventi atmosferici,

      – delle perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore ottiene in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 14
Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei cinque anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 3-7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei citati articoli.

Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/3003, occorre stabilire norme che disciplinano la riduzione o il recupero, parziali o totali, del sostegno da parte dello Stato membro interessato.

SEZIONE 4
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15
Relazioni e valutazione

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno durante l'anno precedente.

   Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell'ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 9.

2. Entro il 1° marzo 2011 e per la seconda volta entro il 1° marzo 2014 gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l'efficienza.

   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 9.

Articolo 16
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) il formato della presentazione dei programmi di sostegno;

b) le norme relative alle modifiche dei programmi di sostegno adottate dopo la loro entrata in applicazione;

c) le modalità di applicazione delle misure previste dagli articoli 9-13;

d) le condizioni alle quali occorre comunicare e pubblicizzare l'assistenza fornita attraverso risorse finanziarie della Comunità;

e) modalità in materia di rendicontazione.

Capo II
Trasferimenti di risorse finanziarie

Articolo 17
Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale

1. A partire dall'esercizio di bilancio 2009, gli importi fissati al paragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:
   - 2009: 100 Mio EUR,
   - 2010: 150 Mio EUR,
   - 2011: 250 Mio EUR,
   - 2012: 300 Mio EUR,
   - 2013: 350 Mio EUR,
   - a partire dal 2014: 400 Mio EUR.

3. Gli importi fissati al paragrafo 2 sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell'allegato III.

TITOLO III
MISURE REGOLAMENTARI

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 18
Classificazione delle varietà di viti

1. Gli Stati membri classificano le varietà di viti per la produzione di vino che possono essere piantate, ripiantate e sovrinnestate sul loro territorio.

   Tutte le varietà classificate appartengono alla specie *Vitis vinifera* o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere *Vitis*.

2. Gli Stati membri non classificano per la produzione di vino le seguenti varietà di viti:

a) Noah;

b) Othello;

c) Isabelle;

d) Jacquez;

e) Clinton e

f) Herbemont.

3. L'impianto, il reimpianto e l'innesto di varietà di viti non classificate come varietà di uve da vino sono permessi solo per scopi di ricerca scientifica e sperimentali.

4. Le superfici attualmente piantate con varietà di viti non classificate come varietà di uve da vino sono estirpate, tranne nei casi in cui la loro produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

5. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi 3 e 4.

6. L'estirpazione delle varietà di viti eliminate dalla classificazione ha luogo entro 15 anni dalla loro eliminazione.

Articolo 19

Produzione e commercializzazione

1. I prodotti elencati nell'allegato IV elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di viti classificate come varietà di uve da vino nella classificazione redatta dagli Stati membri in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

2. Nella Comunità si possono utilizzare le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell'allegato IV solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.

La Commissione può decidere di aggiungere categorie di prodotti vitivinicoli a quelle elencate nell'allegato IV.

3. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di viti elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato IV, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Capo II
Pratiche enologiche e restrizioni

Articolo 20
Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili, nonché la procedura con la quale la Commissione può decidere in merito alle pratiche e alle restrizioni applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 21
Pratiche enologiche e restrizioni

1. Per la produzione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario.

   Il disposto del primo comma non si applica:

   a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

   b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti.

3. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VI.

4. È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell'allegato VI.

5. Tuttavia, ai prodotti disciplinati dal presente regolamento elaborati per l'esportazione si applicano le pratiche enologiche e le restrizioni riconosciute dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e non le pratiche enologiche autorizzate dalla Comunità e le relative restrizioni.

   I produttori sono tenuti a comunicare tale produzione agli Stati membri, i quali verificano il rispetto dell'obbligo di esportazione.

Articolo 22
Pratiche enologiche più rigorose decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario per i vini prodotti sul loro territorio, se desiderano rafforzare la protezione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni ed esclusioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 23
Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni

1. Fatte salve le pratiche enologiche relative all'arricchimento, all'acidificazione e alla disacidificazione elencate nell'allegato V e le restrizioni elencate nell'allegato VI, l'autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Articolo 24
Criteri per l'autorizzazione

Per l'autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, la Commissione:

a) si basa sulle pratiche enologiche riconosciute dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) tiene conto della protezione della salute umana;

c) valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;

d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 25
Metodi di analisi

I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli riconosciuti e pubblicati dall'OIV. In assenza di metodi o di regole riconosciuti dall'OIV e in assenza di pertinenti metodi e regole comunitarie, detti metodi e dette regole sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Articolo 26
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati III e IV sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini spumanti;

b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;

c) fatto salvo il disposto dell'allegato VI, sezione C, le disposizioni che disciplinano il taglio dei mosti e dei vini;

d) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;

e) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;

f) le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso dei prodotti non conformi al disposto dell'articolo 21 ed eventuali deroghe alle condizioni di tale articolo, nonché la fissazione di criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi individuali;

g) le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e l'uso dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente capo diverse da quelle stabilite dall'articolo 21, oppure non conformi alle disposizioni di applicazione del presente capo.

Capo III
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

SEZIONE 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 27
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino spumante gassificato, un vino frizzante o un vino di uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:

      i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

      ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

      iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

b) "indicazione geografica ", l'indicazione di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino spumante gassificato, un vino frizzante o un vino di uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:

i) la cui qualità, la cui notorietà e le cui caratteristiche sono attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;

iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

2. I nomi tradizionali sono considerati una denominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii).

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità alle norme stabilite nel presente capo.

SEZIONE 2
DOMANDA DI PROTEZIONE

Articolo 28
Contenuto delle domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2;

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione applicabili alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare comporta:

a) una descrizione del vino e delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;

b) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino;

c) la delimitazione della relativa zona geografica;

d) le rese massime per ettaro;

e) un'indicazione della o delle varietà di viti da cui il vino è ottenuto;

f) gli elementi che evidenziano il legame con la qualità, la notorietà o le caratteristiche e con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;

g) le condizioni applicabili previste da disposizioni legislative comunitarie, nazionali o, se del caso, stabilite dalle organizzazioni interprofessionali, che in ogni caso sono compatibili con il diritto comunitario in generale;

h) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Articolo 29

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all'articolo 28, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 30

Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2. I produttori possono presentare domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

SEZIONE 3
PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLA PROTEZIONE

Articolo 31
Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 27, di vini originari della Comunità sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.

2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

3. Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione è conforme alle condizioni stabilite dal presente capo.

   Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi, dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, come pure nell'eventualità che sia incompatibile con il diritto comunitario in generale.

5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro adotta una decisione favorevole con la quale conferisce una protezione nazionale provvisoria, che acquista efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione alla Commissione, a norma del paragrafo 7. Lo Stato membro pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione su internet.

6. Lo Stato membro provvede alla pubblicazione delle decisioni di cui al paragrafo 5 e garantisce che ogni persona fisica o giuridica sul suo territorio avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso.

7. Per ogni decisione favorevole di cui al paragrafo 5 adottata, lo Stato membro trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente:

   a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

   b) il documento unico di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d);

   c) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento;

   d) il riferimento alla pubblicazione di cui al paragrafo 6.

   I suddetti documenti sono presentati in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

8. La protezione nazionale transitoria di cui al paragrafo 5 cessa alla data di adozione di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 34.

9. Gli Stati membri istituiscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi con il presente articolo al più tardi il 1° agosto 2009.

Articolo 32
Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 31, paragrafo 7, soddisfano le condizioni stabilite dal presente capo.

2. Se ritiene soddisfatte le condizioni del presente capo, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all'articolo 31, paragrafo 5.

   In caso contrario, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, si decide di respingere la domanda.

Articolo 33
Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 34
Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo e sia in generale compatibile con il diritto comunitario, oppure decide di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

SEZIONE 4
CASI SPECIFICI

Articolo 35
Omonimi

1. Un nome omonimo di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta può beneficiare della protezione in quanto denominazione di origine o indicazione geografica purché sia sufficientemente diverso dal nome protetto, per evitare che i consumatori siano indotti in errore quanto alla vera origine geografica dei vini di cui trattasi.

2. Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, se una varietà di vite classificata come varietà di uve da vino contiene o è costituita da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, il nome della varietà di vite non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 36
Motivi di rigetto della protezione

1. I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

   Ai fini del presente regolamento, si intende per "nome diventato generico" il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità.

   Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

   a) della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo;

   b) delle pertinenti disposizioni legislative nazionali o comunitarie.

2. Un nome non può essere protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 37
Relazione con i marchi commerciali

1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 38, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, che sia stato chiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio[20] o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio[21].

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

SEZIONE 5
PROTEZIONE E CONTROLLO

Articolo 38
Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità al relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità al relativo disciplinare sono protette contro:

   a) ogni uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto,

      – da parte di prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure

      – nella misura in cui tale uso sfrutta la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

   b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni in simili;

   c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

---

[20] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.
[21] GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegittimo di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 39
Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

Articolo 40
Autorità di controllo competenti

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri possono designare le organizzazioni interprofessionali che offrono garanzie adeguate di obiettività e imparzialità e affidare loro l'esecuzione dei suddetti controlli.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo siano assoggettati a un sistema di controlli.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità o le organizzazioni designate di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

Articolo 41
Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

   a) una o più delle autorità o organizzazioni di cui all'articolo 40, o da

   b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

   I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, o da

b) uno o più organismi di certificazione, o da

c) una o più organizzazioni interprofessionali.

3. Gli organismi di certificazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

4. Le autorità o organizzazioni di cui ai paragrafi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 42
Modifiche del disciplinare

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 30 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, lettera c). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, *mutatis mutandis,* gli articoli 31-34. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, viene decisa l'approvazione o il rigetto della domanda senza ricorrere alla procedura prevista dagli articoli 32, paragrafo 2, e 33 e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest'ultimo si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull'approvazione della modifica proposta.

Articolo 43
Cancellazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della

protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Gli articoli da 31 a 34 si applicano per analogia.

Articolo 44
Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini protette in virtù dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 39.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1:

   a) i fascicoli tecnici di cui all'articolo 28, paragrafo 1;

   b) la decisione nazionale con indicazione della loro validità.

3. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2010 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per radiare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 39.

4. In deroga all'articolo 43, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, ed entro il 31 dicembre 2013, su iniziativa della Commissione può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non sono rispettate le condizioni richieste per la protezione.

SEZIONE 6
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 45
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Dette modalità possono includere, in particolare, deroghe alle norme stabilite dal presente capo per le domande pendenti di protezione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche.

Articolo 46
Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

Capo IV
Etichettatura

Articolo 47
Definizione

Ai fini del presente regolamento per "etichettatura" si intendono le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.

Articolo 48
Applicabilità delle regole trasversali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio[22], la direttiva 75/106/CEE del Consiglio[23] e la direttiva 89/104/CEE si applicano all'etichettatura dei prodotti ivi contemplati.

Articolo 49
Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura dei prodotti elencati nell'allegato IV, punti da 1 a 9 e punto 13, commercializzati nella Comunità o destinati all'esportazione, contiene le seguenti indicazioni obbligatorie:

   a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato IV;

   b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

      – l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e

      – il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

   c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

   d) l'indicazione della provenienza del vino;

   e) l'indicazione dell'imbottigliatore;

   f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome protetto di una denominazione di origine o di una indicazione geografica.

---

22 GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.
23 GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull'etichetta figura una denominazione nazionale specifica disciplinata da disposizioni legislative nazionali;

b) se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sull'etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta.

Articolo 50
Indicazioni facoltative

L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, può contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a) l'annata;

b) il nome di uno o più vitigni;

c) termini che indicano il contenuto di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, menzioni tradizionali diverse dalla denominazione di origine e dall'indicazione geografica, che designano il metodo di produzione o di invecchiamento oppure le caratteristiche, il colore, il tipo di luogo del vino di cui trattasi;

e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione.

Articolo 51
Lingue

Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 49, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

Tuttavia, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o la denominazione nazionale specifica figura sull'etichetta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di cui è originario il vino.

Articolo 52
Attuazione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i vini non etichettati in conformità al presente capo non siano immessi sul mercato o che siano ritirati dal mercato.

Articolo 53
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) modalità per l'indicazione della provenienza del vino;

b) le condizioni d'uso delle indicazioni facoltative elencate nell'articolo 50;

c) modalità relative alle menzioni tradizionali ai fini della designazione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

d) il controllo delle indicazioni relative all'annata e al vitigno figuranti in etichetta.

Capo V
Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali

Articolo 54
Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono quale organizzazione di produttori ogni persona giuridica che soddisfa le seguenti condizioni:

a) è costituita da produttori di prodotti disciplinati dal presente regolamento;

b) è costituita su iniziativa dei produttori;

c) persegue una finalità specifica, che può riguardare in particolare le attività seguenti:

   i) adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorarla;

   ii) promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;

   iii) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione;

   iv) ridurre i costi di produzione e di gestione del mercato e stabilizzare i prezzi alla produzione;

   v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;

   vi) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

   vii) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato;

d) lo statuto dell'organizzazione impone ai membri, in particolare, di:

i) applicare le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di trasmissione di informazioni relative alla produzione e in materia di produzione, di commercializzazione e di protezione dell'ambiente;

ii) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l'andamento del mercato;

iii) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell'organizzazione;

e) ha presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento quale organizzazione di produttori in virtù del presente regolamento, che contiene i seguenti elementi:

i) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

ii) la prova di essere composta da un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iii) la prova di riunire un volume minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iv) la prova di essere in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell'offerta;

v) la prova di permettere effettivamente ai soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Articolo 55
Organizzazioni interprofessionali

Gli Stati membri riconoscono quale organizzazione interprofessionale ogni persona giuridica che soddisfi le seguenti condizioni:

a) è composta da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

b) è costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

c) tenendo conto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori, svolge una o più delle attività seguenti, in una o più regioni della Comunità, finalizzate a:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv) sfruttare appieno il potenziale produttivo;

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente;

vi) fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

vii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dei suoli e delle acque;

viii) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

ix) incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo irresponsabili;

x) realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi;

xi) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della vinificazione e della commercializzazione;

xii) valorizzare, tutelare e promuovere il potenziale dell'agricoltura biologica, nonché i marchi di qualità, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette;

d) ha presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale in virtù del presente regolamento, nella quale contiene i seguenti elementi:

i) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a c);

ii) la prova che l'organizzazione svolge la propria attività in una o più regioni del territorio in cui opera;

iii) la prova che l'organizzazione rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

iv) la prova che l'organizzazione non è attiva nella produzione, nella trasformazione o nella commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 56
Procedura di riconoscimento

1. Le domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali sono presentate ed esaminate nello Stato membro in cui l'organizzazione ha sede.

2. Gli Stati membri decidono se concedere o rifiutare il riconoscimento all'organizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 57
Regole di commercializzazione

1. Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori, in particolare in attuazione di decisioni

adottate dalle organizzazioni interprofessionali, possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, a condizione che si tratti di regole relative alla messa in riserva dei prodotti o alla loro immissione graduale sul mercato.

Tali regole:

a) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e comunitari necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

Articolo 58
Monitoraggio

Gli Stati membri:

a) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori e interprofessionali, delle condizioni applicabili al riconoscimento previste dagli articoli 54 e 55;

b) revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori e interprofessionali che non rispettano più le relative condizioni e impongono loro sanzioni in caso di inadempienza od irregolarità.

Articolo 59
Comunicazione

Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni e i provvedimenti adottati in applicazione degli articoli 56, 57 e 58 nel corso dell'anno precedente.

TITOLO IV
SCAMBI CON I PAESI TERZI

Capo I
Disposizioni comuni

Articolo 60
Principi generali

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti disciplinati dal medesimo si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

   a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

   b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 61
Nomenclatura combinata

Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni e le categorie previste negli allegati I e IV, è inserita nella tariffa doganale comune.

Capo II
Titoli di importazione e di esportazione

Articolo 62
Titoli di importazione e di esportazione

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, può essere deciso di subordinare le importazioni nella Comunità o le esportazioni dalla Comunità di uno o più prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 si tiene conto della necessità di disporre di titoli per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, nel caso dei titoli di importazione, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.

Articolo 63
Rilascio dei titoli

I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, tranne qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione del capo IV.

Articolo 64
Validità dei titoli

I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 65
Cauzione

1. Salvo disposizione contraria adottata secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti entro il periodo di validità del titolo.

2. Salvo forza maggiore la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non è realizzata o è realizzata solo in parte entro il periodo di validità del titolo.

Articolo 66
Cauzione speciale

1. Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 30 per i quali l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l'esattezza di questo prezzo viene verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.

   Se il prezzo di entrata dichiarato della partita è superiore al valore forfettario di importazione, aumentato se del caso di un margine fissato a norma del paragrafo 2 che non può superare il valore forfettario di più del 10%, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all'importazione, determinata sulla base del valore forfettario di importazione.

   Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l'applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 2.

2. Se ai prodotti importati si applicano le deroghe adottate dal Consiglio, di cui all'allegato VI, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata su presentazione da parte dell'importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato

membro dell'immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.

Articolo 67
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) la fissazione di criteri per determinare il metodo di controllo da applicare;

b) i fattori da prendere in considerazione nel calcolo dei valori forfettari di importazione;

c) l'entità delle cauzioni di cui agli articoli 65 e 66 e le norme per il loro svincolo;

d) se del caso, l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione;

e) se del caso, le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli.

Capo III
Misure di salvaguardia

Articolo 68
Misure di salvaguardia

1. La Commissione adotta misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni nella Comunità, in conformità ai regolamenti (CE) n. 519/94[24] e (CE) n. 3285/94 del Consiglio[25], fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

   Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

---

24 GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
25 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

4. Ove ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, la Commissione procede nel modo seguente:

   a) nel caso in cui la misura sia stata emanata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

   b) in tutti gli altri casi, la Commissione revoca o modifica le misure di salvaguardia comunitarie.

Articolo 69

Dazi addizionali all'importazione

1. Alle importazioni di succhi di uve e mosti di uve commercializzati con la designazione di una clausola di salvaguardia speciale (SGS) nell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round si applica un dazio addizionale, fatta salva l'aliquota dei dazi di cui all'articolo 60, paragrafo 1, per evitare o reprimere gli effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a tali importazioni, nei seguenti casi:

   a) se le importazioni sono effettuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato dalla Comunità all'OMC, o

   b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un dato anno supera un determinato livello.

   Il volume di cui alla lettera b) è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato definite, se del caso, come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata.

   I prezzi cif all'importazione sono verificati rispetto ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto.

Articolo 70

Sospensione del regime di perfezionamento attivo e passivo

1. Se il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, può essere deciso, a richiesta di uno Stato membro

o per iniziativa della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, di sospendere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, la decisione al riguardo è adottata entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento può essere vietato, totalmente o parzialmente, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 71
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Capo IV
Regole applicabili alle importazioni

Articolo 72
Requisiti per le importazioni

1. Salvo disposizione contraria, prevista in particolare in accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura, di cui al titolo III, capi III e IV, e all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nella Comunità.

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche e delle restrizioni raccomandate dall'OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

   a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, nel paese da cui proviene il prodotto;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese da cui proviene il prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

Articolo 73
Contingenti tariffari

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono aperti e gestiti contingenti tariffari per l'importazione di prodotti disciplinati dal presente regolamento, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio.

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

   a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (principio "primo arrivato, primo servito");

   b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo "dell'esame simultaneo");

   c) metodo basato sulle correnti commerciali tradizionali (metodo "operatori tradizionali/nuovi arrivati").

3. Il metodo adottato per la gestione dei contingenti tariffari tiene adeguatamente conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

Articolo 74
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

b) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui alla lettera a).

TITOLO V
POTENZIALE PRODUTTIVO

Capo I
Impianti illegittimi

Articolo 75
Impianti illegittimi posteriori al 1° settembre 1998

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici su cui hanno piantato viti posteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2. In attesa dell'estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. A partire dal 1° gennaio 2009 gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza, ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

4. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici piantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 1° settembre 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1.

5. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2013, fissata dall'articolo 80, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 76
Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegittimi anteriori al 1° settembre 1998

1. Entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici su cui hanno piantato viti anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

   Il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate in conformità alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

4. I produttori estirpano a loro spese le superfici piantate irregolarmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo.

Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.

5. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le superfici piantate a vite anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;

b) le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi, ai sensi del paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1° marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione del paragrafo 4, primo comma.

6. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2013, fissata dall'articolo 80, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 77
Distillazione

1. Gli Stati membri richiedono ai produttori la presentazione di contratti di distillazione quale prova delle distillazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 76, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri verificano l'esistenza dei contratti di distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all'obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.

Articolo 78
Misure di accompagnamento

Le superfici di cui all'articolo 75, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 76, paragrafo 1, primo comma, non regolarizzate non beneficiano di misure di sostegno nazionali o comunitarie.

Articolo 79
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) modalità circa gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, comprese eventuali riduzioni delle dotazioni di bilancio di cui all'allegato II in caso di inadempienza;

b) modalità circa le sanzioni che gli Stati membri sono tenuti a imporre in caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dagli articoli 75, 76 e 77.

Capo II
Regime transitorio dei diritti di impianto

Articolo 80
Divieto transitorio di impianto di viti

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, in particolare del paragrafo 3, è vietato fino al 31 dicembre 2013 l'impianto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

2. Fino al 31 dicembre 2013 è vietato anche il sovrainnesto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:

   a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell'articolo 81;

   b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell'articolo 82;

   c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 83 e 84.

4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.

5. Gli articoli da 81 a 86 si applicano fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 81
Diritti di nuovo impianto

1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

   a) destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di disposizioni legislative nazionali;

   b) destinate a scopi di sperimentazione;

   c) destinate alla coltura di piante madri per marze;

   d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2. I diritti di nuovo impianto sono:

   a) attivati dal produttore a cui sono concessi;

b) utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi;

c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Articolo 82
Diritti di reimpianto

1. Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

   Tuttavia, non possono essere concessi diritti di reimpianto per le superfici che hanno beneficiato di un premio di estirpazione in conformità del capo III.

2. Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state piantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.

3. I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4. I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

   a) se una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;

   b) se le superfici di quest'altra azienda sono destinate:

   – alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, o

   – alla coltura di piante madri per marze.

   Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle deroghe di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano *mutatis mutandis* ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell'ambito di disposizioni legislative comunitarie o nazionali preesistenti.

7. I diritti di reimpianto concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Articolo 83

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fino al 31 dicembre 2013.

3. Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:

   a) i diritti di nuovo impianto;

   b) i diritti di reimpianto;

   c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.

4. I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti del presente capo.

   Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 84

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1. Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire dalla riserva:

   a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale, che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure

   b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

   Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo di cui alla lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall'articolo 80, paragrafi 1 e 2.

2. Nell'utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri procurano che:

   a) l'ubicazione, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

   b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3. I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4. I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

   Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

Articolo 85
De minimis

Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole.

Articolo 86
Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l'andamento del potenziale produttivo.

Articolo 87
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell'applicazione delle disposizioni del presente capo;

b) la coesistenza di vigneti a norma dell'articolo 82, paragrafo 2;

c) l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 84, paragrafo 5.

Capo III
Regime di estirpazione

Articolo 88
Campo di applicazione e definizione

1. Il presente capo stabilisce le condizioni alle quali i viticoltori beneficiano di un premio per l'estirpazione dei vigneti (in appresso "premio di estirpazione").

2. Ai fini del presente capo per "estirpazione" si intende l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una parcella vitata.

Articolo 89
Durata del regime

Il regime di estirpazione si applica fino al termine della campagna viticola 2012/2013.

Articolo 90
Condizioni di ammissibilità

Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente soddisfa le seguenti condizioni:

a) non ha beneficiato di un sostegno comunitario a favore della ristrutturazione e della riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti l'estirpazione;

b) non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell'ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati agricoli nel corso delle cinque campagne viticole precedenti l'estirpazione;

c) è coltivata;

d) non è inferiore a 0,1 ha;

e) non è stata piantata in violazione di disposizioni comunitarie o nazionali in vigore;

f) è piantata con varietà di viti classificate dagli Stati membri interessati come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

In deroga al disposto della lettera e), le superfici regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 76, paragrafo 1, del presente regolamento sono ammissibili al premio di estirpazione.

Articolo 91
Importo del premio di estirpazione

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono fissate le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere.

2. L'importo specifico del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle di cui al paragrafo 1 e in base alle rese storiche della relativa azienda.

Articolo 92
Procedura e dotazione di bilancio

1. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le autorità degli Stati membri esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.

3. La dotazione annua massima destinata al regime di estirpazione è fissata nell'allegato VII.

4. Entro il 15 novembre di ogni anno, se l'importo globale comunicato dagli Stati membri alla Commissione supera la dotazione di bilancio disponibile è fissata, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati.

5. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:

   a) per le superfici intere richieste, se la Commissione non ha fissato una percentuale a norma del paragrafo 4, oppure

   b) per le superfici ottenute previa applicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 gennaio di ogni anno, le domande accolte per regione e per fasce di resa e l'importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

6. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente:

   a) le superfici estirpate, per regione e per fasce di resa;

   b) l'importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

Articolo 93
Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei cinque anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 3-7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei citati articoli.

Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/3003, sono stabilite norme che disciplinano la riduzione o il recupero, parziale o totale, del sostegno da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 94
Esenzioni

1. Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio abbia raggiunto cumulativamente il 10% della superficie vitata totale del paese, quale indicata nell'allegato VIII, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza, in base a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente. Le superfici dichiarate inammissibili non possono tuttavia superare il 2% della superficie vitata totale di cui all'allegato VIII.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3 comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno e per la prima volta il 1° agosto 2008, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:

   a) le superfici dichiarate inammissibili;

   b) i motivi dell'inammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi 2 e 3 al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell'ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.

Articolo 95
Regime di pagamento unico

1. Gli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione ricevono, per le superfici interessate, diritti all'aiuto a norma del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Per le superfici vitate, estirpate in applicazione del presente capo, gli Stati membri fissano i diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 ad un importo pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto della corrispondente regione, in nessun caso superiore a 350 EUR/ha.

   Fino al termine della campagna viticola 2012/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, la media del pagamento unico regionale utilizzata per la fissazione dei diritti all'aiuto.

Articolo 96
De minimis

Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole.

Articolo 97
Aiuti nazionali complementari

Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione, aiuti nazionali complementari per l'estirpazione.

Articolo 98
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le tabelle relative al premio e i limiti di cui all'articolo 91;

b) modalità relative alla condizionalità;

c) i criteri per le esenzioni previste dall'articolo 94;

d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull'attuazione del regime di estirpazione, comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sulla disponibilità del regime medesimo;

e) gli obblighi di comunicazione in merito ad aiuti nazionali complementari;

f) i termini di pagamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 99
Catasto viticolo

Gli Stati membri tengono un catasto viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

Articolo 100
Inventario

Sulla base del catasto viticolo di cui all'articolo 99, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

Articolo 101
Durata del catasto viticolo e dell'inventario

Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, può essere stabilito che gli articoli 99 e 100 cessino di essere applicati in qualsiasi momento dopo il 1° gennaio 2014.

Articolo 102
Dichiarazioni obbligatorie

1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti.

2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia immessi in commercio.

3. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.

Articolo 103
Documenti di accompagnamento e registro

1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.

2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti disciplinati dal presente regolamento, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

Articolo 104
Procedura del comitato di gestione

1. Salvo se altrimenti disposto, quando il presente regolamento conferisce competenze alla Commissione, quest'ultima è assistita da un comitato di gestione.

   Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

   Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 105
Risorse finanziarie

Le misure di cui al titolo II, capo I, e al titolo V, capo III, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, eccezion fatta per le misure di cui all'articolo 95 del presente regolamento, che costituiscono pagamenti diretti agli agricoltori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 106
Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare per il controllo dell'andamento dei mercati e la loro analisi, nonché per l'osservanza degli obblighi internazionali relativi ai prodotti disciplinati dal presente regolamento.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono stabilite modalità di applicazione per determinare le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alle modalità di trasmissione o di messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.

Articolo 107
Monitoraggio

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) sotto i seguenti profili:

a) la banca dati informatizzata;

b) i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) i controlli amministrativi.

Tali procedure consentono l'ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.

Articolo 108
Controlli e sanzioni amministrative e loro comunicazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, si adottano:

a) le disposizioni relative ai controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri sono tenuti a effettuare per verificare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;

b) un sistema di irrogazione di sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempienza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento,

tenuto conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata;

c) le disposizioni relative al recupero di pagamenti effettuati indebitamente in applicazione del presente regolamento;

d) le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione dei controlli svolti e dei relativi risultati.

Articolo 109

Designazione delle autorità nazionali competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. Il laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Articolo 110

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le modalità relative al catasto viticolo di cui all'articolo 99, in particolare al suo uso per il monitoraggio e il controllo del potenziale produttivo;

b) le modalità relative all'inventario di cui all'articolo 100, in particolare al suo uso per il monitoraggio e il controllo del potenziale produttivo;

c) le modalità relative alla misurazione delle superfici;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione;

e) le dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 102;

f) i documenti di accompagnamento e il registro di cui all'articolo 103.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Modifiche

Articolo 111
Modifiche del regolamento (CE) n. 2702/1999

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2702/1999, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata,".

Articolo 112
Modifiche del regolamento (CE) n. 2826/2000

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è così modificato:

1) all'articolo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata, nonché sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche;";

2) all'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) opportunità di informare i consumatori sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche.";

3) all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"La percentuale di cui al primo comma è del 60% per le azioni di informazione sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche.".

Articolo 113
Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:

1) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38 a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure, per quanto riguarda l'olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, oppure, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, abbiano beneficiato del sostegno del mercato nel periodo rappresentativo di cui all'allegato VII, punto K, oppure, per quanto riguarda le banane, abbiano fruito di un aiuto compensativo per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui all'allegato VII, punto L, oppure, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, abbiano prodotto ortofrutticoli nel periodo rappresentativo fissato dagli Stati membri per i prodotti in questione ai sensi dell'allegato VII, punto M, oppure, per quanto riguarda il vino, abbiano ricevuto un diritto all'aiuto a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [*il presente regolamento*]*;

* GU L [...] del [...], pag. [...].";

2) all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Per il vino l'importo di riferimento è calcolato e adeguato in conformità dell'allegato VII, punto N.";

3) all'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo 1 *ter*:

"1 *ter*. Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma [dell'articolo 92, paragrafo 5,] del regolamento (CE) n. [*il presente regolamento*], la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.";

4) all'articolo 43, paragrafo 2, dopo la lettera a *quater*) è inserita la seguente:

"a *quinquies*) nel caso del vino, il numero di ettari calcolato in conformità dell'allegato VII, punto N;";

5) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture forestali o ad usi non agricoli.";

6) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Articolo 51
Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola.";

7) all'articolo 71 *quater* è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma [dell'articolo 92, paragrafo 5,] del regolamento (CE) n. [*il presente regolamento*], la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII *bis* del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.";

8) all'articolo 145, dopo la lettera d *quinquies*) è inserita la seguente:

"d *sexies*) modalità relative all'inserimento dell'aiuto per il vino nel regime di pagamento unico in conformità del regolamento (CE) n. [*il presente regolamento*];";

9) nell'allegato IV, seconda colonna, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:

"– Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative";

10) nell'allegato VII, dopo il punto M è aggiunto il seguente punto N:

"N. Vino

Il numero di ettari è pari al numero di ettari estirpati a norma del titolo V, capo III, del regolamento (CE) n. [*il presente regolamento*].

L'importo di riferimento dei diritti all'aiuto da attribuire agli agricoltori a norma del regime di estirpazione istituito dal regolamento (CE) n. [*il presente regolamento*] si ottiene moltiplicando il numero di ettari estirpati per la media regionale del valore dei diritti all'aiuto della regione considerata. L'importo da pagare non supera in nessun caso 350 EUR/ha.".

Articolo 114
Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005

All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 387/2007 del Consiglio e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. [*il presente regolamento*] del Consiglio.".

Capo II
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 115
Disposizioni transitorie

Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, possono essere adottate misure:

a) per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 al regime istituito dal presente regolamento;

b) se necessario, per risolvere problemi pratici specifici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento.

Articolo 116
Applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato

Salvo disposizione diversa del presente regolamento, eccettuati in particolare gli aiuti nazionali complementari di cui all'articolo 97, alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 117
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è abrogato. Continuano tuttavia ad applicarsi per la campagna viticola 2008/2009 le misure seguenti istituite da tale regolamento, nella misura in cui siano già state avviate o intraprese dai produttori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento quali misure ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999:

a) le misure di cui al titolo II, capi II e III (premi per l'abbandono e ristrutturazione e riconversione);

b) le misure di cui al titolo III (meccanismi di mercato);

c) le misure di cui all'articolo 63 del titolo VII (restituzioni all'esportazione).

Articolo 118
Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2008, eccettuati gli articoli da 5 a 8 che si applicano a decorrere dal 30 aprile 2008.

Il titolo V, capo II, si applica fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

Definizioni generali

1. **"Campagna viticola":** la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento, che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Definizioni riguardanti la vite

2. **"Estirpazione":** l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una parcella vitata.

3. **"Impianto":** la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

4. **"Sovrainnesto":** l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

5. **"Uve fresche":** il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

6. **"Mosto di uve fresche mutizzato con alcole"**, il prodotto:

   a) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol;

   b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma:

      – di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol,

      – o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.

7. **"Succo di uve",** il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

   a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

   b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. **"Succo di uve concentrato":** il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20° C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

   Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

9. **"Fecce di vino":**

   a) il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

   b) il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);

   c) il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

   d) il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

10. **"Vinaccia":** il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

11. **"Vinello":** il prodotto ottenuto:

    a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o

    b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

12. **"Vino alcolizzato",** il prodotto:

    a) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol;

    b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo;

    c) avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

Definizioni riguardanti il titolo alcolometrico

13. **"Titolo alcolometrico volumico effettivo":** il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20° C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

14. **"Titolo alcolometrico volumico potenziale":** il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20° C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15. **"Titolo alcolometrico volumico totale":** la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

16. **"Titolo alcolometrico volumico naturale":** il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

17. **"Titolo alcolometrico massico effettivo":** il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

18. **"Titolo alcolometrico massico potenziale":** il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.

19. **"Titolo alcolometrico massico totale":** la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

ALLEGATO II

Dotazione dei programmi di sostegno e importo minimo per le misure di promozione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 5

migliaia di EUR

Esercizio di bilancio	2009		2010		2011		2012		2013		2014		A partire dal 2015	
	Totale	di cui promoz.	Totale	di cui promoz.	Totale	di cui promoz.	Totale	di cui promoz.	Totale	di cui promoz.	Totale	di cui promoz.	Totale	di cui promoz.
BG	13 018	2 839	17 874	2 839	17 510	2 839	17 631	2 839	17 389	2 839	17 348	2 839	17 206	2 839
CZ	1 672	471	2 245	471	2 202	471	2 217	471	2 188	471	2 183	471	2 166	471
DE	19 116	4 692	25 998	4 692	25 482	4 692	25 654	4 692	25 310	4 692	25 253	4 692	25 052	4 692
EL	11 246	2 395	15 468	2 395	15 152	2 395	15 257	2 395	15 046	2 395	15 011	2 395	14 888	2 395
ES	191 998	32 276	268 234	32 276	263 721	32 276	266 194	32 276	262 992	32 276	262 942	32 276	260 735	32 276
FR	153 191	31 946	211 042	31 946	206 703	31 946	208 149	31 946	205 257	31 946	204 774	31 946	203 087	31 946
IT	164 385	29 063	228 966	29 063	224 789	29 063	226 717	29 063	223 826	29 063	223 612	29 063	221 737	29 063
CY	1 506	289	2 086	289	2 043	289	2 057	289	2 028	289	2 023	289	2 006	289
LU	287	65	393	65	385	65	387	65	382	65	381	65	378	65
HU	12 432	2 659	17 095	2 659	16 745	2 659	16 862	2 659	16 628	2 659	16 590	2 659	16 454	2 659
MT	141	37	191	37	188	37	189	37	186	37	186	37	184	37
AT	6 711	1 604	9 147	1 604	8 965	1 604	9 026	1 604	8 904	1 604	8 883	1 604	8 812	1 604
PT	31 504	6 294	43 532	6 294	42 630	6 294	42 930	6 294	42 329	6 294	42 229	6 294	41 878	6 294
RO	22 894	4 329	31 752	4 329	31 107	4 329	31 338	4 329	30 905	4 329	30 840	4 329	30 582	4 329
SI	2 259	557	3 071	557	3 010	557	3 030	557	2 990	557	2 983	557	2 959	557
SK	1 497	465	1 989	465	1 953	465	1 965	465	1 940	465	1 936	465	1 922	465
UK	133	19	187	19	183	19	184	19	182	19	181	19	180	19

ALLEGATO III

Dotazione per le misure di sviluppo rurale

(articolo 17, paragrafo 3)

migliaia di EUR

Esercizio finanziario	2009	2010	2011	2012	2013	a partire dal 2014
BG	2 024	3 035	5 059	6 071	7 083	8 094
CZ	239	358	597	716	836	955
DE	2 868	4 301	7 169	8 603	10 037	11 470
EL	1 759	2 639	4 399	5 278	6 158	7 038
ES	30 361	45 542	75 903	91 084	106 264	121 445
FR	24 104	36 157	60 261	72 313	84 366	96 418
IT	26 132	39 198	65 331	78 397	91 463	104 529
CY	242	363	605	726	847	967
LU	44	66	110	132	154	176
HU	1 943	2 914	4 857	5 829	6 800	7 772
MT	21	31	52	62	73	83
AT	1 015	1 523	2 538	3 046	3 554	4 061
PT	5 012	7 518	12 529	15 035	17 541	20 047
RO	3 668	5 503	9 171	11 005	12 839	14 673
SI	338	508	846	1 015	1 184	1 353
SK	205	308	513	616	718	821
UK	23	34	56	68	79	90

ALLEGATO IV

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato V, sezione B, ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;

b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato V, sezione B, ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5% vol;

c) ha un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol. La Commissione può portare a 20% vol il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale per i vini provenienti da alcune superfici vitate della Comunità prodotti senza alcun arricchimento;

d) fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" in condizioni definite dalla normativa greca vigente.

2. Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3. Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;

b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, eccezion fatta per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1;

c) ottenuto da:

- mosto di uve parzialmente fermentato, oppure

- vino, oppure
- una miscela dei prodotti suddetti, oppure
- mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1;

d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, eccezion fatta per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1;

e) e mediante aggiunta

i) da soli o miscelati:

- di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96% vol,
- di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol;

ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

- mosto di uve concentrato,
- una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e) con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:

i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii) di uno o più dei prodotti seguenti:

- alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
- acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
- acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol;

iii) ed eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,
- mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
- mosto di uve concentrato,
- una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4. Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

- di uve fresche, oppure
- di mosto di uve, oppure
- di vino, oppure
- di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

5. Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

6. Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;

b) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

7. Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino o da vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

8. Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

9. Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale. Tuttavia, alcuni vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale ma non inferiore a 4,5% vol non sono considerati mosti di uve parzialmente fermentati.

10. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

11. Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato:

a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20° C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 25, non sia inferiore a 50,9%;

b) proveniente esclusivamente da varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

12. Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20° C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 25, non sia inferiore a 61,7%;

b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

c) che presenta le seguenti caratteristiche:

- pH non superiore a 5 per un valore di 25° Brix,
- densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25° Brix,
- tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,
- indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25° Brix,
- acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
- tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
- conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20° C e a 25° Brix,
- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- presenza di mesoinositolo;

d) proveniente esclusivamente da varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

13. Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a) ottenuto nella Comunità, senza alcun arricchimento, da uve raccolte nella Comunità, provenienti dalle varietà di uve da vino di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma;

b) avente un titolo alcolometrico volumico naturale superiore a 15% vol;

c) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

14. Aceto di vino

L' aceto di vino è l'aceto:

a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino;

b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

ALLEGATO V

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità definite nell'allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i limiti seguenti:

   a) 2% vol nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX;

   b) 1% vol nella zona viticola C definita nell'allegato IX.

3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, in conformità della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al punto 2 possono essere innalzati fino al 3% vol nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX.

B. Operazioni di arricchimento

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

   a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

   b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;

   c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre.

3. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

   a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;

   b) in deroga alla sezione A, punto 2, lettera b), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo alcolometrico volumico naturale di tali prodotti.

4. Le operazioni di cui ai punti 1 e 3 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a) a oltre 11,5% vol nella zona viticola A definita nell'allegato IX;

b) a oltre 12% vol nella zona viticola B definita nell'allegato IX;

c) a oltre 12,5% vol nelle zone viticole C I a) e C I b) definite nell'allegato IX;

d) a oltre 13% vol nella zona viticola C II definita nell'allegato IX;

e) a oltre 13,5% vol nella zona viticola C III definita nell'allegato IX.

5. In deroga al punto 4, gli Stati membri possono:

a) per il vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 4 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B definite nell'allegato IX;

b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 4 per la produzione di vini a denominazione di origine nelle zone viticole A e B a un livello che essi determineranno.

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a) di una disacidificazione parziale nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b) definite nell'allegato IX;

b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7, nelle zone viticole C II e C III a) definite nell'allegato IX; oppure

c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b) definita nell'allegato IX.

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole B, C I a) e C I b) definite nell'allegato IX, alle condizioni contemplate al punto 1 del presente allegato per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b) definite nell'allegato IX.

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da decidersi caso per caso, nonché l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, del presente regolamento, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alla sezione C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

   a) anteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C definita nell'allegato IX;

   b) anteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX,

   unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. In deroga al punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

ALLEGATO VI

Restrizioni

A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.

2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".

4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.

5. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve e il succo di uve concentrato originari di paesi terzi non possono essere vinificati o aggiunti al vino nel territorio della Comunità.

C. Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio trà vini originari di paesi terzi.

D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrapressatura delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole, comunque superiore a zero, che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite o il vinello.

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.

4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli sotto controllo e a condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

ALLEGATO VII

Dotazione del regime di estirpazione

La dotazione disponibile per il regime di estirpazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, è la seguente:

a) per la campagna viticola 2008/2009 (esercizio finanziario 2009): 430 Mio EUR;

b) per la campagna viticola 2009/2010 (esercizio finanziario 2010): 287 Mio EUR;

c) per la campagna viticola 2010/2011 (esercizio finanziario 2011): 184 Mio EUR;

d) per la campagna viticola 2011/2012 (esercizio finanziario 2012): 110 Mio EUR;

e) per la campagna viticola 2012/2013 (esercizio finanziario 2013): 59 Mio EUR.

ALLEGATO VIII

Superfici che gli Stati membri possono dichiarare non ammissibili al regime di estirpazione

(articolo 94, paragrafi 1 e 3)

in ha

Stato membro	Superficie vitata totale	Superfici di cui all'articolo 94, paragrafo 3
BG	135 760	2 715
CZ	19 081	382
DE	102 432	2 049
EL	66 682	1 334
ES	1 099 765	21 995
FR	879 859	17 597
IT	730 439	14 609
CY	13 068	261
LU	1 299	26
HU	85 260	1 705
MT	910	18
AT	50 681	1 014
PT	238 831	4 777
RO	178 101	3 562
SI	16 704	334
SK	21 531	431
UK	793	16

ALLEGATO IX

Zone viticole

Le zone viticole cui è fatto riferimento nell'allegato IV e nell'allegato V sono quelle definite di seguito.

1. La zona viticola A comprende:

   a) in Germania: le superfici vitate non comprese nella zona viticola B;

   b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

   c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi paesi;

   d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

2. La zona viticola B comprende:

   a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

   b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

      – Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

      – Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

      – Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

      – Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

      – Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (Commune de Chapareillan),

      – Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

   c) in Austria, la superficie vitata austriaca;

   d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Morava e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

   e) in Slovacchia, le superfici vitate dei Piccoli Carpazi, della Slovacchia meridionale, di Nitra, della Slovacchia centrale e della Slovacchia orientale e le superfici vitate non comprese al punto 3;

   f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

      – nella regione Podravje: ljutomerskoormoški vinorodni okoliš, mariborski vinorodni okoliš, radgonskokapelski vinorodni okoliš, šmarsko-virštajnski vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Haloze, prekmurski vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice,

– nella regione Posavje: bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Bela krajina, vinorodni okoliš Dolenjska e le superfici vitate delle regioni non comprese al punto 5, lettera d);

g) in Romania, la zona di Podişul Transilvaniei.

3. La zona viticola C I a) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

– nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

– negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

– nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;

b) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

c) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";

d) in Slovacchia, la regione del Tokay;

e) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), e al punto 5, lettera f).

4. La zona viticola C I b) comprende:

a) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

b) in Ungheria, tutte le superfici vitate.

5. La zona viticola C II comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

– nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

– nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers,

Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

- nell'arrondissement di Nyons e nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar del dipartimento della Drôme,
- nelle parti del dipartimento dell'Ardèche non comprese al punto 3, lettera a);

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

- Lugo, Orense, Pontevedra,
- Ávilla (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
- La Rioja,
- Álava,
- Navarra,
- Huesca,
- Barcelona, Girona, Lleida,
- nella parte della provincia di Zaragoza situata a nord del fiume Ebro,
- nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,
- nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá;

d) in Slovenia, le superfici vitate nella regione Primorska: vinorodni okoliš Goriška Brda, vinorodni okoliš Vipavska dolina, koprski vinorodni okoliš e vinorodni okoliš Kras;

e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.

6. La zona viticola C III a) comprende:

a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi e l'isola di Thira (Santorini);

b) a Cipro, le superfici vitate situate ad altitudine superiore a 600 metri;

c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera e).

7. La zona viticola C III b) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

- nei dipartimenti della Corsica,
- nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
- nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c) in Grecia, le superfici vitate che non comprese al punto 6;

d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera b), e al punto 5, lettera c);

e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese nella zona viticola C I a);

f) a Cipro, le superfici vitate situate ad altitudine non superiore a 600 metri;

g) a Malta, le superfici vitate.

8. La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998.

SCHEDA FINANZIARIA

1.	LINEA DI BILANCIO: 05 02 09 05 02 10 01	STANZIAMENTI (Mio EUR): 2007: 1 487 2008 1 377 (PPB) 2007: 38 2008: 38 (PPB)
2.	TITOLO: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti.	
3.	BASE GIURIDICA: Articoli 36 e 37 del trattato.	
4.	OBIETTIVI: La riforma persegue i seguenti obiettivi: – migliorare la competitività dei produttori di vino dell'Unione europea, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità che sono i migliori del mondo, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno dell'Unione europea e ovunque nel mondo, – istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta, – istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente.	

5.	INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2007 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (Mio EUR)
5.0	SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI	–	–	–
5.1	ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE	–	–	–

	2009	2010	2011	2012
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA 5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

5.2 METODO DI CALCOLO:

Il costo annuo della riforma proposta, compreso il trasferimento dei fondi al bilancio dello sviluppo rurale, è stimato in 1,3 Mrd EUR, vale a dire lo stesso livello di spesa che occorrerebbe sostenere nell'ipotesi del mantenimento dello status quo.

Lo scenario dello status quo è stabilito prendendo in considerazione la media "olimpica" della spesa di bilancio nel periodo dal 2001 al 2005 (5 anni escludendo i valori estremi) con gli aumenti necessari per tenere conto dell'allargamento alla Bulgaria e alla Romania.

I dettagli del costo di bilancio della riforma sono presentati nell'allegato alla scheda finanziaria.

6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	~~SÌ NO~~
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	~~SÌ NO~~
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	~~SÌ NO~~
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	SÌ ~~NO~~

OSSERVAZIONI:

–

ALLEGATO ALLA SCHEDA FINANZIARIA

200 000 ha e diminuzione del premio del 20% l'anno numero di ha in base al 30% del totale nel 1° anno e alla diminuzione del 5% l'anno		B-2009	B-2010	B-2011	B-2012	B-2013		
A. Misure a livello dell'OCM								
1. <u>regime di estirpazione riattivato (totale: 200 000 ha)</u>								
premio di estirpazione medio	*EUR/ha*	*7 174*	*5 739*	*4 591*	*3 673*	*2 938*		
superficie estirpata indicativa e inserita nel regime di pagamento unico	*ha*	*60 000*	*50.000*	*40 000*	*30 000*	*20 000*		
subtotale costo massimo annuo di bilancio per l'estirpazione	**Mio EUR**	**430**	**287**	**184**	**110**	**59**		
2. <u>spese residue per l'eliminazione progressiva delle misure di mercato europee</u>								
importo stimato	Mio EUR	**147**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**			
3. <u>finanziamento della dotazione nazionale</u>								
importo massimo della dotazione nazionale	Mio EUR	634	879	863	870	858		
di cui importo minimo per la promozione	Mio EUR	120	120	120	120	120		
importo massimo totale della dotazione nazionale	**Mio EUR**	**634**	**879**	**863**	**870**	**858**		
percentuale della promozione nella dotazione nazionale	*%*	*18,93%*	*13,65%*	*13,90%*	*13,79%*	*13,99%*		
totale delle misure a livello dell'OCM	**Mio EUR**	**1 211**	**1 166**	**1 047**	**980**	**917**		
B. Aiuto diretto disaccoppiato da aggiungere all'allegato VII								
premio massimo	EUR/ha			350	350	350		
superficie cumulativa stimata	ha			60 000	110 000	150 000		
subtotale costo annuo di bilancio	**Mio EUR**			**21**	**38,5**	**52,5**		
Totale delle misure finanziate nell'ambito del "primo pilastro" della politica agricola	**Mio EUR**	**1 211**	**1 166**	**1 068**	**1 019**	**969**		
C. Trasferimento alle misure di sviluppo rurale per le regioni produttrici di vino	**Mio EUR**	**100**	**150**	**250**	**300**	**350**		
TOTALE (A+B+C)	**Mio EUR**	**1 311**	**1 316**	**1 318**	**1 319**	**1 319**		
D. Informazione (modifica del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio)	Mio EUR	**+3**	**+3**	**+3**	**+3**	**+3**		

L'importo della dotazione nazionale sarà di 857 Mio EUR per B-2014 e di 850 Mio EUR per B-2015 e gli esercizi successivi.
Si stima che l'importo dell'aiuto diretto disaccoppiato sarà di 63 Mio EUR per B-2014 e di 70 Mio EUR per B-2015 e gli esercizi successivi.
I fondi trasferiti alle misure di sviluppo rurale ammonteranno a 400 Mio EUR per B-2014 e gli esercizi successivi.

Gli importi per il 2014 e oltre sono forniti a titolo indicativo e sono soggetti a decisioni da adottare per il nuovo periodo di programmazione finanziaria successivo al 2013. Occorrerà tuttavia rispettare alcuni obblighi giuridici relativi a spese già intraprese prima di tale data.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.7.2007
SEC(2007) 894

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

Sintesi della valutazione di impatto

{COM(2007) 372 definitivo}
{SEC(2007) 893}

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

1. L'analisi contenuta nella valutazione di impatto[1] che accompagnava la comunicazione della Commissione "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile"[2] aveva sottolineato l'importanza vitale del settore vitivinicolo europeo, in considerazione sia del suo peso sul mercato mondiale del vino, sia del suo ruolo fondamentale nell'attività agricola e rurale degli Stati membri produttori di vino e delle loro regioni. Tuttavia, nonostante la notorietà e la competitività di gran parte della produzione vitivinicola europea, il settore si trova a dover fare i conti con una serie di problemi:

1. **calo costante dei consumi** per decenni, dovuto a profondi cambiamenti nelle abitudini alimentari della nostra società,

2. **perdita di competitività** rispetto ai vini non prodotti nell'UE,

3. **insostenibile squilibrio del mercato del settore vitivinicolo europeo**,

4. **complessità del quadro normativo che disciplina la politica vitivinicola**,

5. **insufficiente considerazione degli aspetti ambientali**.

Sotto questo profilo molti degli strumenti dell'OCM vitivinicola probabilmente non sono abbastanza efficaci per conseguirne gli obiettivi:

- il **divieto di nuovi impianti** non è completamente riuscito a contenere la produzione;
- è praticamente cessato il ricorso al **regime dell'estirpazione**;
- **le misure di distillazione e gli altri strumenti di mercato** incoraggiano la sovrapproduzione, impedendo al mercato di raggiungere un equilibrio;
- alcune disposizioni dell'OCM hanno **appesantito gli oneri amministrativi**;
- alcune norme (ad esempio riguardanti **l'etichettatura** e le **pratiche enologiche**) non permettono l'efficienza e ostacolano lo sviluppo di nuove tecniche di produzione e di nuovi metodi di commercializzazione. In particolare, le **norme in materia di etichettatura** sono troppo eterogenee e rigide e ostacolano l'elaborazione dei cosiddetti vini varietali (*vins de cépage*), ossia i vini elaborati a partire da uno o più vitigni e che, per motivi commerciali, pongono l'accento più sul nome del vitigno che sull'origine geografica del prodotto;
- l'attuale **dicotomia tra i vini da tavola e i vini "di qualità"** prodotti in regioni determinate non costituisce più il quadro idoneo a promuovere il concetto di indicazione geografica dei vini;
- molti degli strumenti della politica attuale sono criticati dall'**Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)**.

---

1 SEC(2006) 770 del 22.6.2006, http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/fullimpact_en.pdf.

2 COM(2006) 319 del 22.6.2006 http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/com2006_319_it.pdf.

2. OBIETTIVI

La comunicazione del giugno 2006 aveva sottolineato che la riforma del settore del vino va considerata nel contesto del processo in atto iniziato con la riforma generale della PAC del 2003, proseguito poi nel 2004 con le riforme dei settori del cotone, del luppolo, dell'olio d'oliva e del tabacco e nel 2005 con la riforma del settore dello zucchero. La recente proposta legislativa della Commissione di modificare uno dei principali settori agricoli non ancora toccati dalla riforma, ossia il settore degli ortofrutticoli[3] costituisce un'ulteriore iniziativa in questa direzione.

La nuova direzione imboccata dalla PAC rappresenta un decisivo passo avanti verso un settore agricolo più lungimirante, più orientato al mercato e più sostenibile e contribuisce nel contempo in ampia misura al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona[4] e dello sviluppo sostenibile approvati dal Consiglio europeo di Göteborg[5].

È opportuno che il nuovo regime vitivinicolo sia allineato ai **principi fondamentali della nuova PAC** per contribuire a conseguirne gli obiettivi: per questo i principi ispiratori della riforma del settore vitivinicolo dovrebbero essere la **competitività** e la **sostenibilità economica, sociale e ambientale**.

Più in particolare l'OCM vitivinicola riformata dovrà conseguire i seguenti obiettivi:

- garantire un **migliore equilibrio** quantitativo e qualitativo **tra domanda e offerta**,
- migliorare la **competitività** del vino europeo,
- rafforzare l'**orientamento al mercato**, l'approccio trasversale e la condizionalità,
- salvaguardare i **redditi dei produttori**,
- accogliere le diverse **problematiche che stanno a cuore alla società**, come la salute, la protezione dei consumatori e l'ambiente,
- preservare l'**autenticità** e la tradizionalità del **prodotto**,
- rispettare gli **obblighi internazionali**,
- **semplificare la legislazione** e permettere un quadro normativo più flessibile ed efficace,
- **pervenire a un maggior grado di sussidiarietà**, adattando le misure a esigenze e condizioni specifiche, pur nell'ambito di determinate norme comuni per evitare distorsioni della concorrenza,
- permettere **la graduale integrazione della Bulgaria e della Romania** nell'Unione europea rafforzando la modernizzazione e la ristrutturazione dei settori vitivinicoli di tali paesi.

---

3 COM(2007) 17.
4 COM(2005) 24.
5 Conclusioni della Presidenza, 15 e 16 giugno 2001.

3. PROPOSTA LEGISLATIVA

La proposta legislativa si basa ampiamente sull'opzione "profonda riforma" e più precisamente sulla variante B illustrata nella comunicazione del giugno 2006 che viene ulteriormente approfondita.

I principali elementi nuovi dell'attuale proposta rispetto all'opzione "profonda riforma" sono i seguenti:

- **riduzione della portata del regime di estirpazione** (si passa da 400 000 a 200 000 ha);
- la **superficie viticola diventa ammissibile al regime di pagamento unico (RPU)** (anche se questo non comporta la creazione di nuovi diritti all'aiuto corrispondenti).
  Questa misura inserisce nella proposta un elemento importante dell'opzione "principi della riforma della PAC" (opzione 3 della comunicazione);
- una particolare attenzione per le misure di **promozione** dei vini europei sui mercati non europei attraverso la dotazione nazionale e per le campagne di **informazione** sul consumo moderato e responsabile di vino nell'Unione europea.

4. ANALISI DEGLI IMPATTI (CONFRONTO TRA STATUS QUO E PROPOSTA LEGISLATIVA)

4.1. Impatto economico sul settore vitivinicolo

4.1.1. Equilibrio del mercato

Alla luce delle prospettive a medio termine del settore vitivinicolo dell'UE-27 l'opzione "**nessuna riforma**" comporterebbe un aumento delle eccedenze, il che appare insostenibile.

Nell'ambito del quadro normativo proposto dalla Commissione, la cessazione delle misure di mercato garantirebbe un migliore orientamento della produzione vinicola al mercato e quindi il conseguimento dell'equilibrio del mercato **a lungo termine**.

A breve termine, la proposta della Commissione permetterebbe di pervenire al **progressivo assorbimento delle eccedenze vitivinicole** attraverso una più forte riduzione del potenziale di produzione, il sostegno all'adattamento strutturale del settore e la crescita della domanda di vini dell'Unione europea.

4.1.2. Prezzi

Nell'ambito dell'opzione dello **status quo**, l'aumento delle eccedenze determinerebbe un ricorso più massiccio alle misure di intervento, con una conseguente maggiore pressione sul bilancio dell'UE. Gli strumenti di mercato avrebbero sempre maggiori difficoltà a eliminare efficacemente le scorte di vino. Crisi ricorrenti comporterebbero un **deterioramento dei prezzi e quindi dei redditi agricoli**.

La riforma proposta permetterebbe di pervenire, **a lungo termine**, ad un **livello dei prezzi soddisfacente**, quale conseguenza diretta del raggiungimento dell'equilibrio del mercato.

Tuttavia, il settore dovrà fare i conti con una **riduzione dei prezzi a breve termine** in quanto la stabilizzazione della situazione di mercato richiederà un notevole sforzo di adattamento strutturale.

L'impatto sui prezzi del vino è stato calcolato in base al rapporto statistico determinato tra il prezzo del vino da tavola e le scorte totali di vino, da cui sono stati estrapolati i prezzi.

I risultati di tale operazione indicano che la **proposta della Commissione** avrebbe, a breve termine, un **impatto meno pronunciato sui prezzi (–7%)** rispetto all'assenza di riforma **(–11%)** e garantirebbe una rapida stabilizzazione dei prezzi col passar del tempo.

4.1.3. Competitività

Il settore vitivinicolo dell'Unione europea presenta attualmente **alcuni handicap** rispetto ai suoi concorrenti:

- **strutture di produzione più piccole**, con costi di produzione più elevati e quantità inferiori che non corrispondono alle esigenze della grande distribuzione,
- **strategia di marketing meno dinamica**,
- **maggiori vincoli regolamentari**.

Questi handicap hanno condotto ad un'erosione delle quote di mercato dei vini europei rispetto ai vini concorrenti, sia sul mercato interno che sul mercato di esportazione. Ciò è indicativo di una **preoccupante perdita di competitività** del nostro settore vitivinicolo, in particolare nel segmento della qualità media e bassa.

A questo riguardo, l'**opzione "nessuna riforma"** non permetterebbe di risolvere i problemi attuali.

La proposta della Commissione permetterebbe di affrontare correttamente i problemi attraverso:

- un maggiore orientamento al mercato e il miglioramento delle strutture,
- una maggiore flessibilità delle norme in materia di pratiche enologiche e di etichettatura,
- meno vincoli regolamentari,
- sostegno a favore dell'informazione e della promozione dei vini europei.

In particolare, **l'abolizione del divieto di nuovi impianti a partire dal 2014 rappresenterebbe un grosso vantaggio competitivo** in quanto permetterebbe ai produttori più efficienti di ottimizzare le dimensioni delle loro aziende e di operare in base alla scala di produzione più adatta.

Infine, **le disposizioni** contenute nella proposta **riguardo all'arricchimento potrebbero comportare un aumento dei costi di produzione** per i produttori che ricorrono a tale pratica; più il prezzo del vino è basso, più l'aumento sarà pronunciato, con conseguenze più significative per i produttori che arricchiscono il vino con mosto concentrato sovvenzionato che per i produttori che usano saccarosio.

4.1.4. Impatto economico sul settore dell'alcole per usi commestibili

L'abolizione dei sussidi alla distillazione di alcole per usi commestibili comporterebbe un aumento dei costi di produzione a carico dei distillatori, i quali dovrebbero comprare vino da tavola ai prezzi di mercato.

Si stima che l'aumento dei costi ammonti a circa 0,4 EUR per litro di brandy (40% vol) e a 0,15 EUR/l per i vini alcolizzati. È probabile che questo lieve aumento dei costi si ripercuota sul prezzo del prodotto al dettaglio.

Se si pensa che i prezzi al dettaglio di una bottiglia da litro di brandy, persino nei paesi con le aliquote di accisa più basse, di norma è di circa 10 euro, l'impatto dell'aumento del costo di produzione sul prezzo del brandy sarà relativamente limitato (generalmente inferiore al 5%) e anche più basso nel caso dei vini alcolizzati.

L'aumento del prezzo determinerà un calo nei consumi di alcole di origine vinica stimato in un quantitativo equivalente a 4 milioni di ettolitri di vino.

4.2. Impatto sociale

4.2.1. Redditi agricoli

Come indicato nel punto 4.1.2, il **deterioramento dei prezzi a lungo termine nell'ambito del regime vigente** dovuto al graduale accumulo di eccedenze di vino comporterà un **peggioramento significativo dei redditi agricoli** nel settore vitivinicolo.

La riforma proposta permetterebbe di raggiungere, **nel lungo periodo**, un **livello di reddito soddisfacente**, corrispondente al livello dei prezzi relativamente elevato.

Tuttavia, come già detto nell'analisi dei prezzi, **sia nello scenario dello status quo che nell'ambito della proposta della Commissione** i produttori di vino dovranno far fronte a **perdite di reddito a breve termine.**

Sulla scorta delle informazioni della Rete di informazione contabile agricola (RICA), basandosi su alcune "aziende tipo" rappresentative delle tipologie più significative dei produttori di vino da tavola in varie regioni vitivinicole dell'UE, si è simulato l'effetto sui redditi della prevista diminuzione dei prezzi.

I risultati di tale analisi indicano che la **proposta della Commissione** avrebbe, anche a breve termine, un **impatto meno pronunciato sui redditi** in tutte le regioni **rispetto allo scenario dello status quo** e garantirebbe una rapida stabilizzazione dei redditi col tempo.

4.2.2. Occupazione nel settore agricolo

Con la riattivazione del regime di estirpazione nei primi cinque anni di applicazione della riforma vitivinicola, insieme ad una riduzione della superficie vitata si assisterà ad una **riduzione più significativa dell'occupazione agricola** nel settore vitivinicolo rispetto allo scenario "nessuna riforma".

In particolare ci si attende che nell'anno della più alta percentuale di estirpazione di vigneti (2009) l'occupazione nelle aziende vitivinicole scenderà del 5,1%. Questa percentuale si ridimensionerà gradualmente negli anni successivi e si stabilizzerà sul 3,3%, che coincide con l'atteso decremento dell'occupazione agricola nell'ipotesi del proseguimento dell'attuale regime.

In sintesi, l'impatto della **proposta di riforma della Commissione** sarà di **accelerare lievemente la tendenza normale a lungo termine** verso la razionalizzazione dell'uso della manodopera e la **riduzione dell'occupazione agricola**. In particolare è interessante osservare che il livello globale di occupazione dopo la fine del periodo transitorio della riforma (2013) è pari a quello che si raggiungerebbe due anni dopo (2015) nell'ipotesi del mantenimento dello status quo.

4.2.3. Occupazione nella filiera della commercializzazione del vino e nei settori correlati

La produzione di vino fuori azienda coinvolge 8 600 cantine cooperative o vinificatori privati che danno lavoro a circa 76 000 persone in totale nell'UE.

Con la riattivazione del regime di estirpazione succederà che alcuni viticoltori che erano soliti conferire la loro produzione alle cantine cesseranno l'attività, con una conseguente improvvisa perdita di produzione di vino per le stesse cantine.

In seguito alla riduzione globale della produzione di vino potrebbe verificarsi un significativo adeguamento strutturale del settore della trasformazione del vino, che potrebbe spingere le cantine cooperative ad ingrandirsi o a fondersi tra loro per raggiungere le dimensioni ottimali. Da una parte, questo processo potrebbe dar luogo ad un'eventuale perdita di posti di lavoro ma, dall'altra, potrebbe rafforzare la razionalizzazione del settore della produzione di vino che evidenzia qualche problema di inefficienza riconducibile alle piccole dimensioni. Nello stesso tempo l'aumento delle risorse destinate alle misure di sviluppo rurale nelle regioni produttrici di vino potrebbe incoraggiare la tendenza in atto tra i produttori di vino ad aumentare il valore aggiunto della produzione, estendendo il loro campo di attività alla filiera della commercializzazione del vino.

Un altro settore collegato alla produzione di vino è quello delle distillerie: in Italia, Francia e Spagna esistono **256 distillerie** che danno lavoro a **6 800 addetti** (non sono disponibili dati per altri Stati membri).

L'abolizione delle misure di distillazione, in particolare della distillazione dei sottoprodotti che rappresenta un'ampia parte della loro attività, creerà senza dubbio una forte pressione sulle distillerie e **alcune di loro saranno probabilmente costrette a chiudere.** Tuttavia, altre distillerie avranno **l'opportunità di adattarsi alla nuova situazione,** tenendo conto anche del fatto che per un'altra parte della loro produzione, in particolare le bevande alcoliche, si registra una domanda significativa sul mercato. Nell'ambito dello sviluppo rurale sono disponibili maggiori risorse per finanziare investimenti destinati a sviluppare nuove tecnologie, per ridurre i costi o trovare nuovi sbocchi per i prodotti della distillazione o per interventi di ristrutturazione mirati alla ricerca di possibilità di conversione per le distillerie che chiudono.

4.3. Impatto sull'ambiente

La produzione vitivinicola esercita una serie di pressioni sull'ambiente (impatto sul suolo, utilizzazione intensiva di fitofarmaci, in particolare di fungicidi, eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione, ricorso crescente all'irrigazione in certe regioni, eccessiva specializzazione).

Con lo **status quo** l'ambiente **continuerebbe a subire tutte queste pressioni**.

La riforma proposta avrebbe molti effetti benefici per l'ambiente, in particolare perché la **superficie vitata diventerebbe ammissibile al regime del pagamento unico (RPU)**, che subordina sistematicamente l'erogazione del sostegno nell'ambito della OCM vitivinicola alle **norme di condizionalità** e grazie al **trasferimento di nuove risorse al secondo pilastro**.

Il **rafforzamento del regime di estirpazione** potrebbe avere globalmente un impatto positivo sull'ambiente in quanto, in linea di massima, riduce la monocoltura. Le norme in materia di condizionalità, insieme alla concessione del premio per l'abbandono definitivo e all'accesso al regime di pagamento unico per le superfici estirpate, contribuirebbero a contrastare gli effetti negativi dell'abbandono della terra.

Infine, anche l'abolizione di tutte le **misure di distillazione** potrebbe avere un impatto positivo sull'ambiente purché i sottoprodotti della vinificazione siano smaltiti in maniera razionale.

4.4. Impatto sugli scambi e compatibilità con le regole dell'OMC

Nel settore del vino i punti più sensibili a livello OMC sono i seguenti:

- **sostegno interno**:
  gran parte della spesa annua dell'OCM del vino rientra nella cosiddetta scatola gialla, ossia tra i tipi di sostegno maggiormente distorsivi degli scambi;
- **restituzioni all'esportazione:**
  i negoziati in sede OMC potrebbero condurre ad un accordo sull'eliminazione graduale di tutte le sovvenzione all'esportazione;
- **politica di qualità /IG**:
  l'attuale quadro normativo non consente una protezione internazionale ottimale delle nostre indicazioni geografiche nell'ambito dell'accordo TRIPS della OMC;
- **disposizioni in materia di etichettatura**:
  le norme europee sono considerate discriminatorie da alcuni paesi terzi.

Nell'ipotesi **"nessuna riforma"**, quasi tutti i problemi connessi al regime del vino in vigore rimarrebbero irrisolti a livello OMC, per cui **in futuro molte disposizioni dell'OCM del vino potrebbero essere contestate**.

La **proposta di riforma** renderebbe l'OCM del vino **maggiormente compatibile con le regole OMC**, anche se per quanto riguarda la dotazione nazionale non è garantito che tutte le misure proposte siano compatibili con la cosiddetta scatola verde.

4.5. Impatto sulla qualità del vino, sulla salute e sulla protezione dei consumatori

4.5.1. Qualità del vino

Con la proposta di riforma, il maggiore orientamento al mercato ottenuto grazie all'abolizione delle misure di mercato dovrebbe tendenzialmente **favorire il segmento dei vini di alta qualità**.

4.5.2. Salute e protezione dei consumatori

Nell'ambito dell'attuale OCM la **distillazione di alcole per usi commestibili** ha un impatto negativo sulla salute pubblica in quanto viene sovvenzionata la trasformazione di vino in bevande dalla gradazione alcolica più elevata. La produzione di acquaviti a costi più bassi ne incoraggia il consumo, il che è in contraddizione con gli obiettivi di tutela della salute pubblica.

L'abolizione della distillazione sovvenzionata di alcole per usi commestibili e, più in generale, l'obiettivo di ridurre le eccedenze attraverso un migliore orientamento della produzione al mercato avrebbero probabilmente un **impatto positivo sulla salute pubblica**. Inoltre, le semplificazioni proposte per la politica di qualità, il sistema delle indicazioni geografiche e le regole in materia di etichettatura, insieme alle campagne di informazione e di sensibilizzazione, potrebbero offrire una **maggiore trasparenza ai consumatori**.

4.6. Impatto sull'efficienza della gestione

Mantenere in vita l'OCM attuale significherebbe portare avanti un **sistema complesso,** imporre agli **operatori economici oneri sempre maggiori, ostacolarne in questo modo la competitività senza lasciare praticamente alcuno spazio alla sussidiarietà**.

La **proposta della Commissione** permetterebbe una **notevole semplificazione** soprattutto grazie all'abolizione, in certi casi dopo un periodo transitorio, di alcune misure complesse (diritti di impianto, distillazioni, magazzinaggio privato del vino e magazzinaggio pubblico dell'alcole). Inoltre, grazie alla dotazione finanziaria nazionale, che permette agli Stati membri di scegliere tra una serie di misure alternative, e alle maggiori risorse dello sviluppo rurale da utilizzare nelle regioni viticole, **aumenterebbe la sussidiarietà**.

Infine la proposta della Commissione rispetta ampiamente il **principio della neutralità di bilancio** (circa **1,3 miliardi di euro all'anno**), per cui non ci sarà alcun cambiamento nel livello globale di sostegno erogato al settore, ma semplicemente **una maggiore efficacia economica** nell'uso delle finanze comunitarie.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.06.2006
COM(2006) 319 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile

{SEC(2006) 770
SEC(2006) 780}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile

CONTESTO

La presente comunicazione costituisce un'iniziativa della Commissione sulla scia delle riforme della politica agricola comune (PAC) attuate nel 2003[1], 2004[2] e 2005[3] in tutti i principali settori agricoli, tranne i settori vitivinicolo e ortofrutticolo. Nel settore vitivinicolo, il deteriorarsi dell'equilibrio tra offerta e domanda e l'acuirsi delle sfide sul mercato europeo e internazionale del vino richiedono senz'altro una riforma del settore. In questa direzione si muovono anche le politiche comunitarie in diversi ambiti, come la politica per lo sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Göteborg[4], la politica per il rafforzamento della competitività preconizzata dal rilancio della strategia di Lisbona[5] e la politica per la semplificazione e una migliore regolamentazione per la Politica Agricola Comune[6].

L'Unione europea è non solo il maggior produttore mondiale di vino, ma anche il maggior consumatore, importatore e esportatore. Sul piano della qualità, i suoi vini godono di una rinomanza mondiale, conquistata in secoli di tradizione nella vinificazione di prodotti di eccellente qualità offerti ai consumatori di tutto il mondo. A ciò si aggiunga la bellezza paesaggistica delle regioni viticole e l'utilizzo proficuo di terreni che potrebbero altrimenti essere abbandonati, due punti forti dal punto di vista ecologico, a patto che la produzione sia realizzata secondo criteri rispettosi dell'ambiente

Il settore vitivinicolo dell'Unione rappresenta un'attività economica di vitale importanza, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e delle entrate che procurano le esportazioni. Con oltre un milione e mezzo di aziende vitivinicole che occupano una superficie vitata di 3,4 milioni di ettari, ossia il 2% dell'intera superficie agricola europea, nel 2004 la produzione di vino ha rappresentato il 5,4% della produzione agricola dell'UE. Tale quota ha superato il 10% in Francia, Italia, Austria, Portogallo, Lussemburgo e Slovenia, mentre in Spagna è stata leggermente inferiore a tale cifra.

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (OCM del vino), ha istituito un regime comunitario complesso in particolare per quanto riguarda il potenziale di produzione, i meccanismi del mercato, le pratiche enologiche, la classificazione dei vini, l'etichettatura e il regime degli scambi. La mancanza di chiarezza è aggravata dalla sovrapposizione ulteriore di norme nazionali e regionali. Ciò dipende dalla legittima sussidiarietà, ma altrettanto legittimi sono gli obiettivi della trasparenza e della semplificazione.

---

1 Riforma generale della PAC.
2 Cotone, luppolo, olio di oliva, tabacco.
3 Zucchero.
4 Conclusioni della Presidenza, 15 e 16 giugno 2001.
5 COM(2005) 24 def.
6 COM(2005) 509 def.

Per anni sono rimasti in vigore numerosi regimi di aiuto che non hanno subito alcuna modifica, nemmeno in termini di entità degli aiuti. È oggi necessario rivedere tutte le misure finanziate dal bilancio comunitario, in particolare in considerazione della tendenza a ricorrere sempre più alla distillazione di crisi non solo per i vini da tavola, ma perfino per vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.). La distillazione di crisi, che doveva essere un'eccezione, sta diventando sempre più uno strumento cui si ricorre sistematicamente: negli ultimi cinque anni è stata infatti attivata tre volte. Nonostante una riduzione della produzione dell'11%, molti Stati membri hanno richiesto di farvi ricorso nella campagna viticola 2005/06 per ingenti quantitativi di vino da tavola e di vino di qualità. È quindi necessario garantire che la politica futura sia efficace dal punto di vista dei costi e che gli stanziamenti disponibili siano spesi bene. Inoltre, sotto il profilo della salute pubblica sono state espresse perplessità sulla concessione di aiuti per la distillazione di alcol per usi alimentari, che abbasserebbero artificialmente il prezzo delle acquaviti di vino ad elevata gradazione alcolica.

È stata realizzata una valutazione di impatto che analizza le varie opzioni per una nuova politica comunitaria nel settore vitivinicolo, in modo da garantire la sinergia con le altre politiche comunitarie. Tale valutazione rappresenta il frutto del lavoro di tutti i competenti servizi della Commissione ed è presentata insieme alla presente comunicazione.

La Commissione ha inaugurato un dibattito pubblico sulla futura politica il 16 febbraio 2006 in occasione di un seminario sul vino che ha riunito tutti gli addetti del settore. I documenti del seminario sono disponibili sul sito web della Commissione europea[7]. Il gruppo consultivo vitivinicolo ha altresì esaminato i possibili scenari di riforma. Sono state inoltre organizzate numerose riunioni bilaterali con tutta una serie di categorie interessate.

1. MERCATO DEL VINO: SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI A MEDIO TERMINE

Dalla campagna 1975/76 il problema europeo della sovrapproduzione è stato affrontato con l'attuazione di una politica di limitazione del potenziale di produzione e di incentivazione dell'abbandono permanente delle zone di produzione, che ha contribuito a far scendere da 4,5 milioni di ettari nel 1976 a 3,2 milioni di ettari nel 2005 le superfici vitate. Tuttavia, dal 1996 la riduzione del numero di viticoltori che hanno aderito al programma di estirpazione attuato dagli Stati membri su base facoltativa e, parallelamente, l'assegnazione di nuovi diritti di impianto hanno praticamente annullato i benefici ottenuti in precedenza. Nel corso delle ultime cinque campagne, la produzione di vino[8] è oscillata tra i 166 e i 196 milioni di ettolitri nell'UE-25. La quota dei vini v.q.p.r.d. nella produzione totale di vino dell'Unione è aumentata ed è oggi quasi uguale a quella dei vini da tavola.

Il consumo di vino nell'UE ha subito una significativa e costante flessione negli ultimi decenni. Tale tendenza si è fatta sentire soprattutto per i vini da tavola, mentre il consumo dei v.q.p.r.d. è in ascesa, al punto che attualmente i vini di qualità detengono praticamente la stessa quota di mercato dei vini da tavola.

Dal 1996 il volume delle importazioni di vino nell'UE-25 è aumentato al ritmo del 10% all'anno ed ha raggiunto quasi 11,8 milioni di ettolitri nel 2005. I vini del Nuovo Mondo si sono conquistati una quota ragguardevole di mercato a scapito dei vini europei. Il volume delle esportazioni di vino comunitario è in continuo aumento dal 1996, ma ad un ritmo ben più lento

---

7 http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/wine/index_it.htm.

8 Produzione vitivinicola totale = produzione vinificata + produzione di mosto e di succo d'uva.

di quello delle importazioni dal resto del mondo: nel 2005 sono stati importati circa 13,2 milioni di ettolitri. Globalmente, l'Unione europea resta un esportatore netto di vino.

Nell'ipotesi in cui la OCM del vino rimanga invariata e in base all'andamento previsto della produzione, dei consumi e delle dinamiche degli scambi, le prospettive a medio termine (2010/1011) per il settore vitivinicolo europeo sono che le eccedenze di vino saliranno a 27 milioni di ettolitri (ossia al 15% della produzione) oppure a 15 milioni di ettolitri (8,4% della produzione) nell'ipotesi in cui i quantitativi distillati col beneficio di un aiuto per il settore dell'alcol destinato ad usi alimentari non siano considerati eccedenze. Quello delle eccedenze è un problema particolarmente grave per il vino da tavola, ma è peggiorata anche la situazione dei v.q.p.r.d. Il bilancio del vino per l'UE-27 figura nella valutazione di impatto.

2. L'OCM DEL VINO OGGI

L'OCM del vino ruota intorno a un insieme di strumenti molto completo e complesso. Vi sono tre tipi di misure per la gestione del potenziale di produzione attraverso la limitazione dei diritti di impianto e il sostegno al miglioramento strutturale, che si basano, da un lato, sul regime di estirpazione definitiva e, dall'altro, su programmi di ristrutturazione e riconversione incentrati sull'adattamento della qualità e della quantità in funzione della domanda dei consumatori. Le restrizioni relative ai diritti di impianto, compreso il divieto di nuovi impianti, si applicano fino al 31 luglio 2010.

Le misure relative al mercato interno comprendono misure tradizionali come la distillazione di crisi delle eccedenze di vino e la distillazione delle eccedenze di vini ottenuti da varietà a doppia classificazione. Lo scopo è quello di limitare le diminuzioni di prezzo. Esiste anche una distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, ossia le fecce e le vinacce, allo scopo di evitare la sovrapressatura delle uve e migliorare la qualità del vino. Infine la distillazione di vino da tavola in alcole per usi alimentari destinato all'industria delle bevande spiritose ha lo scopo di mantenere come sbocco tradizionale del vino alcuni segmenti del settore dell'alcol per usi alimentari.

Per evitare turbative del mercato e le relative conseguenze viene versato un aiuto per l'ammasso privato temporaneo di vino e di mosto d'uva. Inoltre esiste un aiuto per incoraggiare utilizzazioni alternative del mosto d'uva (arricchimento e fabbricazione di succhi d'uva). La OCM comprende anche meccanismi tradizionali degli scambi, come dazi, restituzioni all'esportazione con i relativi titoli. Sono stati conclusi anche accordi con alcuni paesi terzi.

Contrariamente alla maggior parte delle altre OCM, la OCM del vino dispone di un insieme completo di norme relative alle definizioni, ai v.q.p.r.d., ai vini da tavola con indicazione geografica (IG), alle pratiche enologiche e all'etichettatura, norme che garantiscono uno standard di qualità equo e trasparente per i consumatori.

3. PROBLEMI POSTI DALL'ATTUALE OCM E CAMBIAMENTI IN ATTO

3.1. Situazione del mercato

- Il consumo di vino nell'Unione europea sta scendendo di 750 000 hl all'anno, al tasso dello 0,65%.
- In linea generale, e in particolare per il vino, le abitudini di consumo stanno cambiando di pari passo con lo stile di vita.

- Le eccedenze strutturali sono stimate a 15 milioni di hl di vino, che equivalgono all'8,4% circa della produzione di vino dell'UE-27.
- È necessario un intervento sotto forma di distillazione per smaltire il 15% circa della produzione di vino ogni anno.
- Le giacenze di vino, che superano l'equivalente della produzione di un anno, stanno aumentando, con poche prospettive di smaltimento. Questa situazione esercita una pressione al ribasso sui prezzi e sui redditi dei produttori.
- Le importazioni crescono più rapidamente delle esportazioni: la differenza si sta assottigliando ed è probabile che le importazioni superino ben presto le esportazioni. Gli scambi mondiali di vino sono già fortemente liberalizzati, con aliquote ridotte dei dazi applicati dall'Unione sulle importazioni di vino.
- L'impennata registrata dalla produzione e dalle vendite di vini del Nuovo Mondo evidenzia la necessità che i produttori di vino europei diventino più competitivi.

3.2. Regolare il potenziale di produzione

- L'efficacia del divieto di nuovi impianti ai fini della riduzione del potenziale di produzione è limitata dalla concessione di nuovi diritti di impianto supplementari e dall'aumento delle rese in alcuni Stati membri.
- Il diritti di impianto fanno aumentare i costi di produzione e frenano la razionalizzazione delle strutture delle aziende riducendone la competitività.
- I paesi non membri dell'Unione non applicano questo tipo di restrizioni degli impianti.
- Il regime di ristrutturazione e di riconversione ha permesso ai produttori di orientarsi alla produzione di vini di qualità, ma potrebbe anche comportare un aumento della produzione. Contrariamente all'obiettivo ricercato tale regime può talvolta coprire il normale rinnovo dei vigneti.
- Dal 1996 non si ricorre praticamente più all'estirpazione.
- Nonostante siano passati vari anni, alcuni Stati membri non hanno ancora risolto il problema dei vigneti irregolari (piantati prima del 1° settembre 1998) né quello dell'estirpazione dei cosiddetti vigneti illeciti (piantati a partire dal 1° settembre 1998). Le zone di cui è stata rifiutata la regolarizzazione e che sono ancora oggetto di esame rappresentano circa 68 100 ha, ossia quasi il 2% della superficie vitata totale dell'UE-25.

3.3. Misure di sostegno del mercato

- Le misure di sostegno del mercato attraverso la distillazione non sono molto efficaci a garantire i redditi dei viticoltori e fungono da sbocco permanente che concorre ad alimentare la produzione di eccedenze invendibili.
- La distillazione di crisi, destinata originariamente a far fronte ad eccedenze congiunturali, viene in realtà utilizzata come misura strutturale e attualmente è usata anche per i vini di qualità.
- Gli aiuti all'ammasso privato sono diventati aiuti strutturali. È chiaro che i costi di magazzinaggio del vino dovrebbero essere a carico del settore.

3.4. Pratiche enologiche, indicazioni geografiche e etichettatura

- La rigidità delle procedure di adozione e di adattamento delle pratiche enologiche frena la competitività.
- La normativa europea è troppo complessa, in particolare per quanto riguarda le definizioni, le pratiche enologiche, la classificazione, (ad esempio i v.q.p.r.d., i vini da tavola con indicazione geografica e i vini da tavola).
- Per quanto riguarda i v.q.p.r.d., non esiste un concetto di "qualità" a livello internazionale, né alcun riferimento nella normativa comunitaria al concetto di "indicazione geografica" quale definito nell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (accordo ADPIC). D'altro canto, negli ultimi decenni si è registrato un aumento del numero dei v.q.p.r.d. e di vini da tavola a indicazione geografica tale da indurre confusione nei consumatori e da indebolire la politica della Comunità in materia di indicazioni geografiche, sia all'interno dell'Unione che al suo esterno, il che contribuisce al degrado della situazione del mercato.
- Per quanto riguarda l'etichettatura:
  - i consumatori sono confusi dalle etichette dei vini che sono frutto di un sistema giuridico complesso, basato su un insieme di strumenti che trattano le diverse categorie di vino in maniera differente e con alcune diciture in funzione del prodotto;
  - la rigidità di alcune regole di etichettatura ostacola la commercializzazione dei vini europei. Il divieto di indicare l'annata e il vitigno sui vini da tavola senza indicazione geografica costituisce un grave inconveniente;
  - i paesi non membri dell'Unione europea criticano regolarmente la politica di etichettatura seguita in Europa per le denominazioni di vendita (ad esempio v.q.p.r.d., vino da tavola con indicazione geografica e vino da tavola), l'uso di diciture facoltative, la protezione giuridica delle forme delle bottiglie e la politica relativa alle menzioni tradizionali. In tale contesto è necessario che la revisione delle regole in materia di etichettatura tenga conto della loro incidenza sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi e degli obblighi internazionali della Comunità.
- Da uno studio indipendente emerge che un'adeguata liberalizzazione delle pratiche enologiche, conforme alle regole ammesse dall'OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino) e un sistema di etichettatura più rispondente alle esigenze dei consumatori permetterebbe ai produttori di vino europei di ampliare il loro mercati, di migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e quindi di diventare più competitivi, riducendo gli squilibri strutturali.

3.5. Salute e stile di vita

Negli ultimi anni è sempre più preoccupante la tendenza all'aumento pericoloso del consumo di alcol nei giovani, mentre a quanto pare il consumo di vino avrebbe effetti benefici sulla salute degli adulti. È necessario informare il pubblico dei vantaggi e dei benefici di un consumo moderato e responsabile di vino, come pure dei danni causati dall'alcol. La politica comunitaria deve tener conto di questi elementi.

4. OBIETTIVI DELLA NUOVA POLITICA VITIVINICOLA DELL'UNIONE

Nel contesto sopra descritto, è opportuno che il futuro regime sia sostenibile per i produttori, preveda disposizioni per la progressiva integrazione della Bulgaria e della Romania e garantisca il pieno rispetto degli obblighi internazionali della Comunità. Il nostro settore vitivinicolo produce i vini migliori del mondo e dispone di un enorme potenziale che occorre sviluppare ulteriormente in direzione della sostenibilità. La futura politica deve tener conto delle mutate circostanze per conseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la competitività dei produttori di vino europei, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità che sono i migliori del mondo, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno dell'Unione europea e ovunque nel mondo;
- istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici, chiare ed efficaci, che permettano di equilibrare l'offerta e la domanda;
- istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea e di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e che garantisca che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente.

È inoltre opportuno che la nuova politica europea del settore del vino tenga nella debita considerazione le preoccupazioni crescenti della società sul piano della salute e della protezione dei consumatori.

5. OPZIONI ESAMINATE NELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO CHE NON OFFRONO UNA SOLUZIONE ADEGUATA

Tenendo conto della situazione del settore e degli obiettivi da raggiungere, la Commissione ha preso in esame quattro possibili opzioni di riforma della OCM del vino. Tre di tali opzioni, ossia il mantenimento dello status quo, la riforma della OMC in linea con la riforma della PAC e la totale deregolazione, non costituiscono risposte adeguate ai problemi, alle esigenze e alle peculiarità del settore vitivinicolo.

5.1. Status quo con eventuali piccoli adattamenti minori

Date le gravi difficoltà che incontra l'attuale OMC:

- nel migliorare l'equilibrio del mercato,
- nel far applicare correttamente le norme in alcuni Stati membri, con particolare riferimento alle restrizioni in materia di impianti e
- nell'integrarsi nella nuova PAC,

cambiamenti puramente cosmetici non sarebbero sostenibili, né economicamente né politicamente.

L'attuale OCM non ha permesso di assorbire le eccedenze né ha risolto altri problemi, in particolare quello della perdita di competitività evidenziata dalla richiesta di distillazione di crisi e dalla quota crescente detenuta dai vini non europei sul mercato dell'Unione europea. Esiste un ampio consenso tra tutte le parti interessate sulla necessità di modifiche più incisive.

5.2. Riforma in linea con i principi della riforma della PAC

La principale novità della riforma della PAC è il disaccoppiamento dei pagamenti diretti dal tipo di produzione e l'istituzione del regime di pagamento unico (RPU). I principali vantaggi sono la flessibilità nelle scelte a livello della produzione, l'orientamento al mercato e la coerenza con i principi della OMC grazie alla classificazione di tali misure nella cosiddetta scatola verde. Uno dei grandi assi di riforma potrebbe essere costituito dal trasferimento parziale o totale del bilancio della OCM del vino ai pagamenti diretti per i vigneti, che potrebbero essere inclusi nel regime di pagamento unico. Un ulteriore vantaggio sarebbe quello di una considerevole semplificazione e l'obbligo per tutti i viticoltori di rispettare la condizionalità. Ma, contrariamente ad altri settori, non sarebbe possibile ripartire equamente i diritti agli aiuti del regime di pagamento unico.

In base al bilancio disponibile, l'importo potenziale dell'aiuto disaccoppiato sarebbe molto basso per una coltura perenne come la vite e probabilmente non compenserebbe la perdita delle misure di sostegno del mercato per molti produttori.

L'abolizione delle misure di mercato accompagnata dal sostegno disaccoppiato al reddito fa ricadere interamente sui produttori la responsabilità di adeguarsi alla mutata situazione del mercato. Pertanto, se tale sistema è attuato da solo il mercato potrebbe risultarne riequilibrato, ma solo a medio o lungo termine e probabilmente solo al costo di una grave crisi del settore che richiederebbe un massiccio processo di adeguamento.

5.3. Deregolazione del mercato vitivinicolo

L'opzione della completa deregolazione implicherebbe l'abolizione di tutti gli strumenti di gestione del potenziale di produzione e del mercato. Strumenti come il divieto di nuovi impianti e l'estirpazione, i programmi di ristrutturazione e di riconversione e tutte le misure di mercato sarebbero aboliti in modo da avere una completa liberalizzazione del settore. Il relativo bilancio sarebbe soppresso o trasferito al secondo pilastro a favore della politica generale dello sviluppo rurale.

I radicali adattamenti richiesti dall'immediata attuazione di questo tipo di politica e la mancanza di misure strutturali di accompagnamento avrebbe, a breve termine, gravi ripercussioni sul piano socioeconomico nelle regioni interessate.

6. PROFONDA RIFORMA DELLA OCM DEL VINO

Prendendo atto dei problemi ma anche del potenziale del settore e delle sue caratteristiche peculiari, dall'analisi dettagliata contenuta nella valutazione di impatto emerge in tutta evidenza la necessità di mantenere una OCM specifica del settore del vino, che deve senza alcun dubbio essere sottoposta ad una riforma radicale.

La sfida è quella di adeguare il quadro normativo e la struttura di produzione per rendere il settore vitivinicolo europeo sostenibile e competitivo, con prospettive a lungo termine e assicurare nel contempo l'utilizzazione ottimale degli stanziamenti di bilancio.

La Commissione ritiene che questa opzione sia la risposta più idonea alle sfide che abbiamo di fronte. Esistono due varianti possibili: la prima fornirebbe una risposta immediata alle difficoltà attuali, ma richiede cambiamenti rapidi e impegnativi per il

settore; la seconda permetterebbe di conseguire lo stesso risultato, ma in tempi più lunghi in modo da permettere un adattamento più graduale dell'economia rurale e del tessuto sociale.

6.1. Profonda riforma della OCM – Variante A (una sola fase)

Abolizione dei diritti di impianto e del regime di estirpazione

Il sistema delle restrizioni dei diritti di impianto sarebbe lasciato scadere il 1° agosto 2010 oppure abolito immediatamente. Tuttavia le regole relative all'accesso alle indicazioni geografiche limiterebbero de facto il numero di ettari.

Contemporaneamente sarebbe abolito anche l'attuale regime di estirpazione.

Ogni ettaro di superficie estirpata a spese dell'agricoltore entrerebbe a far parte della superficie ammissibile al regime di pagamento unico.

6.2. Profonda riforma della OCM – Variante B (due fasi)

Tale impostazione è analoga a quella seguita per il settore dello zucchero: la prima fase consiste nel riequilibrare il mercato e la seconda nel rafforzare la competitività, in particolare attraverso la soppressione dei diritti di impianto. L'elemento centrale della variante B sarebbe l'adeguamento strutturale, ossia la riattivazione temporanea del regime di estirpazione. Il sistema di restrizioni dei diritti di impianto sarebbe prorogato fino al 2013, data di scadenza definitiva. I produttori meno competitivi sarebbero fortemente incentivati a vendere i loro diritti. Si può ipotizzare che i produttori competitivi avrebbero ben presto modo di concentrarsi maggiormente sull'aumento di competitività delle loro aziende dato che il costo dei diritti di impianto non sarebbe più tale da frenarne l'espansione. Nel medio e lungo termine ne risulterebbe una diminuzione dei costi fissi di produzione.

Il premio per l'estirpazione sarà fissato ad un importo attrattivo. Per incoraggiare i produttori a richiederlo già a partire dal primo anno, l'entità del premio sarebbe gradualmente ridotta durante il periodo rimanente di validità dei diritti di impianto. Lo scopo è espiantare 400 000 ettari di superficie vitata nell'UE in cinque anni, a fronte di aiuti per un importo massimo complessivo di 2,4 miliardi di euro.

È opportuno che i viticoltori siano del tutto liberi di scegliere se estirpare o meno.

La superficie agricola precedentemente coperta dai vigneti, dopo l'estirpazione potrebbe essere ammessa a beneficiare del regime di pagamento unico e percepire l'importo medio regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato.

La dotazione finanziaria dello Stato membro potrebbe essere maggiorata di un importo supplementare per ettaro estirpato.

Per evitare il degrado dei terreni, la concessione del premio per l'estirpazione sarebbe abbinata al rispetto di requisiti ambientali minimi.

6.3. CARATTERISTICHE COMUNI DELLE VARIANTI A E B

Entrambe le varianti contengono una serie di misure comuni che passiamo a descrivere.

6.3.1. *Soppressione delle misure di gestione del mercato e istituzione di misure a più lungo respiro*

Gli strumenti di gestione del mercato sarebbero aboliti immediatamente. Si tratta in particolare dei seguenti:

- l'aiuto alla distillazione dei sottoprodotti,
- la distillazione di alcol per usi alimentari e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione,
- l'aiuto all'ammasso privato,
- l'aiuto relativo ai mosti, per l'arricchimento o la produzione di succo d'uva.

La distillazione di crisi sarebbe abolita o sostituita da una sorta di rete di sicurezza alternativa, finanziata a partire dalla dotazione finanziaria nazionale.

6.3.2. *Dotazione finanziaria nazionale*

Agli Stati membri produttori di vino sarebbe assegnata una dotazione finanziaria nazionale, calcolata in base a criteri obiettivi, che permetterebbe loro di finanziare le misure di loro scelta selezionate da una rosa di possibilità. Secondo la variante A le risorse disponibili sarebbero inizialmente più cospicue, data l'assenza di spese per l'estirpazione.

Gli Stati membri potrebbero usare la dotazione finanziaria ad esempio per determinate misure di gestione delle crisi, come assicurazioni contro calamità naturali, per fornire una copertura di base contro eventuali crisi dei redditi, per il pagamento delle spese amministrative per la costituzione di fondi di "mutualizzazione" specifici per il settore[9] e per l'applicazione di misure come la vendemmia verde. La sua utilizzazione sarebbe subordinata al rispetto di alcune regole comuni (compresi requisiti ambientali minimi), per evitare distorsioni di concorrenza, e all'approvazione del programma nazionale specifico da parte della Commissione.

Il regime di ristrutturazione e riconversione sarebbe mantenuto nei limiti della dotazione finanziaria nazionale.

6.3.3. *Sviluppo rurale*

Nei piani di sviluppo rurale adottati dagli Stati membri potrebbero figurare molte misure: il prepensionamento e gli aiuti agroambientali potrebbero rivelarsi misure incoraggianti e vantaggiose per i viticoltori. Gli agricoltori che decidano di cessare ogni attività agricola commerciale per cedere l'azienda ad altri agricoltori possono beneficiare di un importo massimo di 18 000 EUR/anno e nei limiti di 180 000 EUR su un periodo massimo di 15 anni. Gli aiuti agroambientali destinati a coprire i costi supplementari e le perdite di reddito connesse alla creazione e manutenzione dei paesaggi viticoli e culturali possono arrivare a un importo massimo di 900 EUR/ha per un periodo da 5 a 7 anni. Poiché la programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2007–2013 è tuttora in corso, per incoraggiare tali misure sarebbe necessario

---

[9] COM(2005) 74 def.

un trasferimento di fondi tra capitoli di bilancio (mercato e aiuti diretti, da un lato, e sviluppo rurale, dall'altro) in modo da destinare tali stanziamenti alle regioni viticole, sulla falsariga di quanto è stato fatto nei settori del tabacco e del cotone. Tali programmi di sviluppo potrebbero avere un ruolo decisivo, in futuro, sia a livello di benessere economico delle categorie interessate del settore vitivinicolo, sia a livello di salvaguardia dell'ambiente nelle regioni vitivinicole.

6.3.4. Politica di qualità e indicazioni geografiche

La politica di qualità sarà resa più chiara, più semplice, più trasparente e per ciò stesso più efficace grazie all'adozione delle misure che seguono:

a) revisione sostanziale dell'attuale quadro normativo per rafforzare la coerenza della politica di qualità europea con le norme internazionali. In particolare occorrerebbe adeguarla chiaramente alle disposizioni dell'accordo ADPIC. Inoltre, la politica di qualità del vino incorporata nella OCM sarebbe messa in sintonia con la politica orizzontale della qualità (in materia di indicazioni geografiche protette, IGP, e denominazioni di origine protette, DOP). La Commissione propone di istituire due categorie di vini: i vini a indicazione geografica e i vini senza indicazione geografica. I vini a indicazione geografica sarebbero ulteriormente suddivisi in due sottocategorie, quella dei vini a IGP e quella dei vini a DOP. Ciò richiederebbe quindi l'istituzione di una procedura di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche;

b) il concetto di vino di qualità dell'Unione europea segue un'impostazione basata sull'origine geografica (vino di qualità prodotto in regioni determinate). L'Unione intende confermare, adattare, promuovere e rafforzare questo concetto in tutto il mondo;

c) ampliare il ruolo delle organizzazioni interprofessionali per controllare e gestire la qualità dei vini prodotti sui territori di loro competenza. Occorrerebbe rafforzare anche gli strumenti di controllo soprattutto in quanto riguarda la produzione di vini monovitigno.

6.3.5. Pratiche enologiche

Per le pratiche enologiche la Commissione propone di:

- trasferire dal Consiglio alla Commissione la competenza di approvare nuove pratiche enologiche o modificare quelle esistenti, come pure di salvaguardare l'acquis,
- riconoscere le pratiche enologiche ammesse dall'OIV e analizzare, a livello di Commissione, le modalità del loro inserimento in un regolamento della Commissione,
- autorizzare l'utilizzazione nell'Unione europea di pratiche enologiche ammesse a livello internazionale per vinificare vini destinati all'esportazione nei rispettivi paesi di destinazione,
- sopprimere il requisito del titolo alcolometrico naturale minimo dei vini, che non ha più ragion d'essere data la proposta limitazione dell'arricchimento e stante l'obbligo giuridico per i vini commercializzati di possedere un titolo alcolometrico volumico minimo,

– garantire un livello minimo di protezione dell'ambiente nel processo di produzione del vino.

6.3.6. *Arricchimento*

La riforma del settore dello zucchero acuisce il problema dell'utilizzazione di zucchero al posto del mosto per aumentare il grado alcolico del vino. Ci sono tre possibilità: aumentare l'aiuto a favore del mosto per compensare la riduzione del prezzo dello zucchero, lasciare il livello di aiuto invariato, col rischio di provocare uno squilibrio, oppure sopprimere l'aiuto vietando l'utilizzazione di zucchero. Tutto sommato la Commissione ritiene che l'ultima soluzione sia la più vantaggiosa perché permetterebbe di realizzare notevoli risparmi di bilancio e di aumentare gli sbocchi del mosto.

Inoltre, la Commissione propone di ridurre al 2% la percentuale massima di arricchimento (con aggiunta di mosto d'uva), tranne nella zona zone viticola C (ossia alcune regioni di Francia, Spagna, Portogallo, Slovacchia, Italia, Ungheria, Slovenia, Grecia, Cipro e Malta) dove la percentuale dovrebbe essere dell'1%.

6.3.7. *Etichettatura*

La Commissione propone di semplificare le regole in materia di etichettatura istituendo un quadro normativo unico applicabile a tutte le varie categorie di vino e alle relative menzioni. Tale quadro normativo sarebbe definito in funzione delle esigenze dei consumatori e più coerente con la politica di qualità dei vini. Ciò presupporrebbe in particolare:

– un trasferimento di competenza dal Consiglio alla Commissione;

– l'utilizzazione di uno strumento giuridico unico per tutti i vini, a complemento delle norme orizzontali in materia di etichettatura contenute nella direttiva 2000/13/CE, in modo da tener conto delle esigenze particolari del settore vitivinicolo in materia di diciture obbligatorie e facoltative;

– maggiore flessibilità delle regole in materia di etichettatura in linea con le politiche della OMC, attraverso: 1) l'abolizione della distinzione tra norme per l'etichettatura dei vini con e senza indicazione geografica e, quel che più conta, agevolando l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza indicazione geografica, per permettere ai produttori europei di vino di commerciare vini sullo stile del Nuovo Mondo (ossia vini monovitigno), mettendo in questo modo i produttori di vino europei su un piede di parità con i loro concorrenti esteri; 2) il mantenimento e il miglioramento del sistema delle menzioni tradizionali; 3) l'adattamento della politica sui marchi commerciali; 4) la modifica delle regole linguistiche nel settore del vino per un garantire maggiore flessibilità nell'uso delle lingue; 5) l'informazione e la protezione della salute dei consumatori; 6) l'informazione completa dei consumatori sull'origine del prodotto grazie a norme appropriate sulla tracciabilità in etichetta e 7) l'informazione dei consumatori sugli aspetti ambientali delle pratiche di produzione.

6.3.8. *Promozione e informazione*

Molti esponenti del settore, in particolare durante il seminario del 16 febbraio scorso, hanno sottolineato la necessità di porre maggiormente l'accento sulle strategie di

commercializzazione dei vini. La Commissione intende portare avanti con determinazione una politica di informazione e promozione responsabile. È opportuno avvalersi di tutte le possibilità che offre la normativa comunitaria in vigore per attuare progetti di promozione ambiziosi fuori dei confini dell'Unione.

Si potrebbero anche attuare campagne di informazione sul consumo responsabile e moderato di vino nell'Unione europea.

6.3.9. Ambiente

La Commissione intende garantire che la riforma del regime del vino migliori l'impatto ambientale della viticoltura e della vinificazione. In particolare, intende includere nel settore vitivinicolo requisiti ambientali minimi che tengano conto degli impatti ambientali più gravi della viticoltura (soprattutto erosione e contaminazione del suolo, utilizzazione di fitofarmaci e gestione dei rifiuti).

6.3.10. OMC

Uno dei grandi obiettivi della riforma del settore del vino è quello di rendere la nuova organizzazione comune dei mercati compatibile con i requisiti della OMC. In questa prospettiva saranno eliminate le attuali misure di intervento distorsive degli scambi (scatola gialla) dando la preferenza alle misure che rientrano nella "scatola verde", qualora continuino a sussistere misure di sostegno. L'attuale divieto di vinificare mosti di importazione e di tagliare vini comunitari con vini non comunitari sarà esaminato nello stesso spirito.

7. IMPIANTI "IRREGOLARI" E IMPIANTI "ILLECITI"

A prescindere dall'abolizione del divieto di impianto, gli operatori economici e gli Stati membri devono conformarsi alla normativa comunitaria in vigore per quanto riguarda i vigneti piantati in modo "irregolare" o "illecito". Il rispetto delle norme applicabili è fondamentale ai fini del funzionamento della vigente OCM. In caso di mancata osservanza delle norme la Commissione adotterà (continuerà ad adottare) i provvedimenti del caso nell'ambito delle procedure di liquidazione dei conti oppure, se necessario, avvierà procedimenti di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato.

8. INCIDENZA DI BILANCIO

Una stima precisa dell'incidenza di bilancio delle misure sopra descritte sarà elaborata al momento della presentazione delle proposte legislative formali. Tuttavia l'incidenza finanziaria non supererà i livelli di spesa degli ultimi anni.

9. OSSERVAZIONI FINALI

La Commissione ritiene che sia necessaria una profonda riforma della OCM del vino.

L'attuazione delle modifiche dovrà sfociare nella semplificazione e nel miglioramento della normativa, con effetti positivi sul piano della limitazione dei costi di gestione e di monitoraggio statistico, di una più agevole esecuzione dei controlli, che limita nel contempo il rischio di frodi e di utilizzazione abusiva di risorse pubbliche. Inoltre, l'efficienza della gestione sarà rafforzata grazie ad una maggiore sussidiarietà che lascia agli Stati membri la possibilità di scegliere il tipo di misure da attuare in funzione delle situazioni specifiche al loro territorio. Infine, una riforma attuata secondo questi principi rafforzerà in maniera decisiva la capacità della Commissione di difendere la propria politica nelle sedi internazionali, politica che intende portare avanti con determinazione.

Con la presente comunicazione la Commissione invita tutte le parti interessate a partecipare a un dibattito aperto sulla futura OCM del vino, dibattito su cui si baserà per redigere proposte legislative entro la fine dell'anno.

NOTA ILLUSTRATIVA

LA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il 22 giugno 2006 la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la Comunicazione "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile" (COM (2006)319), accompagnata da una valutazione d'impatto (SEC (2006)780), con lo scopo di presentare alcune opzioni alternative per la riforma del settore, unico, insieme a quello ortofrutticolo, a non essere stato toccato dalla riforma della PAC.

La Comunicazione muove da una disamina del mercato del vino e dei suoi squilibri, soffermandosi in particolare sugli elementi fattuali che rendono più urgente un processo di revisione e riforma.

Per quanto concerne la **situazione del mercato**, si registra da alcuni anni una flessione nel consumo di vino, con un tasso annuo dello 0,65%, accompagnata da eccedenze strutturali pari all'8,4% della produzione nella UE a 27, che rendono necessari interventi sotto forma di distillazione per smaltire il 15% circa del vino prodotto ogni anno. Le giacenze di vino superano già l'equivalente della produzione di un anno e sono in costante aumento, con scarse prospettive di smaltimento e una conseguente pressione al ribasso sui prezzi e i redditi dei produttori. Tale pressione è accentuata dalla rapida crescita delle importazioni, destinate con ogni probabilità a superare ben presto le esportazioni (anch'esse in crescita, ma a ritmi molto più bassi), a conferma di un *gap* di competitività dei produttori europei rispetto a quelli del Nuovo Mondo.

D'altro canto, le iniziative dell'esecutivo europeo per **regolare il potenziale di produzione** hanno avuto un'efficacia limitata. Il divieto di nuovi impianti, finalizzato a ridurre il potenziale di produzione, è stato inficiato dalla concessione di nuovi diritti di impianto supplementari, con un conseguente aumento dei costi di produzione e un evidente freno alla razionalizzazione delle strutture delle aziende. Lo stesso regime di ristrutturazione e riconversione, se ha indubbiamente permesso ai produttori di orientarsi verso la produzione di vini di qualità, potrebbe comportare comunque un aumento della produzione, senza la possibilità di misure correttive praticabili, se è vero che dal 1996 non si fa praticamente più ricorso all'estirpazione. Per giunta, anche a diversi anni di distanza, alcuni Stati membri non hanno ancora risolto il problema dei vigneti irregolari (piantati prima del 1° settembre 1998) né quello dell'estirpazione dei cosiddetti vigneti illeciti (piantati a partire dal 1° settembre 1998): tale mancata regolarizzazione riguarda zone pari a quasi 70.000 ettari, ossia il 2% circa della superficie totale vitata dell'UE a 25.

Le **misure di sostegno del mercato** attraverso la distillazione non sono in condizione di garantire ai viticoltori redditi certi e fungono ormai da sbocco permanente, alimentando la produzione di eccedenze invendibili. Tanto più che la

distillazione di crisi, concepita per affrontare emergenze di carattere congiunturale, si è trasformata in una vera e propria misura strutturale (utilizzata anche per i vini di qualità), come del resto gli aiuti all'ammasso privato.

Per quanto concerne le **pratiche enologiche, le indicazioni geografiche e l'etichettatura**, la produzione dell'UE è penalizzata dalla rigidità delle procedure di adozione e di adattamento delle pratiche enologiche e da una normativa troppo complessa, che tende a indurre confusione nei consumatori e a indebolire la politica della Comunità in materia di indicazioni geografiche.

La nuova politica vitivinicola dell'Unione dovrebbe pertanto perseguire i seguenti obiettivi, assolutamente indifferibili tenendo conto dell'evoluzione della produzione e del mercato:

- Migliorare la competitività dei produttori di vino europei, rafforzando la notorietà dei vini europei di qualità, recuperando vecchi mercati e aprendone di nuovi;
- Istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici, chiare ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta, e che sia in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione europea, rafforzando il tessuto sociale delle zone rurali e garantendo un'adeguata tutela dell'ambiente.

La Commissione europea ha valutato **quattro possibili opzioni** per la riforma del settore, escludendo le prime tre e puntando decisamente sulla quarta:

1. un mantenimento dello **status quo**, con eventuali adattamenti non strutturali, che appare assolutamente insufficiente vista la profondità della crisi del mercato vitivinicolo;
2. una **riforma in linea con i principi della riforma della PAC** e fondata pertanto sul disaccoppiamento dei pagamenti diretti dal tipo di produzione e sull'istituzione del regime di pagamento unico (RPU). Essa appare sconsigliabile poiché, in base al bilancio disponibile, l'importo potenziale dell'aiuto disaccoppiato sarebbe troppo basso per una coltura perenne come la vite e difficilmente arriverebbe a compensare la perdite delle misure di sostegno del mercato per molti produttori, portando a un riequilibrio del mercato solo sul medio-lungo termine e al costo di una grave crisi dell'intero settore;
3. una totale **deregolamentazione del mercato vitivinicolo**, con conseguente soppressione della relativa voce di bilancio, che richiederebbe però un radicale adattamento in assenza di misure strutturali di accompagnamento, con gravi ripercussioni sul piano socioeconomico nelle regioni interessate;
4. una **profonda riforma della OCM del vino**, adeguando il quadro normativo e la struttura di produzione per rendere il settore vitivinicolo europeo sostenibile e competitivo, con prospettive a lungo termine e al

contempo assicurando un'utilizzazione ottimale degli stanziamenti di bilancio.

Quest'ultima soluzione, che tanto la Commissione quanto gli Stati membri e - con diversi distinguo - il Parlamento europeo hanno individuato come largamente preferibile, include a sua volta due possibili varianti:

a) abolizione tanto dei diritti di impianto quanto del regime di estirpazione, dimodoché ogni ettaro di superficie estirpata entrerebbe a far parte della superficie ammissibile al regime di pagamento unico;

b) riforma in due fasi, la prima per riequilibrare il mercato e la seconda per rafforzare la competitività, in particolare attraverso la soppressione dei diritti d'impianto, da realizzarsi mediante misure di adeguamento strutturale, *in primis* la riattivazione temporanea del regime di estirpazione.

Nel precisare che l'orientamento generale emerso in Consiglio è nel complesso favorevole a un modello progressivo[1], si procede ora a illustrare punto per punto gli elementi della riforma come tratteggiati dalla Commissione europea, integrandoli con le posizioni emerse dal dibattito in Consiglio, e in particolare con quelle espresse dal nostro Governo.

LE LINEE DELLA RIFORMA E LE POSIZIONI DEGLI STATI MEMBRI

1. Soppressione delle misure di gestione del mercato e istituzione di misure a più ampio respiro

La Commissione prevede in ogni caso l'abolizione immediata degli strumenti di gestione del mercato, e in particolare dell'aiuto alla distillazione dei sottoprodotti; della distillazione di alcol per usi alimentari e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione; dell'aiuto all'ammasso privato; dell'aiuto relativo ai mosti, per l'arricchimento o la produzione di succo d'uva.

La distillazione di crisi sarebbe anch'essa abolita o sostituita da una sorta di rete di sicurezza alternativa, finanziata sulla base della dotazione finanziaria nazionale.

In sede di Consiglio, pur prevalendo un atteggiamento in generale favorevole all'abolizione del sistema dei diritti d'impianto e del regime di estirpazione, sembra prevalere la ricerca di un approccio graduale. Per quanto riguarda in particolare la soppressione del sistema dei diritti d'impianto, favorevoli sono solo alcune delle delegazioni nordeuropee, mentre vi si oppongono con decisione le delegazioni austriaca, slovacca, francese, lussemburghese, ungherese e spagnola, per ragioni che vanno dall'utilità del sistema per regolare le quantità e le superfici di produzione, al

[1] Varie delegazioni si sono peraltro dichiarate favorevoli a un parziale recupero dell'opzione 3, che contempla la possibilità di ridistribuire, in parte o in tutto, il bilancio della OCM sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati. Questa opzione è stata respinta con decisione da una minoranza di blocco formata da Italia, Francia e Austria.

rischio di ripercussioni negative della liberalizzazione sulla qualità dei vini e sulla tutela ambientale, alle possibili differenze che verrebbero a crearsi tra i produttori che hanno recentemente acquisito diritti e quelli che hanno proceduto all'estirpazione. ***La delegazione italiana si è detta favoravole a una deregolamentazione che parta al più presto entro dieci anni dall'adozione della riforma****, mentre Cipro ha proposto come termine il 2010 e la Grecia il 2013.*

Per quanto concerne l'abolizione dell'attuale regime di estirpazione, talune delegazioni si sono dette favorevoli a una riattivazione provvisoria del regime stesso, come misura atta a risolvere il problema della mancanza di competitività del settore, mentre altre hanno messo in dubbio l'efficacia di un regime provvisorio non controllato, in quanto l'eventuale riduzione della produzione che ne deriverebbe sarebbe rapidamente compensata da un aumento delle importazioni e soprattutto perché l'estirpazione costituirebbe una soluzione solo in un quadro limitato, ossia l'ultima soluzione cui far ricorso per coloro che desiderino comunque uscire dal mercato. ***La delegazione italiana ha puntato l'accento soprattutto sui rischi di deterioramento ambientale e sull'onerosità della misura, che finirebbe per assorbire gran parte del bilancio dell'OCM. In caso di riattivazione temporanea, il programma di estirpazione non dovrebbe comunque costituire la pietra angolare della riforma, dovrebbe essere accompagnato dal massimo di sussidiarietà, onde consentire agli Stati membri di ridurre gli effetti negativi, specie sul piano ambientale, e dovrebbe essere applicabile in tutti gli Stati membri, senza distinzione.***

Molte delegazioni si sono dette favorevoli all'idea di sopprimere - con effetto immediato o graduale - le attuali misure di mercato ritenute inefficaci e onerose. ***La delegazione italiana (appoggiata da Francia, Grecia e Portogallo), pur riconoscendo la necessità di correggere le misure che hanno avuto un impatto negativo, ha sottolineato il fatto che talune misure di mercato, come la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, hanno svolto un ruolo essenziale nel garantire uno standard di qualità adeguato e una riduzione controllata della produzione, come anche nella conservazione ambientale.***

2. **Dotazione finanziaria nazionale**

A tutti gli Stati membri produttori di vino verrebbe assegnata una dotazione nazionale con la possibilità di finanziare una serie di misure selezionate all'interno di una rosa di possibilità, dalla gestione delle crisi - siano esse derivate da calamità naturali o da un crollo dei redditi - al pagamento delle spese amministrative per la costituzione di fondi di "mutualizzazione" specifici per il settore, all'applicazione di misure come la vendemmia verde. L'utilizzazione della dotazione nazionale sarebbe subordinata al rispetto di alcune regole comuni (ivi inclusi requisiti ambientali minimi), per evitare distorsioni della concorrenza, oltre che all'approvazione del programma nazionale specifico da parte della Commissione.

In sede di Consiglio, la maggioranza delle delegazioni nazionali ha accolto con favore l'introduzione di una maggiore flessibilità attraverso la creazione di una dotazione nazionale che consenta di rispondere con maggiore efficacia alle peculiarità

del settore, anche attraverso un elenco di misure finanziabili che sia il più possibile ampio e flessibile, onde consentire agli Stati membri di adattarlo in funzione delle rispettive necessità. ***La delegazione italiana ha insistito in particolare su misure di finanziamento che, oltre ai programmi di ristrutturazione e riconversione, incidano sulla gestione delle crisi settoriali, sulle "vendemmie verdi", sul contributo delle organizzazioni interprofessionali, sui progetti di rete per la riduzione dei costi e sulla razionalizzazione della trasformazione e dell'imbottigliamento. Per quanto concerne le norme per la distribuzione dei fondi fra gli Stati membri produttori, ha raccomandato che non si segua un criterio meramente quantitativo (calcolato dunque per superfici piantate a vigna e per volume della produzione) e si tenga pienamente conto delle specificità nazionali, oltre a chiedere una riflessione più attenta sui criteri di determinazione del periodo di riferimento per definire la dotazione nazionale.***

3. **Sviluppo rurale**

I relativi piani nazionali potrebbero inglobare molte misure specifiche per il settore, a partire dal prepensionamento (con cessione dell'azienda ad altri agricoltori) e dagli aiuti agroambientali destinati a coprire i costi supplementari e le perdite di reddito connesse alla creazione e manutenzione dei paesaggi viticoli e culturali.

Su questo punto, in sede di Consiglio, si è realizzata una netta spaccatura. Mentre un gruppo consistente di Stati membri (Belgio, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito) si è detto favorevole ad un trasferimento di fondi al secondo pilastro della PAC - ossia quello destinato a misure di sostegno per lo sviluppo rurale, un gruppo altrettanto consistente, ***che oltre alla delegazione italiana include Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria e Slovenia, ha avanzato serie riserve nei confronti di questo trasferimento di fondi. L'Italia in particolare ha ribadito la necessità di preservare la specificità del settore vitivinicolo.***

4. **Politica di qualità e indicazioni geografiche**

Per rendere più chiara, semplice, trasparente ed efficace la politica di qualità è prevista una revisione sostanziale dell'attuale quadro normativo finalizzata a rafforzare la coerenza con le norme internazionali e in particolare con le disposizioni dell'accordo ADPIC (Aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio), e a garantire la piena sintonia con la politica orizzontale della qualità (IGP e DOP). La Commissione propone di istituire due categorie di vini, con o senza indicazione geografica, con un'ulteriore suddivisione per la prima categoria in IGP e DOP, e di confermare, adattare, promuovere e rafforzare il concetto di vino di qualità dell'Unione europea, fondato sull'origine geografica (vino di qualità prodotto in regioni determinate, o V.Q.P.R.D.), ampliando al contempo il ruolo delle organizzazioni interprofessionali per controllare e gestire la qualità dei vini prodotti sui territori di loro competenza.

In sede di Consiglio si è registrato un ampio consenso sulla necessità di un rafforzamento della politica di qualità attraverso misure di semplificazione, di maggiore trasparenza e di allineamento alle norme dell'OMC. Le perplessità espresse

da diverse delegazioni vertono sulla realizzazione pratica di tale rafforzamento. ***In particolare, la delegazione italiana (appoggiata da quella greca, e in contrasto con un maggior possibilismo della Francia) si è mostrata restia a prevedere la modifica dell'attuale sistema delle indicazioni geografiche e la loro convergenza con il sistema basato sulla dualità DOP-IGP, e ha chiesto alla Commissione di dare prova di prudenza, evitando di spezzare il delicato equilibrio creatosi in materia. Conseguentemente, la delegazione italiana non si è pronunciata sull'ipotesi di creazione di un registro di indicazioni geografiche.***

5. **Pratiche enologiche**

In quest'ambito la Commissione propone di assumere in proprio la competenza di approvare nuove pratiche enologiche o modificare quelle già esistenti (attualmente tale competenza è in capo al Consiglio); di riconoscere le pratiche enologiche ammesse dalla OIV (Organizzazione internazionale del vino), analizzando le modalità di un loro inserimento in un regolamento apposito; di autorizzare l'utilizzazione di pratiche enologiche ammesse a livello internazionale per vinificare i vini destinati all'esportazione nei rispettivi paesi di destinazione; di sopprimere il requisito del titolo alcolometrico naturale minimo dei vini, ormai superato; di garantire un livello minimo di protezione dell'ambiente nel processo di produzione del vino.

In sede di Consiglio, la delegazione italiana (come anche quelle francese, greca e portoghese) si è detta sfavorevole a un trasferimento di competenze dal Consiglio alla Commissione, mentre - come del resto un'ampia maggioranza delle delegazioni - si è pronunciata a favore del riconoscimento delle pratiche enologiche dell'OIV.

6. **Arricchimento**

L'avvenuta riforma del settore dello zucchero acuisce il problema dell'utilizzazione dello zucchero al posto del mosto per aumentare il grado alcolico del vino. La Commissione sarebbe propensa a superare tale problema vietando l'utilizzazione dello zucchero e sopprimendo l'aiuto a favore del mosto, mentre l'altra alternativa consisterebbe nell'accrescere tale aiuto a mo' di compensazione per la riduzione del prezzo dello zucchero. La Commissione propone altresì di ridurre al 2% la percentuale massima di arricchimento (con aggiunta di mosto d'uva) salvo nella cosiddetta zona viticola C dove la percentuale dovrebbe essere dell'1%.

Anche su questo tema, all'interno del Consiglio si è registrata una profonda spaccatura. Diverse delegazioni (Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito) si sono pronunciate contro la proposta della Commissione di vietare l'uso di saccarosio nella produzione di vino, in combinazione con la soppressione dell'aiuto per i mosti. ***La delegazione italiana invece, sostenuta da Grecia e Spagna, ha affermato che il vino deve essere prodotto esclusivamente a partire dai prodotti della vigna e che l'uso di mosti concentrati consentirebbe di raggiungere l'equilibrio del***

mercato. Ha ricordato altresì che l'OIV non autorizza lo zuccheraggio e che quest'ultimo non contribuisce al miglioramento della qualità del vino.

7. **Etichettatura**

La Commissione propone una semplificazione delle regole in materia, assumendo una competenza diretta per il settore (attualmente, tale competenza è affidata al Consiglio), utilizzando uno strumento giuridico unico per tutti i vini, a complemento delle norme orizzontali in materia di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE, e puntando a una maggiore flessibilità delle regole in materia, con particolare riferimento all'abolizione della distinzione tra norme per l'etichettatura dei vini con e senza indicazione geografica, agevolando l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza indicazione geografica, onde permettere ai produttori europei di commerciare vini sullo stile del Nuovo Mondo.

In tema di etichettatura, la delegazione italiana si è dichiarata favorevole al principio di una semplificazione, ma ha rilevato come un eccesso di informazioni sull'etichetta andrebbe in direzione opposta rispetto agli obiettivi da perseguire. Ha altresì sottolineato come l'attuale sistema di etichettatura non è così complesso come sostenuto dall'esecutivo europeo, è relativamente nuovo e il suo impatto non è stato ancora adeguatamente valutato; pertanto, appoggiata da Germania e Austria, ha rilevato la necessità di differire di qualche anno l'intero capitolo "etichettatura", in attesa di poter disporre di elementi di giudizio consolidati.Anche per quanto concerne la proposta relativa all'indicazione del vitigno e dell'annata per i vini da tavola, la delegazione italiana (sostenuta da Francia, Grecia, Portogallo e Lussemburgo) si è pronunciata per un ulteriore approfondimento, tenuto conto del fatto che siffatta indicazione comporterebbe un controllo rigoroso e adeguato dell'etichettatura per non trarre in inganno il consumatore, e soprattutto rimetterebbe in discussione tutta la prospettiva dei vini di qualità.

8. **Promozione e informazione**

La Commissione intende portare avanti una politica di informazione e promozione responsabile per quanto attiene alle strategie di commercializzazione dei vini, nonché di predisporre campagne di informazione sul consumo responsabile e moderato di vino nella UE.

In sede di Consiglio ***la delegazione italiana, unitamente a quelle tedesca, greca, spagnola, francese, lussemburghese e portoghese, ha deplorato la mancanza nella comunicazione della Commissione di un'autentica strategia in materia di promozione, che rivestirebbe un ruolo fondamentale per ridare competitività al settore.***

9. **Ambiente**

La Commissione intende garantire che la riforma della OCM vino migliori l'impatto ambientale della viticoltura e della vinificazione, includendo requisiti

ambientali minimi che tengano conto degli impatti ambientali più gravi della viticoltura (in particolare l'erosione e la contaminazione del suolo, l'utilizzazione dei fitofarmaci e la gestione dei rifiuti).

In sede di Consiglio è stato espresso un accordo globale sul principio di una politica vitivinicola europea sostenibile e rispettosa dell'ambiente. ***Tuttavia, la delegazione italiana - come anche quelle greca, francese e spagnola - ha sottolineato che la viticoltura esercita già di per sé un'azione positiva sull'ambiente, soprattutto nelle zone sensibili, e che pertanto non appare necessario appesantire oltre misura il disciplinare dei produttori. Ha anche rilevato come la prevista soppressione dell'aiuto alla distillazione dei sottoprodotti comporti un rischio ambientale certo, e che analogo impatto negativo potrebbero avere le misure proposte in materia di estirpazione volontaria.***

10. **OMC**

La Commissione si propone di rendere la nuova OCM vino compatibile con i requisiti dell'Organizzazione mondiale del commercio, eliminando le misure di intervento distorsive degli scambi (scatola gialla) e dando la preferenza alle misure che rientrano nella "scatola verde", nel caso sussistano misure di sostegno.

Anche su questo tema si è registrata in Consiglio la contrapposizione tra due blocchi, a partire dalla riconosciuta necessità di un'OCM del vino conforme alla normativa OMC. ***Se varie delegazioni si sono dette favorevoli alla revoca del divieto di vinificare i mosti di importazione e di tagliare i vini comunitari con vini non comunitari, la maggioranza delle stesse - ivi inclusa l'Italia - ha chiesto alla Commissione di non procedere in tal senso, poiché la revoca del divieto porterebbe a un'importazione massiccia di prodotti dai paesi terzi, mettendo a repentaglio l'auspicato equilibrio del mercato, creando un problema di distorsione della concorrenza, con conseguenze negative sull'immagine dei vini comunitari e quindi sulla competitività del settore.***

11. **Impianti irregolari e impianti illeciti**

A prescindere dall'abolizione del divieto d'impianto, gli operatori economici e gli Stati membri dovranno conformarsi alla normativa comunitaria in vigore per quanto concerne i vigneti impiantati in modo "irregolare" o "illecito", pena un provvedimento della Commissione nell'ambito delle procedure di liquidazione dei conti, quando non l'avvio di una vera e propria procedura d'infrazione.

LA POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Lo scorso 15 febbraio il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo (A6-0016/2007) dai contenuti fortemente critici verso le proposte della Commissione europea.

A giudizio dell'Assemblea di Strasburgo, lo scenario di riforma "radicale" tratteggiato dall'esecutivo genera numerose perplessità, per le seguenti ragioni:

- l'analisi su cui si fonda la Commissione è sbagliata in quanto sopravvaluta il calo del consumo interno, e le soluzioni proposte, in particolare il massiccio ricorso all'estirpazione, sono inadeguate e non consentono di rispondere alla sfida della competitività, che andrebbe invece affrontata rilanciando la domanda attraverso una più forte penetrazione sui mercati europei e mondiali;
- la completa deregolamentazione dei diritti d'impianto è pericolosa perché potrebbe minare gli sforzi tesi a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda e condurre a fenomeni di delocalizzazione della viticoltura, mentre la vera sfida, che riguarda una migliore circolazione dei diritti d'impianto all'interno di uno Stato membro, non viene affatto affrontata;
- il trasferimento di stanziamenti dal primo al secondo pilastro della PAC, accompagnato da una progressiva riduzione delle misure di regolamentazione del mercato, non rappresenta una risposta credibile alle esigenze di rilancio del settore;
- manca una vera azione di garanzia rispetto alla sfiducia dei cittadini europei verso la vitalità del settore, al conseguente rafforzamento delle posizioni di mercato dei vini provenienti dal Nuovo Mondo, all'esigenza di informare correttamente i consumatori sulla qualità del vino e sui suoi effetti benefici per la salute, a livelli di consumo adeguati;
- la Commissione punta a una ristrutturazione della viticoltura europea che concentrerà la produzione nelle mani di poche aziende e all'uniformità dei vini prodotti, con conseguenze negative per la diversità dei vini europei e per la ricchezza economica, sociale e culturale di numerose regioni europee.

La proposta alternativa del Parlamento europeo si fonda sui seguenti punti fondamentali:

- semplificazione e armonizzazione delle misure legislative, basate sul pieno riconoscimento della specificità del settore;
- rafforzamento e miglioramento della competitività europea a fronte di un mercato mondiale sempre più aggressivo;
- mantenimento dell'OCM vino e del relativo bilancio comunitario all'interno del primo pilastro della PAC, accompagnato da una riforma sostenibile finalizzata a sancire la compatibilità del settore vinicolo con le politiche PAC;
- approccio territoriale che assoggetti tutti i viticoltori alle norme di condizionalità e a corrette pratiche di coltura e, anche attraverso un'adeguata politica di incentivi, li stimoli a orientarsi verso metodi produttivi che contribuiscano al controllo quanti-qualitativo della produzione e alla tutela dell'ambiente;

- mantenimento di regole comuni per il settore, integrato dall'istituzione di un ampio programma di sostegno strutturale per rafforzarne la competitività e la sostenibilità;
- sussidiarietà nell'attuazione del nuovo regime, grazie alla realizzazione di programmi nazionali di sostegno e sviluppo del settore vitivinicolo finanziati attraverso il primo pilastro della PAC;
- realizzazione della riforma dell'OCM in due fasi, onde poter valutare i risultati ottenuti nella prima fase e procedere agli eventuali adeguamenti delle politiche comunitarie scelte dagli Stati membri e incluse nei programmi nazionali di sostegno e sviluppo, senza però modificare la ripartizione per Stato membro del bilancio dell'OCM;
- rafforzamento del ruolo e della corresponsabilità delle organizzazioni di settore, nonché adeguamento dello schedario viticolo;
- campagne specifiche di promozione per il recupero dei vecchi mercati e l'apertura di nuovi dentro e fuori l'UE, e campagne di informazione per un consumo responsabile e moderato del vino in Europa.

Sulla base di tali principi, la risoluzione del Parlamento europeo individua i seguenti strumenti e linee d'azione:

1. una **riforma in due fasi** (2008-2011 e 2012-2015) che mantenga l'OCM nell'alveo della PAC (l'eventuale trasferimento dei relativi stanziamenti dal primo al secondo pilastro, che comporta un cofinanziamento attraverso programmi di sviluppo rurale, viene definito "contrario a ogni logica");
2. un **quadro normativo per i vini da tavola** che renda chiari i requisiti commerciali della loro distribuzione e al contempo li differenzi in modo netto dai vini a indicazione geografica tipica, assoggettati a rigorose norme di produzione e protetti a livello regionale e locale;
3. **estinzione progressiva dei programmi di distillazione** nel corso di un periodo transitorio ragionevole "che consenta ai produttori di vino di consolidare o adottare metodi di produzione sostenibile e una produzione vinicola di qualità". Nella prima fase della riforma, il regime transitorio per la distillazione dovrebbe fondarsi sulla trasformazione dei quattro attuali tipi di distillazione in due: distillazione obbligatoria, che funzionerà come rete di sicurezza e permetterà il risanamento progressivo del mercato, contribuendo al contempo agli obiettivi ambientali e di qualità, e distillazione volontaria di alcol prodotto dal vino, che permetterà l'adattamento del settore di tale alcol utilizzato per aggiunta ad alcuni prodotti vinicoli (brandy, vini liquorosi);
4. **misure di sradicamento** non libere, come nella proposta della Commissione, ma soggette a criteri specifici. Nel caso in particolare dell'abbandono definitivo di superfici coltivate a vite l'iniziativa dovrebbe sì essere lasciata al produttore, ma a patto che gli Stati membri abbiano la possibilità di approvarla o respingerla

in base a criteri ambientali o sociali nazionali e/o regionali che siano compatibili con condizioni obiettive già stabilite a livello comunitario. Alle misure di abbandono definitivo dovrebbero esserne affiancate altre che prevedano (e incoraggino, entro certi limiti) l'abbandono temporaneo;

5. **liberalizzazione progressiva dei diritti d'impianto**, attraverso una procedura graduale e trasparente di cessione, in modo da evitare ripercussioni negative sul mercato derivanti da uno sviluppo incontrollato del potenziale vinicolo dell'UE;

6. impegno da parte di tutti gli Stati membri a tenere uno **schedario viticolo** che indichi le varietà piantate e il numero di vigneti in ogni unità, così da garantire un efficace controllo del rispetto dei limiti di produzione;

7. stretto collegamento tra il mantenimento di un regime di aiuti al mosto concentrato e la possibilità o meno di procedere all'**arricchimento** con saccarosio, fermo restando che l'arricchimento dovrebbe essere autorizzato in tutte le regioni viticole dove è tradizionalmente praticato e in cui non esistono eccedenze strutturali, e che andrebbero comunque mantenute delle forme di sostegno per il mosto concentrato e il mosto concentrato rettificato usato per l'arricchimento in quanto necessari per preservare una pratica enologica tradizionale, nonché per il mosto destinato alla produzione di succo d'uva;

8. mantenimento dello **stoccaggio privato** di vini e mosti almeno durante la prima fase della riforma, soprattutto se si considerano le limitazioni alla distillazione proposte e la soppressione dello stoccaggio pubblico;

9. costituzione di un apposito fondo destinato alla **promozione dei vini europei** attraverso le organizzazioni professionali, di settore, di tutela dei consumatori o le agenzie di sviluppo territoriale pubbliche, sulla base di linee generali d'azione individuate dalla Commissione;

10. un'**etichettatura dei vini UE** non più complicata dell'etichettatura dei vini provenienti da paesi terzi, e accompagnata da un'impegnativa azione di promozione della qualità del vino europeo sui mercati interni ed esterni;

11. **rafforzamento della protezione delle indicazioni geografiche**, aumentando il livello di rigorosità e creando un quadro comune per le indicazioni geografiche a livello europeo nonché a livello multilaterale, in particolare in ambito OMC; sempre nello stesso ambito, inserimento del vino tra i prodotti cosiddetti "sensibili".

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 1

BOZZE NON CORRETTE

COMMISSIONI RIUNITE E CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica
e
XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati

AUDIZIONE DEL COMMISSARIO EUROPEO PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE, MARIANN FISCHER BOEL, SULLE PROSPETTIVE DELLA POLITICA AGRICOLA EUROPEA

1ª seduta: martedì 17 luglio 2007

Presidenza del presidente della 14ª Commissione del Senato della Repubblica MANZELLA

I testi contenuti nel presente fascicolo — che anticipa a uso interno l'edizione del Resoconto stenografico — non sono stati rivisti dagli oratori.

AU 0507
TIPOGRAFIA DEL SENATO (250)

INDICE

Audizione del commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Mariann Fischer Boel, sulle prospettive della politica agricola europea

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 10, 23 e *passim*
BOSONE *(Aut), senatore* 21
CUSUMANO *(Misto-Pop-Udeur), senatore* . 11
DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* 23
DE PETRIS *(IU-Verdi-Com), senatore* 16
FIORIO *(Ulivo), deputato* 13
LOSURDO *(AN), senatore* 18
MARCORA *(Ulivo), senatore* 21
NARDINI *(RC-SE), senatore* 17
PERRIN *(Aut), senatore* 15
SCARPA BONAZZA BUORA *(FI), senatore* 19
ZANOLETTI *(UDC), senatore* 17
FISCHER BOEL . . . . . *Pag.* 3, 24

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Perle Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: L'Ulivo: Ulivo; Forza Italia: FI; Alleanza nazionale: AN; Rifondazione comunista-Sinistra Europea: RC-SE; UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo: SDpSE; Italia dei Valori: (IdV); La Rosa nel Pugno: Rosa nel Pugno; Comunisti Italiani: Com.It; Verdi: Verdi; Popolari-Udeur: Pop-Udeur; DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI: DCA-NPSI; Misto: Misto; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Repubblicani, Liberali, Riformatori: Misto-RLR.

Interviene il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Mariann Fischer Boel.

Interviene il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, De Castro.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Mariann Fischer Boel, sulle prospettive della politica agricola europea

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater,* comma 2, del Regolamento del Senato, del commissario europeo responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Mariann Fischer Boel, sulle prospettive della politica agricola europea.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sul canale satellitare e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Rivolgo il mio saluto ai colleghi senatori e deputati presenti all'odierna audizione. È la seconda audizione di un Commissario europeo che svolgiamo oggi; abbiamo ascoltato poco fa alla Camera dei deputati il commissario Frattini, che ci ha parlato di un importantissimo settore, idealmente attinente ad interessi nazionali anche molto forti, quali la cooperazione giudiziaria e l'immigrazione. La commissaria Fischer Boel ci parlerà ora di un altro aspetto fondamentale non solo per la politica europea. Questo intreccio di audizioni di Commissari europei ci dice anche quanto stiano divenendo sempre più proficui ed importanti i reciproci rapporti fra i Parlamenti nazionali, anche in base all'ultimo accordo che c'è stato a Bruxelles, con il mandato a negoziare che speriamo sarà concluso sotto la Presidenza portoghese, e con le altre autorità ed istituzioni europee.

Pertanto, ringraziando la signora Mariann Fischer Boel per essere qui intervenuta, le cedo la parola.

FISCHER BOEL. Signor Presidente, signor Ministro, gentili parlamentari, è un grande piacere per me essere di nuovo in Italia ed è un grande onore essere di fronte a voi. Nessuno può recarsi in una città conosciuta come la città eterna senza essere colpito dalla storia che lo cir-

conda. Del resto, questa mattina ho potuto trascorrere qualche momento per le strade della città ed ho potuto coglierne l'atmosfera.

L'Italia è uno fra i primi Paesi in cui mi sono recata per spiegare le mie proposte di riforma del regime vitivinicolo dell'Unione europea, che ho presentato il 4 luglio scorso. Sono qui per scelta, dunque, e non per caso; i vari popoli che hanno abitato l'Italia, infatti, hanno pigiato l'uva per 2.000 anni. Inoltre, sono sempre molto colpita dalla vivacità e dalla varietà del comparto vitivinicolo italiano, specialmente ogni volta che ho il piacere di recarmi a fiere del settore nel vostro Paese. Tracciare una linea tra passato e presente evoca anche un'altra considerazione semplice ma importante: il concetto stesso di storia esiste proprio perché nella vita le cose cambiano.

Intorno a noi il mondo cambia e va avanti, e non possiamo fermare questo processo di continua evoluzione, che richiede invece risposte e decisioni da parte nostra. Laddove ci sono dei problemi da affrontare, noi abbiamo la responsabilità di agire.

Nel settore vinicolo dell'Unione europea esistono effettivamente dei problemi, e nessuno ha messo seriamente in dubbio questa affermazione. La nostra percentuale di esportazioni e di consumi rispetto alle importazioni e alla produzione non è soddisfacente, e le nostre politiche attuali purtroppo non affrontano il problema. Oggi ci troviamo in una situazione in cui le importazioni aumentano, la produzione a livello nazionale nei Paesi europei aumenta, e vi è una lieve contrazione dei consumi. Questi tre aspetti messi insieme sono dei segnali di allarme, come è evidente. Noi prevediamo che, proseguendo in base agli orientamenti attuali, nei prossimi anni, in assenza di interventi, ci troveremo di fronte ad un'eccedenza annuale di quasi 13 milioni di ettolitri.

Il settore vitivinicolo italiano condivide parte del problema generale; esso offre prodotti di eccellente qualità ed è un gigante sulla scena mondiale, ma semplicemente produce più vino di quello che può vendere. Questa situazione non è sostenibile.

È giunto il momento di affrontare i problemi con decisione. Ecco perché abbiamo presentato delle nuove proposte, i cui elementi essenziali sono i seguenti: in primo luogo, la competitività, che è uno dei punti fondamentali; in secondo luogo, l'esigenza di raggiungere un equilibrio tra domanda ed offerta; in terzo luogo, abbiamo bisogno di norme adeguate perché tutti sappiamo che vi è una necessità di semplificazione delle regole; in quarto luogo, è necessario tener conto anche degli aspetti ambientali, sociali e culturali della produzione vitivinicola.

Le mie proposte trattano alcuni di questi elementi. Pertanto, per quel che riguarda i nostri lavori di oggi, vorrei concentrarmi su un numero ridotto di elementi che hanno suscitato reazioni da parte del settore vitivinicolo italiano.

Innanzitutto, l'abolizione degli aiuti per la distillazione dei sottoprodotti. Il regime di distillazione, infatti, è molto costoso e comporta una spesa media di oltre 200 milioni di euro all'anno, che non ritengo realmente giustificata. Questa misura non ha a che fare con l'entità della pro-

duzione vinicola, ma riguarda piuttosto questioni tecniche legate allo smaltimento dei residui. Non c'è nessun altro settore agricolo in cui l'Unione europea si trovi a sostenere i costi di processi analoghi. Anche nel settore vitivinicolo i produttori dovrebbero assumersi la responsabilità di queste procedure e questi compiti, mentre noi dovremmo invece spendere i fondi previsti per il comparto per qualcosa di più utile. È quindi necessario spendere meglio i nostri fondi, il che significa tra l'altro utilizzare le risorse in modo più mirato, affrontando i veri problemi che colpiscono il settore nei singoli Stati membri e nelle singole regioni. Ecco perché ho proposto un sistema di dotazioni nazionali per gli Stati membri, i quali possono spenderle per adottare, nell'ambito di una rosa di misure possibili, quelle che ritengono più idonee. Tali misure includono, fra l'altro, degli strumenti per poter gestire le crisi e per poter alleviare periodi di difficoltà economica.

So che l'Italia è preoccupata riguardo ai metodi prescelti per definire il valore delle dotazioni nazionali e per ridistribuire il bilancio tra i vari Stati membri. Io ho proposto un metodo che ritengo idoneo ed attuabile. Abbiamo cioè preso in considerazione l'attuale bilancio e lo abbiamo suddiviso, tenendo conto innanzitutto della spesa precedente; la ripartizione prevede che il 50 per cento provenga dal bilancio, il 25 per cento dalla zona e il 25 per cento dalla produzione; sulla base di questa formula, ho poi proposto un adeguamento a favore dell'Italia. Una volta adottata la giusta impostazione, credo ci sia bisogno di concedere maggiore libertà al nostro settore vitivinicolo. Man mano che nel mondo le opportunità crescono, i nostri produttori avranno la possibilità di produrre di più, se ritengono di poterlo fare con profitto, e il settore dovrà essere aperto a nuovi attori con nuove idee.

Recentemente, ad esempio, mi sono recata in India con una delegazione di alti dirigenti di grandi imprese europee e tutti si sono resi conto che in India esiste un forte potenziale. Anche guardando ad altri Paesi più ad Est, ad esempio alla Cina o altre parti dell'Asia, notiamo che c'è una classe media in forte crescita. La crescita della classe media è di circa 25-30 milioni l'anno, e questo significa che questi Paesi offrono nuove opportunità.

Continuo ad essere persuasa che l'attuale sistema di diritti d'impianto debba avere termine. Si tratta in realtà di una decisione già presa. I Paesi membri hanno già votato a favore di questa decisione nel 1998, quando è stata approvata l'attuale riforma del settore vitivinicolo; la misura è quindi già in vigore.

La mia proposta tende a posporre il momento in cui scadranno i diritti d'impianto alla fine del 2013, in modo da concedere al settore altri tre anni per adeguarsi alla norma. La fine dei diritti d'impianto non significa il caos, come qualcuno ha voluto predire, perché senza gli sbocchi artificiali forniti dai regimi di distillazione i produttori produrranno più vino solo se saranno in grado di venderlo, se ci sarà un mercato che lo acquista. Perché produrre qualcosa se il mercato non può assorbirlo? Inoltre gli Stati membri mantengono diritti adeguati per regolamentare il ricorso

alle indicazioni geografiche. Con la fine dei diritti d'impianto il mercato dovrà trovare un suo equilibrio. In questo contesto la maggior parte dei nostri produttori saranno in grado di affrontare la sfida, mentre altri, che in certe regioni dell'Europa con il sistema attuale non svolgono da anni un'attività redditizia, dovranno lasciare il settore, con o senza la riforma.

Ecco che, a questo punto, entra in gioco il regime di estirpazione da noi proposto: si tratta forse di una delle proposte meno comprese nella storia della politica agricola comune. Vi posso confermare che ci sono state altre politiche che hanno creato malintesi, ma questo è senz'altro uno dei regimi che sono stati meno compresi. Vorrei quindi dissipare i preconcetti che circondano questa impostazione.

Innanzitutto, voglio spiegare cosa non è il programma di estirpazione. Non è un attacco ai nostri vini, non è un piano di battaglia per mandare dei *bulldozer* contro le vigne europee e, fondamentalmente, non è un regime obbligatorio. Ripeto, non è obbligatorio: nessun viticoltore dell'Unione europea sarà obbligato a estirpare un singolo ettaro di viti.

In cosa consiste, dunque, questo regime di estirpazione? Essenzialmente esso rappresenta una misura sociale che può aiutare a spianare la strada verso l'equilibrio del mercato fra il 2008 e il 2014, aiutando quei produttori che ritengono di non essere in grado di condurre la propria attività in modo redditizio. È una misura che permette a questi produttori di abbandonare il settore vitivinicolo ricevendo, in base a tale regime, il pagamento di una certa somma per ciascun ettaro di viti abbandonato, fermo restando il rispetto di criteri ambientali. Ogni produttore, pertanto, può ricevere una somma nell'ambito del regime di pagamento unico. Credo che questo sistema possa essere efficace, anche perché può essere abbinato ai regimi di prepensionamento previsti dalla politica di sviluppo rurale. Si tratta dunque di un pacchetto interessante.

Alcuni sostengono che si tratta di una misura anomala, visto che prevede di estirpare da una parte e piantare dall'altra, ma il piano ha una logica. Il sistema di estirpazione, infatti, è quinquennale. Si inizia con il versamento di una somma iniziale, che poi, naturalmente, va a diminuire nei successivi cinque anni. Al termine di questo periodo il regime di estirpazione termina, ed è quindi abolito, perciò i produttori possono valutare se passare a impianti di prodotti diversi. Fra l'altro la politica di sviluppo rurale può aiutare i giovani che desiderano avviare un'attività. Si tratta dunque di un sistema che ha la sua logica.

Per quanto riguarda le cifre, la cifra cui si fa riferimento è di 200.000 ettari di colture. Anche in questo caso voglio essere chiara: si tratta di una stima, di un risultato auspicato. Ritengo che tale cifra potrebbe dare il giusto contributo all'equilibrio del mercato. Ripeto, però, che non si tratta assolutamente di un obiettivo vincolante: se i produttori non vorranno approfittare di questa opportunità, saranno liberi di seguire la propria volontà; essi potrebbero infatti nutrire progetti diversi per il proprio futuro.

Credo inoltre che sia importante comprendere anche altre questioni, sempre collegate al regime di estirpazione, che hanno dato vita ad un

certo dibattito negli Stati membri e nelle regioni; alle preoccupazioni sollevate in merito al regime abbiamo quindi risposto prevedendo misure di salvagaurdia.

Uno Stato membro può ad esempio dichiarare che le viti ubicate sulle montagne o in zone con forti pendenze non sono adatte per il regime di estirpazione e che quindi le zone montagnose, spesso importanti anche dal punto di vista del patrimonio culturale, non devono essere sottoposte a questo tipo di regime. Gli Stati membri possono inoltre invocare delle motivazioni ambientali per sostenere che alcune aree non possono essere soggette al regime di estirpazione fino al 2 per cento della zona coltivata a vigneti. In terzo luogo, è anche possibile porre fine al regime di estirpazione una volta che l'area estirpata abbia raggiunto il 10 per cento del totale dell'area piantata.

Con tali salvaguardie, gli Stati membri possono far funzionare questo regime nel modo più efficace, senza provocare problemi sociali e ambientali; tuttavia, se vogliamo che il sistema abbia senso, credo sia importante anche tener conto di un elemento collegato che probabilmente non vi è nuovo: sto parlando delle zone viticole irregolari, che esistono anche in Italia.

Nonostante esista già e sia in vigore un sistema per la regolarizzazione delle zone piantate a vigneti, in qualche modo questo problema si è trascinato nel tempo senza essere veramente risolto. Qual è il messaggio che ne deriva per i produttori che hanno sempre rispettato le norme e i limiti previsti? Come posso persuaderli dei meriti del regime di estirpazione, se poi non teniamo conto o facciamo finta di non vedere che esistono produzioni di vino illegali? Credo sia giunto il momento di dire basta. A questo proposito, ho proposto una nuova procedura di regolarizzazione che è necessario attuare nei tempi più rapidi possibili. È necessario operare una scelta chiara: ogni ettaro di vigneti irregolare deve essere regolarizzato oppure deve essere estirpato, perché è chiaro che dibattere le norme che devono regolare il sistema vitivinicolo ha senso solo se tutti sono chiamati a rispettare le stesse regole.

Per quel che riguarda invece l'etichettatura, ho proposto di permettere ai vini europei di essere etichettati con la menzione della varietà del vitigno e dell'annata. So che l'Italia nutre alcune preoccupazioni in merito, ma il fatto è che questi *vins de cépage* sono proprio i vini che un gran numero di consumatori sceglie di bere. Ora, se in un negozio si dice ad un cliente che si sbaglia, quel che succede è che il cliente andrà in un altro negozio; quindi, o vendiamo questo tipo di prodotto noi stessi, oppure consegniamo il mercato ai nostri concorrenti su un piatto d'argento, così come stiamo facendo oggi.

Come abbiamo detto, c'è stato un aumento delle importazioni dai nuovi paesi produttori di vino, e questo significa che ai consumatori questi prodotti piacciono, che li trovano convenienti e che gradiscono le loro etichette molto semplici. Ad esempio, l'etichetta di alcuni vini australiani raffigura un canguro, e i consumatori individuano facilmente la provenienza di quel vino e lo comprano.

Più in generale, è necessario concentrarsi sulla qualità e su regole per l'etichettatura che siano più chiare, compatibili con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli accordi TRIPS, nonché coerenti con la nostra politica in materia di indicazioni geografiche. Naturalmente, tutto ciò è nell'interesse del settore vitivinicolo italiano, che ha sempre utilizzato ampiamente e con precisione le indicazioni geografiche.

L'ultimo punto che voglio sottolineare riguarda l'elemento della promozione. In occasione dei colloqui che ho avuto nell'ambito dell'Unione europea, ho sentito invocare la necessità di un più ampio bilancio per la promozione del settore e ho quindi deciso di rispondere a tale esigenza: 120 milioni di euro all'anno saranno disponibili, e dovranno essere accompagnati da finanziamenti nazionali, per promuovere i vini europei al di fuori dell'Unione europea attraverso decisi programmi di promozione.

Un'altra campagna di promozione importante, già in atto in Europa, è quella che concerne il consumo moderato di vino, che è diretta in particolare ai giovani. Per ottenere buoni risultati è necessario anche un forte impegno del settore (pari al 10 per cento del bilancio totale del settore vitivinicolo), ma sono convinta che tali maggiori finanziamenti possano essere ben spesi e possano davvero fare la differenza.

Per quel che riguarda il «budget» totale, questa riforma non è orientata al risparmio; manteniamo infatti lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro all'anno, ma dobbiamo spendere meglio: oggi spendiamo mezzo miliardo di euro all'anno per la distillazione, e questo semplicemente non è sostenibile. Credo sia difficile spiegare ai contribuenti e ai consumatori europei che spendiamo una cifra così grande per la distillazione del vino, che poi serve a distillare anche vini che nessuno beve. Si tratta di un modo molto costoso di produrre etanolo. Credo ci sia una ricetta migliore per ottimizzare la situazione, e cioè eliminare questi vecchi programmi di distillazione e spendere i nostri fondi in modo più intelligente ed utile.

Il dibattito sulla riforma del settore vitivinicolo non sta avvenendo in modo isolato, bensì in collegamento con le riforme che vengono elaborate nell'ambito della politica agricola europea.

Nel 2003 abbiamo stabilito i nuovi principi per la politica agricola europea e uno dei fattori più importanti è stato quello del disaccoppiamento dei pagamenti diretti dalla produzione, che permette ai produttori di produrre ciò che il mercato richiede collegando i pagamenti ai vari *standard* ambientali, di benessere degli animali e così via su una base di condizionalità. Da allora abbiamo esteso questi principi anche ad altri settori agricoli, come l'olio di oliva, il tabacco e il cotone, ossia prodotti mediterranei. L'anno seguente abbiamo riformato il settore dello zucchero e quindi quello dei prodotti ortofrutticoli. Abbiamo inoltre ristrutturato la politica di sviluppo rurale, ampliando la serie di misure disponibili e fornendo linee guide più chiare sugli obiettivi comuni dell'Unione europea nel suo complesso.

Naturalmente il nostro lavoro non si ferma qui: ora che queste riforme hanno avuto un po' di tempo per prender piede, è necessario fare un passo indietro e vedere se e quanto stiano funzionando nella pratica.

Nel 2003, quando abbiamo attuato la nostra politica agricola comune, l'Unione europea comprendeva 15 Stati membri, mentre oggi gli Stati membri sono 27, ossia quasi il doppio. Inoltre, anche la situazione internazionale è in continua evoluzione.

Tenendo conto di ciò, dobbiamo valutare l'eventuale necessità di apportare qualche aggiustamento alla nostra nuova PAC, senza però varare una nuova riforma; si tratta di effettuare quello che viene denominato il *check up* della PAC, che avvierò il prossimo novembre. Tale controllo consisterà nel verificare come sta funzionando la riforma in diversi settori. Ne menzionerò di seguito alcuni.

Anzitutto esamineremo il sistema del disaccoppiamento dei pagamenti diretti dalla produzione agricola, verificando se esso può essere ampliato ulteriormente. Sapete che gli Stati membri possono scegliere di non attuare questa misura, e quindi non tutti i membri avranno applicato il disaccoppiamento in tutti i settori, ma nell'ambito di questa verifica credo che raccomanderò un ulteriore spostamento in questa direzione. Nei prossimi anni avremo bisogno di ulteriori fondi per portare avanti la politica di sviluppo rurale, e la mia proposta sarà quella di aumentare la cifra che è attualmente del 5 per cento. Inoltre, terremo conto anche degli strumenti di mercato e della politica agricola per valutare come si sta comportando il settore e come funzionano i vari regimi, quali le quote di produzione, l'acquisto e immagazzinaggio dei vari prodotti e così via.

Ho anche chiarito che, dal mio punto di vista, è opportuno non prorogare il sistema delle quote latte dopo il 31 marzo 2015. È previsto che questo sistema arrivi a scadenza nel 2015, ma già tante volte non si è tenuto conto delle scadenze e il termine è stato prorogato. Ora è necessario prendere una decisione definitiva: il sistema delle quote nel settore lattiero-caseario deve avere fine, e questa volta credo che ci riusciremo. Io stessa potrò anche discutere con gli Stati membri le modalità e le misure transitorie volte ad attuare una transizione soffice tra il 2009 ed il 2015; dovremo valutare strumenti transitori, che permettano ad esempio ai Paesi di aumentare lievemente le quote in un certo periodo, per poi passare alla cessazione di questo schema. Credo che si tratti di un obiettivo cruciale per la maggioranza degli Stati membri: è davvero arrivato il momento di mettere da parte le quote.

Parleremo anche del bilancio in generale e ci sarà una riflessione sul bilancio dell'Unione europea approvato dai Capi di Stato e di Governo nel dicembre del 2005. Effettueremo una revisione di medio termine, e il mio obiettivo in questo processo sarà quello di definire la PAC che vogliamo e di cui avremo bisogno anche dopo il 2013.

La questione dell'entità della spesa è certamente importante, ma credo che non debba essere l'unico elemento del dibattito. Dobbiamo discutere innanzitutto del tipo di PAC che vogliamo e poi stabilire l'entità dei fondi necessari, tenendo conto delle necessità dei consumatori e del-

l'incremento della qualità. Questo è l'unico sistema per portare avanti una politica agricola efficiente. Talvolta mi si domanda quale sia la parola chiave di tale politica; ebbene, rispondo sempre e ripetutamente: qualità.

Come abbiamo visto, sono attualmente in aumento le importazioni dal Brasile, uno dei maggiori produttori mondiali dal punto di vista agricolo. Dal momento che non potremo mai competere con il Brasile dal punto di vista quantitativo, occorre agire proponendo qualcosa di diverso, visto che è in nostro potere farlo e visto che godiamo di un'ottima reputazione nel mondo per quanto riguarda i prodotti di alta qualità.

Anche dopo il 2013, l'Europa sarà caratterizzata da una componente agricola assai importante e dovremo decidere quale forma dovrà prendere. Allo stesso tempo, dovremo perseguire una forte politica di sviluppo rurale che ci permetta di sostenere la competitività, la tutela dell'ambiente, la diversificazione economica ed un livello di qualità di vita molto alto nelle zone rurali europee.

Vorrei terminare con alcune osservazioni sugli sviluppi verificatisi sulla scena internazionale, con particolare riferimento al Doha Round. Uso il termine «sviluppi» anche se, in effetti, si è registrata piuttosto una frustrante mancanza di sviluppi e di progressi. È un aspetto che non voglio certo nascondere.

Credo che l'Unione europea abbia messo sul tappeto un'offerta molto generosa sul versante dell'agricoltura, con un buon equilibrio nell'ambito dei tre pilastri, ma purtroppo alcuni dei nostri interlocutori hanno continuato ad avanzare richieste alle quali non era possibile rispondere. Non possiamo rinunciare completamente alla nostra posizione, è necessario che anche l'altra parte compia dei passi cosicché ci si possa incontrare a metà strada. In ogni caso continueremo a perseguire un risultato positivo. Occorre ricercare un equilibrio non solo nel settore agricolo, ma anche in altri settori importanti, come quello industriale e dei servizi. Sappiamo che per quel che riguarda l'agricoltura il negoziato di Doha Round non offre soluzioni facili, ma come ho detto occorre ricreare un nuovo equilibrio anche con riferimento ad altri settori. Pertanto, l'attenzione al settore agricolo va contemperata a quella per altri settori estremamente importanti in termini di accesso ai mercati.

Abbiamo ancora molto lavoro da svolgere e sono certa che con un atteggiamento costruttivo – come quello mostrato da tutti gli Stati membri e dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura – sarà possibile andare avanti. Anche l'Italia, d'altra parte, ha sottolineato la propria posizione con vigore. Sono certa che ci impegneremo a fondo per andare avanti, anche perché non possiamo permetterci di sottrarci al nostro compito. È estremamente importante che ci impegniamo per evitare che quel mercato, in cui oggi siamo forti, sia domani occupato da altri. A tal fine è necessario che tutti noi diamo il nostro contributo. Anch'io farò del mio meglio per raggiungere un risultato il più possibile positivo. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ringrazio, unendomi all'applauso, il commissario europeo Mariann Fischer Boel per la sua chiara esposi-

zione nella quale, a mio avviso, non ha evitato di parlare dei problemi che si pongono alla nostra agricoltura nel quadro dell'agricoltura europea e mondiale. Gli ultimi preoccupati accenni al negoziato di Doha Round lo dimostrano chiaramente.

Prima di dare inizio alla discussione, vorrei dar conto della presenza del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Paolo De Castro; non è normale né rituale che il Governo partecipi a questo genere di audizioni. È un elemento positivo che attesta, ancora una volta, quello che i tecnici chiamano il «costituzionalismo multilivello», cioè il vero sistema europeo, attraverso cui il ben noto *deficit* democratico si può superare grazie ad una integrazione costante.

Il primo intervento in questo dibattito sarà svolto dal Presidente della Commissione agricoltura del Senato, il senatore Cusumano, dopodichè i colleghi che intendono intervenire potranno prendere la parola.

CUSUMANO *(Misto-Pop-Udeur)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, gentile Commissario europeo, signor Ministro, l'audizione del commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Mariann Fischer Boel da parte delle Commissioni 9ª e 14ª del Senato della Repubblica e XIII e XIV della Camera dei deputati avviene in una fase caratterizzata a livello comunitario dalla promozione di numerose riforme per l'intero comparto primario, tra cui il prossimo *check up* della politica agricola comune previsto per il 2008, la riforma dell'OCM vino e ortofrutta, la semplificazione della PAC e le nuove norme sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici. Tali processi riformatori produrranno effetti rilevanti per il settore agricolo e agroalimentare nazionale che – com'è noto – riveste un assoluto rilievo nell'ambito dell'economia italiana.

La presenza oggi del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale contribuisce a rafforzare il legame tra il Parlamento nazionale e le istituzioni comunitarie, nell'ottica di una reciproca collaborazione che consenta di valorizzare i profili della fase ascendente del diritto comunitario e costituisce, al contempo, l'occasione per svolgere alcune brevi considerazioni, in particolare sul tema della qualità e della sicurezza dei prodotti, sulle recenti riforme dell'OCM ortofrutta e vino e sulla semplificazione della politica agricola comune.

Il tema della qualità, della sicurezza e della tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari riveste grande importanza per l'Italia, la cui produzione è caratterizzata da una varietà di prodotti dagli elevati *standard* qualitativi, spesso fortemente legati al territorio di produzione. I profili della sicurezza alimentare, inoltre, hanno assunto un'importanza crescente per l'Italia, anche a seguito dell'individuazione, nella città di Parma, della sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. I legami della produzione agroalimentare italiana con il territorio e con il patrimonio culturale del Paese sono stati riconosciuti, tutelati e rappresentano uno dei tratti caratterizzanti del settore. A tale proposito, ricordo che l'Italia è il Paese europeo con il più elevato numero di riconoscimenti ottenuti a livello co-

munitario per i propri prodotti. Il successo dei prodotti italiani è dimostrato, inoltre, per converso, dal preoccupante fenomeno – in aumento negli ultimi anni – della contraffazione dei marchi e dell'imitazione dei prodotti agroalimentari *made in Italy*.

A questo proposito, la Commissione che ho l'onore di presiedere nel corso dei lavori dell'ultimo anno in numerose occasioni ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di continuare a prevedere, a garanzia dei produttori e a tutela dei consumatori, un adeguato sistema di etichettatura e tracciabilità che permetta, da un lato, di conoscere la corretta provenienza del prodotto acquistato, e dall'altro, di contrastare il fenomeno delle frodi alimentari.

Colgo, quindi, l'occasione della presenza del Commissario europeo per sottolineare con forza l'opportunità che in ambito comunitario si mantenga un sistema di etichettatura che certifichi la qualità dei prodotti e la loro provenienza, fornendo così un ulteriore strumento al consumatore, la cui tutela costituisce uno dei principi del diritto comunitario, e che, nell'ambito dei negoziati WTO, che stanno tuttavia attraversando una fase di stallo, l'Unione europea difenda un sistema che garantisca e tuteli i prodotti di qualità.

Con riferimento, invece, alla riforma dell'OCM ortofrutta, sulla quale è stato raggiunto recentemente un accordo politico in sede di Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea e alla riforma dell'OCM vino, ricordo che la Commissione agricoltura del Senato ha proceduto, con lo spirito di collaborazione che richiamavo all'inizio, all'esame di tali riforme, svolgendo, tra l'altro, l'audizione di parlamentari membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, e ha concluso i propri lavori con l'approvazione di due apposite risoluzioni.

Il settore dell'ortofrutta e quello vitivinicolo – che negli ultimi anni ha visto crescere progressivamente le esportazioni – rappresentano due comparti trainanti dell'intero settore primario nazionale. L'Italia, infatti, è il primo Paese dell'Unione europea nella produzione di ortofrutticoli, contribuendo per il 24,3 per cento alla produzione complessiva di ortaggi dell'Unione europea e per il 29 per cento alla produzione di frutta, mentre con riguardo alla classifica europea dei produttori di vini, il Paese risulta secondo, subito dopo la Francia, impiegando in tale comparto circa 600.000 lavoratori a tempo pieno. Proprio per questo la Commissione agricoltura del Senato ha voluto fornire fin da subito il suo contributo e intende continuare il proprio lavoro focalizzando l'attenzione sulla fase esecutiva della riforma dell'OCM ortofrutta, già approvata, e sulle successive fasi che condurranno all'approvazione della riforma dell'OCM vino, rafforzando, in quest'ultimo caso, il dialogo con le istituzioni comunitarie, per addivenire ad una riforma che, da un lato, tuteli i produttori, mantenendo invariate le dotazioni finanziarie per il settore, e, dall'altro, tuteli i consumatori attraverso la promozione della qualità dei prodotti vitivinicoli.

Da ultimo, vorrei soffermarmi sul complessivo processo di semplificazione volto ad una migliore regolamentazione della politica agricola co-

mune, in linea con la realizzazione della Strategia di Lisbona. L'esigenza di procedere ad una semplificazione tecnico-normativa è sempre più avvertita dall'intero comparto primario e può contribuire ad aumentare il livello di competitività delle imprese europee che devono affrontare le nuove sfide provenienti dalla progressiva globalizzazione dei mercati. Ritengo, tuttavia, che tale processo debba essere accompagnato anche da accurate valutazioni di impatto, in merito agli effetti che le riforme prospettate – come nel caso dell'accorpamento in un'unica disciplina delle diverse OCM regolate a livello comunitario – produrrebbero sul comparto. Da questo punto di vista le riforme di semplificazione in atto non potranno trascurare le caratteristiche e le peculiarità delle singole realtà agricole nazionali, di cui i Parlamenti dell'Unione europea dovranno farsi interpreti. Tutto questo, come si diceva agli inizi, nell'ottica di garantire ai Parlamenti nazionali un nuovo ruolo, nell'ambito dell'architettura europea, maggiormente legato alla possibilità di porre in essere ed alimentare un dialogo proficuo tra i Parlamenti stessi, il Parlamento europeo e le altre istituzioni comunitarie. In questa prospettiva, la Commissione agricoltura del Senato, continuerà, come in passato, ad assicurare il proprio contributo.

FIORIO *(Ulivo)*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il commissario Fischer Boel per la sensibilità che ha mostrato partecipando all'incontro di oggi e per averci fornito preziosi elementi di discussione.

Vorrei intervenire principalmente sulla questione della riforma del settore vitivinicolo; è un settore verso il quale rivolgiamo molta attenzione e le varie fasi della proposta di riforma sono state seguite nella Commissione agricoltura della Camera dei deputati con molta attenzione e anche con elementi di preoccupazione. Abbiamo condiviso molti degli obiettivi di fondo della riforma, che si ponevano in primo luogo la necessità di affrontare un settore che presentava e presenta elementi di forte dinamicità rispetto a strumenti che non potevano più essere conservati come tali. Riteniamo pertanto necessaria una riforma radicale del settore. Tuttavia, rispetto a tali obiettivi, molti dei quali – ripeto – condividiamo, non tutti gli strumenti ci paiono adeguati e vorrei sottolineare nel mio breve intervento alcuni elementi della proposta che mi paiono più preoccupanti.

Se è corretto affrontare il tema dei costi del settore, cioè delle risorse che la Comunità europea mette in campo nel settore vitivinicolo, e vi è la necessità di una riforma anche rispetto alla promozione di un prodotto che ormai si affaccia su un mercato globalizzato, crediamo però che alcuni elementi non possano essere trascurati; penso, ad esempio, al costo della questione ambientale.

Per quanto riguarda la questione relativa alla distillazione dei sottoprodotti – prima questione posta dal Commissario –, riteniamo che sia altamente problematica; infatti, se è vero – come ha detto il commissario – che la relativa misura assorbe 200 milioni di euro, è altrettanto vero che, se tralasciassimo di affrontare tale questione, rischieremmo di avere costi ambientali altissimi, comunque da affrontare. Credo quindi che la que-

stione della distillazione dei sottoprodotti e quant'altro debba essere riesaminata.

Altro elemento fortemente problematico per il settore italiano, che credo però trovi condivisione con altri Stati (abbiamo avuto in merito un incontro anche con parlamentari francesi), è la questione dell'indicazione in etichetta del vitigno e dell'annata sui vini da tavola. Lo dico perché il nostro è un Paese, come altri in Europa, che ha fortemente investito sulla capacità di creare qualità e di ampliare la cosiddetta piramide della qualità, estendendola il più possibile.

Per rispondere alla necessità di fornire chiarezza al consumatore, come è giusto che sia, rischiamo di introdurre elementi di non chiarezza. Nel caso specifico dei vini da tavola a denominazione di origine controllata e garantita, per esempio, introducendo ulteriori dati esplicativi rischieremmo di confondere il consumatore e di ottenere un effetto contrario rispetto alle proposte contenute nel documento che mirano, all'interno di un mercato sempre più ampio, a fornire al consumatore le informazioni necessarie per un consumo corretto ed informato. Questo per noi rappresenta un elemento di forte criticità.

Per quanto riguarda le altre misure, abbiamo accolto con favore la proposta di ridurre la superficie delle aree da espiantare da 400.000 a 200.000 ettari, poiché riteniamo che questo possa rappresentare uno strumento utile a garantire una riorganizzazione del vigneto italiano, come di quello europeo. Altrettanto corretta reputo sia la facoltà concessa agli Stati (dunque, ai singoli territori) di decidere se e quali tipi di territori esentare. Diversamente rischieremmo espianti in zone in cui si attua la viticoltura cosiddetta eroica: quella di montagna, quella insulare e quella di alta collina.

Abbiamo, dunque, accolto con favore tale proposta, consci del fatto che tale problematica potrà essere affrontata in maniera concordata con gli Stati membri. Uno dei temi su cui abbiamo puntato la nostra attenzione è quello relativo al progressivo venir meno degli aiuti alla distillazione di crisi. Crediamo, infatti, che l'abolizione *tout court* di quello strumento possa provocare nell'immediato conseguenze negative, mentre invece un passaggio più graduale potrebbe consentire al sistema un migliore adattamento.

Un cenno, poi, merita la decisione di porre fine allo zuccheraggio, da noi giudicata in maniera positiva. Abbiamo seguito l'evolversi della questione ed apprezzato il fatto che tale misura sia contenuta nel documento conclusivo. Auspichiamo perciò che tale decisione venga mantenuta, anche perché potrebbe consentire uno sbocco per i mosti e le altre produzioni, italiane e non solo.

Ritengo poi opportuna una riflessione sul settore vitivinicolo europeo e su quello italiano, in particolare rispetto al resto del mondo. In questo momento nel settore enologico esistono due correnti di pensiero, la prima delle quali considera il momento della trasformazione l'elemento cardine, quello principale per la produzione del vino. Lei, commissario Fischer, ha

fatto riferimento a delle strane etichette su cui sono ritratti dei canguri: ciò è esemplificativo di quel modo di fare enologia.

La concezione enologica europea ed italiana, invece, è un'altra: è fortemente legata al territorio e crede che la qualità nasca innanzitutto dal territorio e dalla capacità di produrre qualità innanzitutto in vigna e nel corso della trasformazione successiva. Dobbiamo difendere questo tipo di enologia anche rispetto ad un settore globalizzato i cui elementi di valore sono profondamente diversi. Questa ritengo sia la peculiarità che consentirà alle produzioni italiane ed europee di rimanere concorrenziali sul mercato.

PERRIN *(Aut)*. Innanzitutto, ringrazio il Commissario per l'intervento chiaro ed esplicito che ha qui svolto.

Mi permetto di fare due brevi osservazioni, una di carattere più generale sull'Unione europea, che ha sempre avuto un'attenzione particolare per la politica agricola comunitaria, che ha rappresentato un pilastro nella continuità dell'azione dell'Unione e una delle motivazioni più profonde.

La nostra impressione è che allo stato attuale ci sia un calo di attenzione verso questo settore che – è vero – è un settore probabilmente non portante, ma fondamentale per tanti aspetti. Questo succede proprio in un momento in cui nel mercato agricolo mondiale la nostra agricoltura deve essere difesa, anzi, più che difesa valorizzata – ha detto bene il Commissario –, soprattutto attraverso un'azione forte incentrata sulla qualità del prodotto (ed è questo il nostro patrimonio), cercando in ogni modo possibile di valorizzare le tipicità non solo nazionali, ma anche regionali, territoriali, attraverso la salvaguardia della biodiversità, di tutte le specie vegetali e animali dell'Europa.

Un altro aspetto che vorrei trattare, di grande importanza, è quello relativo alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità del prodotti, per noi fondamentale.

Fatte queste riflessioni di natura generale, mi permetto di sottoporre all'attenzione del Commissario un tema che è già stato toccato: quello della viticoltura di montagna, cosiddetta eroica. È un problema non solo nazionale, ma davvero anche europeo. Credo che questo settore debba essere non solo salvaguardato, ma valorizzato, perché si tratta di un valore ambientale e culturale inestimabile, un valore anche per la qualità dei prodotti di nicchia che sa produrre, un valore fondamentale anche per il presidio, la sicurezza del territorio.

Quando ho sentito parlare di programmi di estirpazione ho avuto un piccolo sussulto perché se programmare l'estirpazione in qualunque condizione per chi ha una mentalità contadina è sempre uno strappo, per così dire, per regioni con difficoltà, come quelle in cui si pratica la viticoltura eroica, ciò rappresenterebbe senz'altro un grosso dramma. Chiedo perciò che sia posta particolare attenzione a questo tipo di viticoltura, visto che oggi abbiamo incentrato la nostra attenzione su questo settore, affinché possa essere valorizzata e affinché le regole generali possano non essere applicate in situazioni di questo tipo.

DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)*. Ringrazio innanzitutto la signora Commissario per la chiarezza della sua esposizione. Cercherò di essere breve, seppure saranno molte le domande che le rivolgerò.

Innanzitutto, per quanto riguarda la riforma dell'OCM vino, siamo tutti convinti che fosse necessario giungere ad una riforma, dal momento che ci troviamo in un mercato globalizzato e che vi entrano a far parte nuovi produttori. Tuttavia, non condivido i dati relativi, per esempio, alla sovrapproduzione che, a mio parere, sono molto enfatizzati. Con analisi di questo genere si rischia di fare scelte non adeguate, innanzitutto sulla questione dell'estirpazione. Come è noto, e come testimoniano le risoluzioni delle Commissioni, noi siamo piuttosto contrari, per un motivo strettamente connesso al ruolo che, come hanno ribadito i colleghi, l'agricoltura e, in particolare, la viticoltura hanno nel nostro Paese, un ruolo legato al paesaggio, alla storia e alla cultura. Per noi il vino non è solo un prodotto agricolo, e lei ha la sensibilità per comprenderlo; anche i suoi apprezzamenti per questa città stanno a dimostrare che il nostro Paese vive in un contesto ambientale di storia, cultura e rapporto con il territorio. Lo sradicamento rischia di annullare tutto questo, anche se poi, certamente, possono esservi misure adottate a livello nazionale che possono aiutare a gestirlo. Continuiamo quindi a ribadire la nostra preoccupazione.

Vi è poi la questione che riguarda le produzioni a denominazione di origine, e quindi tutti i vini che hanno un legame con il territorio e le relative denominazioni. L'introduzione per i vini da tavola dell'indicazione dell'annata e del vitigno rischia di introdurre un elemento di confusione per il consumatore, penalizzando proprio quei produttori che hanno investito sulla qualità, quella qualità cui lei giustamente ci ha richiamati, perché è possibile vincere la competizione con i nuovi produttori extraeuropei solo e unicamente – e lei lo sa benissimo – sul piano della qualità. Non possono quindi esservi confusioni da questo punto di vista.

Peraltro, la nostra preoccupazione non discende solo dal regime ipotizzato per i vini da tavola, ma anche dalla trasformazione della disciplina dei vini DOC, dalla loro trasformazione in vini DOP, addirittura permettendo la vinificazione e l'imbottigliamento dei vini DOC fuori dalla terra di origine. Tutto ciò è pericolosissimo e rischia di creare una grande confusione. Peraltro, vorrei chiederle se può ritenere possibile che un Barolo o un Chianti possano essere imbottigliati fuori dalla propria zona di origine.

Vorrei poi porle una domanda che riguarda la questione degli OGM, rispetto ai quali lei sa che storicamente il nostro Paese ha dimostrato una forte contrarietà. Siamo preoccupati per l'introduzione del limite dello 0,9 per cento per il biologico; il nostro Ministro ha adottato un provvedimento che per il biologico italiano introduce il limite tecnico dello 0,1 per cento e vorrei sapere lei cosa ne pensa.

Infine, rispetto alle nuove prospettive di riforma della PAC si delinea la questione delle quote latte. Lei ha giustamente fatto riferimento all'introduzione di una serie di elementi transitori per accompagnare la fine del regime delle quote al gennaio 2015. Non pensa che potrebbero essere in-

trodotte misure intermedie, ad esempio l'aumento delle quote attribuite agli Stati, o addirittura l'introduzione della possibilità di scambio di quote tra i vari Paesi dell'Unione?

ZANOLETTI *(UDC)*. Signor Presidente, anch'io ringrazio la Commissario e posso testimoniare che il suo nome viene citato ed evocato moltissimo, in questi mesi, nel mondo della viticoltura italiana.

Per ragioni di tempo, toccherò solo un argomento di tutti quelli della riforma che, come hanno evidenziato i colleghi, sicuramente ha obiettivi condivisibili. Mi soffermerò quindi solo sul tema della etichettatura del vino che – le garantisco – per il nostro mondo vitivinicolo non è un aspetto marginale.

È giusto quanto lei ha detto: bisogna semplificare e tenere conto della concorrenza. Tuttavia, crediamo che la proposta emersa non sia positiva.

Negli ultimi decenni abbiamo compiuto un grande sforzo per disciplinare le denominazioni, e questo ha significato innalzare e raggiungere la qualità con l'esaltazione della tipicità, che vuol dire utilizzo dei vitigni autoctoni ed esaltazione del legame con il territorio e con tutto quello che il territorio, la tradizione e la cultura comportano. Abbiamo costruito una grande piramide di qualità, che va dalle IGT, alle DOC, alle DOCG fino alla vigna, e le assicuro che è proprio questo che in questi anni ci ha permesso di vincere la concorrenza di altri Paesi che si sono proposti anche con prepotenza e abilità sul mercato. Peraltro, anche quei Paesi tendono a perseguire la qualità e riescono a farlo a prezzi molto inferiori per tutta una serie di fattori, dalla estensione del vigneto alla possibilità di usare la meccanizzazione nella coltivazione, cosa che noi non possiamo fare.

Tutto questo rischia di essere compromesso, senza garanzie per il consumatore. Perché? Innanzitutto perché l'indicazione del vitigno e dell'annata in vini non disciplinati non ha alcuna garanzia e quindi, se non ha garanzia, non ha neanche interesse per il consumatore. Inoltre, riteniamo che vi sarebbe un livellamento verso il basso, con un danno per lo sforzo compiuto per innalzare, attraverso un meccanismo persino troppo preciso e complicato, la qualità e la tipicità del vino. La nostra preoccupazione nasce da qui e anch'io, in questa importante occasione, gliela voglio sottoporre.

NARDINI *(RC-SE)*. Signora Commissario, vorrei svolgere alcune riflessioni: innanzitutto, appartengo a una delle forze politiche che non hanno condiviso pienamente la politica comunitaria per l'agricoltura.

Riteniamo che tale politica – e quindi la riforma che ne è conseguita per l'OCM vino – sia basata principalmente sulla competitività e rivolta ad un mercato allargato, ma – ahimè – punti e abbia puntato non tanto alla qualità – in direzione della quale lo stesso commissario ci ha sollecitato ad impegnarci (è uno degli elementi che mi lascia ben sperare) – quanto al fattore della liberalizzazione. Ad esempio, la liberalizzazione dell'impiego dei trucioli per il trattamento dei vini non ci lascia ben sperare sotto il profilo della qualità. Riteniamo, quindi, che stia avendo luogo

un livellamento verso il basso e che stiamo prendendo parte ad una competizione che non tiene conto di alcuni fattori.

Ne vorrei ricordare alcuni, il primo dei quali – richiamato anche dai colleghi e dalle colleghe presenti – è il problema dell'etichettatura. Dobbiamo fare chiarezza anche su due ulteriori elementi, signor Commissario: in Italia ci stiamo impegnando molto per sradicare – stavolta seriamente – i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento. Il lavoro sottopagato è un grave problema da affrontare. L'altro grave fattore che danneggia la qualità del prodotto agricolo è l'uso di forti quantità di anticrittogamici e pesticidi. Su quest'ultimo aspetto è necessario ottenere alcune risposte da parte dell'Europa. Crediamo che, lavorando e intrecciando i temi dell'etichettatura e della verifica della qualità – signor Commissario, anche lei ha sottolineato l'importanza, in conclusione della sua relazione, della verifica e dell'approccio qualitativo – possiamo ben sperare.

Dobbiamo comprendere di quale politica comunitaria per l'agricoltura abbiamo bisogno. C'è una grande preoccupazione di fondo: negli ultimi tempi in Europa il tema dell'agricoltura, e quindi della sicurezza alimentare, non riveste l'importanza che meriterebbe in un'epoca come la nostra, in cui occorrerebbe incentivare fortemente l'attenzione nei confronti dell'alimentazione e delle questioni ambientali; abbiamo visto, infatti, come esse siano fortemente intrecciate al tema della salute. Al contrario, in Europa si dispongono tagli di bilancio nel settore dell'agricoltura: dovremmo lavorare in controtendenza su questo punto.

LOSURDO *(AN)*. Signora Commissario, vorrei rivolgerle due domande dirette, anche perché i tempi stringono. Le domande riguardano, in particolare, un punto da lei ha trattato ed un altro che forse – almeno così mi è stato riferito perché non ho avuto l'opportunità e il piacere di ascoltare tutto il suo intervento – non ha affrontato.

Lei ha affermato che è opportuno, proprio per la competitività dei nostri vini, procedere ad una revisione dell'etichettatura. Si può conciliare la semplificazione dell'etichettatura, per quanto riguarda i vini europei, ed in particolare italiani, con la tutela della qualità, che in Italia è un cardine importante anche per la competitività e che fa riferimento soprattutto alla denominazione d'origine e al territorio? Si possono coniugare competitività e tutela della qualità per quanto riguarda i vini europei ed italiani?

La seconda domanda verte su un tema che forse lei non ha trattato: il problema dei controlli. In Italia stiamo svolgendo un ampio dibattito sul problema dei controlli sui vini di qualità in zone dove esso è stato affidato a consorzi costituiti *ad hoc*, oppure a consorzi di promozione che hanno successivamente concentrato tutta la propria attività sui cosiddetti controlli dei vini di qualità.

Le chiedo quale sia la posizione della Comunità europea: siete per la terzietà dei controlli, che ci appaiono più garantisti dei diritti dei consumatori e, in un certo senso, anche della veridicità della tutela e del controllo della qualità, oppure è possibile affidare i controlli alle organizzazioni consortili composte dagli stessi agricoltori?

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Signor Presidente, innanzitutto desidero rivolgere un saluto particolarmente cordiale all'amica commissario Fischer Boel che oggi onora il nostro Paese e il nostro Parlamento con la sua presenza. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla già quando era Ministro dell'agricoltura e della pesca in Danimarca e ho avuto modo di apprezzarne le qualità: la caparbietà unita alla graziosa signorilità, che l'ha portata nel tempo a gestire aspetti estremamente difficili della agricoltura europea.

Alla luce di una riforma estremamente complessa, dirompente, che ebbe luogo, dopo molti ripensamenti, nel 2003 (sicuramente la signora Commissario ricorderà le valutazioni difformi che all'epoca vi furono nell'ambito del Consiglio dei ministri dell'agricoltura a Bruxelles in ordine all'opportunità di effettuare una riforma così dirompente per quei tempi, proprio perché ci veniva presentata dal suo predecessore, l'allora commissario Franz Fischler, come un viatico fondamentale, necessario e sicuramente producente, al fine di realizzare quell'accordo in sede di WTO che poi invece non si è realizzato, né a Cancun, né a Hong Kong) abbiamo l'impressione di essere – come, del resto, ho sentito dire anche da lei nella giornata di oggi – molto distanti da un accordo del Doha Round. Ci si potrebbe persino domandare perché si sia dato vita ad una riforma così dirompente.

Al contrario, sappiamo perfettamente che una riforma era sicuramente necessaria, ma lei si è trovata a gestire una serie di difficoltà determinate dall'estemporaneità di una siffatta riforma e da un altro aspetto che non è assolutamente secondario. Come ha ricordato giustamente, bisogna considerare il fatto che, dall'iniziale numero di 15, oggi il numero dei Paesi membri dell'Unione europea è enormemente cresciuto e potrà crescere ancora in futuro. Questo significherà e sta già significando, com'è naturale, un aumento del potere della Commissione, e specialmente del Commissario per l'agricoltura, dal momento che sarà sempre più difficile – oggi è già più difficile – costituire minoranze di bloccaggio e costruire rapporti tra i gruppi di Paesi membri. Come è anche vero che è molto più difficile – va assolutamente riconosciuto, signora Commissario – tenere in debita considerazione le esigenze oggettivamente molto diverse tra Paesi membri che hanno caratteristiche così divergenti. Per quanto riguarda il vino, tali esigenze sono assolutamente difformi; non è una questione legata al presente, ma è sicuramente amplificata dall'allargamento dell'Unione europea.

Non è mia intenzione ripercorrere tutti gli aspetti della riforma dell'OCM vino, che sono stati brillantemente illustrati dai colleghi della Camera dei deputati e del Senato già intervenuti. Credo – lo voglio sottolineare – che lei, signora Commissario, possa ritornare a Bruxelles al termine del suo viaggio in Italia con la consapevolezza di aver visitato un Paese assolutamente unito, al di là delle proprie differenziazioni e delle dinamiche politiche che è naturale che vi siano, a sostenere la nostra specificità vitivinicola, quel nostro *made in Italy* in cui crediamo in modo particolare, con un'attenzione dedicata al vino non solo come ad un pro-

dotto economico, ma come ad una realtà intessuta di aspetti sociali, ambientali e tradizionali: tutto ciò ci vede assolutamente uniti.

Permettetemi solo un accenno – non entro nello specifico, ma mi ricollego a quanto sostenuto dall'onorevole Fiorio in apertura di dibattito – sulla questione della distillazione. Comprendo le sue valutazioni, signora Commissario (solo un pazzo si rifiuterebbe di comprendere certi aspetti), ma la invito a considerare che, come avvenne in passato per altre riforme altrettanto dirompenti, è assolutamente indispensabile considerare una fase di *phasing out*.

Le ricordo che questa magica espressione l'abbiamo ascoltata per la prima volta nelle Commissioni parlamentari, allorquando il nostro ministro De Castro fu designato per la prima volta Ministro dell'agricoltura. Essa venne immediatamente interpretata – non solo da chi le parla, ma da gran parte degli agricoltori – come una parola dal significato in qualche modo temuto, giacché il processo di uscita accompagnato non necessariamente garbava agli agricoltori, generalmente legati ad una visione piuttosto tradizionalistica e stratificata, anche nei confronti della normazione comunitaria. Inviterei a considerare con la massima attenzione l'opportunità di instaurare comunque un regime di *phasing out* per la distillazione.

Con particolare forza, mi unisco al collega Fiorio e agli altri quando le chiedono di mantenere la posizione coraggiosa che ha finora tenuto per quanto riguarda la questione dello zuccheraggio; siamo assolutamente tutti con lei nel sostenere il coraggio con cui sinora ha mantenuto fede a questo impegno, anche di fronte a richieste molto forti, che sappiamo perfettamente venire da Paesi che hanno interessi diametralmente opposti ai nostri, e tener conto anche che, se per caso dovesse rimanere alla fine un aiuto allo zuccheraggio, bisognerebbe allora mantenere un aiuto ai nostri concentrati. Tuttavia, la considererei nemmeno una prima, ma una seconda subordinata.

Per quanto riguarda la liberalizzazione, chi di noi non è un liberale? Tutti noi, anche quelli che non lo erano, lo sono diventati, sono diventati perfino liberisti. Chi come me si è sempre trovato ad essere liberale fin dalla nascita, si trova ad essere superato dal liberismo di certi liberali dell'ultima ora. La prego anche di considerare che un'eccessiva liberalizzazione per quanto riguarda i diritti di impianto – anche in tal caso probabilmente servirà un *phasing out* – rischia di creare un caos che oggettivamente potrebbe rendere molto difficile l'equilibrio del sistema.

Comunque, in conclusione, desidero rivolgerle a nome del Gruppo di Forza Italia, l'augurio più fervido e affettuoso, se me lo consente, per poter riuscire a realizzare e portare in porto nei giusti tempi le misure che ci ha qui illustrato, con l'aiuto e il sostegno del Ministro delle politiche agricole italiano che, al di là del fatto che è Ministro di un Governo che certamente noi non appoggiamo, è un Ministro al quale riconosciamo una grande capacità tecnica e di interloquire con l'opposizione in maniera saggia.

Sappia che noi da qui – siamo all'opposizione in questo momento, ma probabilmente non per sempre – la seguiamo con grande attenzione,

rispetto e fiducia: cerchi di non deluderci, perché sappiamo perfettamente quanto lei ami il nostro Paese; lo frequenta spesso e immagino voglia tornarci sempre accolta con il necessario e consueto affetto.

BOSONE *(Aut)*. Signor Presidente, non mi vanto di essere liberista o liberale; vorrei semplicemente essere attento alle esigenze del nostro territorio e della nostra Nazione. Mi associo alle preoccupazioni che trasversalmente hanno espresso i colleghi sia del centro-destra che del centro-sinistra, nel ribadire che intendiamo fortemente difendere la nostra produzione sia in termini di qualità che in termini di quantità.

Non essendo il vino un genere merceologico qualsiasi (non stiamo parlando di vestiti, di scarpe, telefonini o altro, ma riteniamo che sia fortemente legato nelle sue caratteristiche organolettiche al vitigno, alla terra, al modo in cui viene prodotto e alla tradizione), vorrei chiederle, signora Commissario, se nell'ambito della globalizzazione e del mercato che vogliamo comunque aprire, lei pensa che sia la stessa cosa globalizzare il mercato o anche la qualità. Penso sia difficile globalizzare la qualità, nel senso che la qualità non può essere riprodotta egualmente in ogni parte d'Europa e del mondo. Mi sembrerebbe perciò complicato in Finlandia riuscire a produrre e imbottigliare Barolo.

Per tale ragione penso che l'incoraggiamento che le possiamo dare è nel continuare ad amare l'Italia e i nostri prodotti, immaginando che il mercato globale si possa sviluppare, esaltando però le tipicità che l'Europa esprime nei suoi diversi Stati. Non credo che la strada che deve percorrere l'Europa sia in direzione dell'omologazione del prodotto tipico, ma credo che sia invece necessario esaltare l'identità che l'Europa ha, ponendola dentro un mercato più ampio non solo europeo, ma anche mondiale. In questo senso vorrei sapere il suo pensiero; comunque, sulla tutela della nostra qualità la invitiamo a procedere.

MARCORA *(Ulivo)*. Signor Presidente, ringrazio il Commissario per la sua disponibilità; sarò molto diretto, al limite brutale, ma è questa l'occasione che ho per porre una serie di domande. Non mi soffermo sulla questione dell'OCM vino, che è l'argomento principale, perché i miei colleghi le hanno già rivolto al proposito molte domande.

Non ritiene che nella valutazione alla base della riforma, cioè di una diminuzione dei consumi a livello europeo, si sia ampiamente sottovalutata la possibilità di sviluppo dei mercati extraeuropei nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto i Paesi emergenti? Penso alla Cina, alla Russia, come potenziale mercato per i vini europei. Lo constatiamo anche dal fatto che da 400.000 ettari da estirpare si è passati a 200.000; se era strutturale l'eccedenza con 400.000 ettari, scendere a 200.000 significa che qualche elemento di ripensamento deve esserci stato. E allora, forse è addirittura ancora troppo ampia questa stima.

Per quanto riguarda poi la distillazione, non ritiene che possano essere adottate delle metodologie, soprattutto per quanto riguarda la vendita

del prodotto distillato, che rendano meno costosa la distillazione stessa per l'OCM vino?

Inoltre, sulle quote latte lei ha detto che non c'è nessun dubbio che dopo il 2014 saranno abolite e ci si pone il problema di traghettare il sistema fino al 2014; l'ipotesi di aumentare in maniera proporzionale le quote in tutti i Paesi è una delle ipotesi sul terreno. Volevo sapere se ce ne sono altre. Per esempio, la senatrice De Petris ha parlato della possibilità di commercializzare le quote fra i vari Paesi. Tenga conto che in Italia il valore patrimoniale delle quote è un problema molto sentito da parte degli agricoltori. Molti di essi hanno comprato le quote, sborsando molti soldi, ed è chiaro che sapere di avere come limite il 2015 è un problema che preoccupa molti agricoltori; sono un produttore di latte, quindi preoccupa anche me.

Si parla sempre di qualità e siamo sicuri che la via dell'agricoltura europea sia la qualità, però non ritiene che se questa qualità non riusciamo a farcela pagare, le nostre imprese sono alla fine destinate a chiudere? Mi pongo allora dei problemi, in primo luogo quello della difesa dei nostri marchi all'estero. So benissimo che nella cultura e nel diritto anglosassone la protezione di un marchio legata ad un'origine, ad un territorio, ad una denominazione di origine è un concetto difficile da far passare, ma non ritiene che da questa battaglia possa derivare la possibilità di farci pagare la qualità che l'Europa è in grado di produrre?

In questo senso, non ritiene che l'Europa abbia fatto poco per spiegare la *mid term review*, il fondamentale mutamento di orizzonte della politica agricola comunitaria con il disaccoppiamento totale, le condizionalità, eccetera? Sono assolutamente convinto che come agricoltori abbiamo già dato, che non ci sia molto altro da mettere sul tavolo della trattativa, mentre invece ci sono altre questioni che probabilmente sono più spinose. Il fallimento di Cancun, a mio parere, non è imputabile a problemi legati al settore agricolo; il vero problema di Cancun erano le Singapore *issues*.

Addossare all'agricoltura il fallimento del Doha Round non è ingeneroso rispetto a quanto l'agricoltura europea ha già fatto in termini di riforma? E, soprattutto, la Commissione europea, ma più in generale il Consiglio, non ritiene di dover spiegare forse meglio agli altri Paesi quanto abbiamo già fatto in termini di riforma della PAC?

Le rivolgo un'altra domanda in tema di etichettatura ed origine delle materie prime indicate in etichetta. Lei conosce bene quale sia la posizione italiana: siamo assolutamente convinti che questa non possa essere considerata una norma contraria alla libera circolazione delle merci e che il consumatore abbia il diritto di scegliere l'origine delle materie prime dei prodotti agroalimentari. Mi sembra che la posizione dell'Unione europea su questo tema sia un po' rigida. Soprattutto, non riesco a capire come si possa rivendicare la libera circolazione delle merci un attacco alla concorrenza rispetto ad una misura che è di semplice trasparenza nei confronti dei consumatori, una semplice norma di etichettatura.

Si era parlato, infine, di uno spostamento significativo dal primo al secondo pilastro della politica agricola comune e di una progressiva elimi-

nazione del terzo pilastro per quanto riguarda gli aiuti all'*export* e le restrizioni all'importazione. La revisione delle previsioni finanziarie dell'Unione europea dimostra che su questa strada non si è andati, visto che quando si è reso necessario operare un taglio sulla PAC, il 14 per cento è stato tagliato dallo sviluppo rurale, quindi esattamente dal secondo pilastro, che invece la *mid term review* indicava come il pilastro su cui incrementare le risorse a scapito del primo. Non ritiene che questa sia una contraddizione che rischia di mettere in discussione, più in generale, la politica agricola comunitaria?

C'è poi un attacco alla politica agricola comunitaria da parte di alcuni Paesi. La verifica del 2008 sarà il banco di prova e sicuramente in quella fase si verificheranno le posizioni di alcuni Paesi anglosassoni assolutamente contrari al mantenimento di questo livello di spesa. Se intendiamo mantenere la PAC sono convinto che bisogna rafforzare e soprattutto comunicare, diffondere la legittimazione sociale della nostra politica agricola comunitaria.

Non ritiene che questo mancato spostamento dal primo al secondo pilastro e la mancata riduzione degli aiuti all'*export* indeboliscano la legittimazione sociale di cui la PAC ha bisogno per rimanere tale?

A tale riguardo si pensi anche alla vicenda degli OGM, alla sicurezza alimentare e al problema della semplificazione burocratica, che con il premio unico doveva andare molto più avanti di quanto non abbia fatto. Non ritiene che non avere messo mano a questi problemi (semplificazione burocratica, OGM, sicurezza alimantare) tolga legittimazione sociale alla PAC?

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi parlamentari intervenuti per le interessanti questioni sollevate.

Cedo ora la parola al ministro De Castro, che è stato testimone di questa ricchissima discussione.

DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, interverrò brevemente in questa importante occasione per non togliere spazio alla replica del commissario Fischer Boel. Prendo la parola soltanto per ringraziarla di fronte a voi, di fronte al Senato, alla Camera dei deputati, ai tanti colleghi senatori e deputati oggi presenti. Credetemi, il lavoro svolto dal commissario Fischer all'interno del Consiglio europeo, in cui 27 Paesi si incontrano con sensibilità diverse, punti di vista a volte diametralmente opposti, con inevitabili difficoltà dovute anche al fatto che ogni intervento di un Ministro viene tradotto in 20 lingue diverse, è davvero molto difficile se si tengono in debita considerazione le giuste e tante argomentazioni che voi tutti oggi avete qui espresso.

Apprestandomi ad ascoltare con attenzione la replica del commissario Fischer Boel, ho sentito il dovere di rivolgerle un ringraziamento non formale per l'equilibrio e l'attenzione con cui segue tutti i temi della politica

agricola comune che interessano il nostro Paese, che ella tiene sempre in debita considerazione.

FISCHER BOEL. Ringrazio davvero tutti per le domande poste e le questioni sollevate in questo dibattito così appassionato. Cercherò di essere molto franca ed aperta nel darvi una risposta; occorrerebbe almeno un'ora per la replica, considerato il numero di domande formulate, ma cercherò di fare del mio meglio entro i limiti di tempo disponibili.

Naturalmente, all'interno della Commissione europea ciascuno giunge con il proprio bagaglio politico, con le radici che lo legano al Paese che conosce meglio, e questo naturalmente ci influenza. Non ho mai nascosto il fatto che sono una liberale ma, in quanto Commissario, per me questa non è una priorità. Il mio vero obiettivo è imprimere un orientamento di mercato alla nostra politica agricola comune in modo da poter essere certi che questo settore possa essere forte anche in futuro; ciò per me è molto più importante di quanto possano esserlo le etichette politiche che ci contraddistinguono.

Come ha detto giustamente il ministro De Castro, in un contesto in cui sono presenti 27 Paesi membri con varie appartenenze politiche non ci si può permettere il lusso di promuovere soltanto la propria idea politica; in questo straordinario contesto è necessario trovare un terreno comune, un punto di incontro tra le varie posizioni espresse, se si vogliono evitare insuccessi. Questo è ciò che cerco di fare.

Sono stata davvero molto lieta che sulla riforma nel settore ortofrutticolo abbiamo raggiunto l'unanimità. Vi posso assicurare che la sensazione che si prova quando 27 Paesi membri riescono a raggiungere una posizione comune è molto bella.

Ma torniamo alle domande difficili. Per quanto riguarda il Doha Round, ritengo importante che l'agricoltura europea non sia stata considerata il capro espiatorio del fallimento.

Sono stata a Cancun nel luglio del 2004 – dunque, non in qualità di Commissario europeo – quando sono state avviate le discussioni per l'accordo quadro, e anche allora l'agricoltura europea non è mai è stata incolpata degli insuccessi o della mancanza di successo. Lo scorso anno, a Ginevra, è stata la volta degli Stati Uniti, e quando un mese fa si sono verificati problemi la colpa è ricaduta sul Brasile. Possiamo quindi dire che la nostra posizione al momento non è proprio difficile, ma può cambiare in fretta, quindi bisogna prepararsi.

Guardando indietro nel tempo e riflettendo su quale sia stato il motivo del fallimento a Cancun e cosa fosse in gioco, posso dirvi che sulla base di ciò di cui abbiamo discusso di recente, sia a Ginevra che in Germania, il prezzo di un accordo nell'ambito del Doha Round crescerà. Se a Cancun avessimo anticipato i temi che stiamo trattando ora, tutti avrebbero applaudito acconsentendo. Quello che è sul tavolo oggi, invece, è quasi tre volte maggiore di ciò che è stato raggiunto nell'ambito dell'Uruguay Round. Stiamo dunque andando in una direzione ben precisa e ritengo necessario trovare un accordo, visto che in questo momento ab-

biamo molto da offrire, considerando che abbiamo la nuova PAC, abbiamo introdotto innovazioni con il disaccoppiamento dei pagamenti, e così via. Tutto questo ha il suo prezzo.

Certo, se nel 2010, all'indomani delle elezioni presidenziali americane, una volta avviati i colloqui dovessimo ricominciare tutto da capo non riceveremmo alcuna ricompensa per il lavoro svolto nell'ambito della PAC.

Per quello che riguarda il settore lattiero-caseario, mi sembra di capire che volete suggerire una riduzione del superprelievo. Potrei sbagliarmi, ma guardando al settore lattiero-caseario italiano, ricordo che nel passato il mio predecessore ha cercato di raggiungere un accordo in merito alla riduzione di questa tariffa eccessiva per l'Italia. Suppongo che in effetti il superprelievo rivesta un notevole interesse per l'Italia. Io personalmente sono favorevole a un sistema in cui invece di premiare chi ha prodotto in eccesso, vengano ridistribuite – insieme agli altri Stati membri che hanno una certa influenza – le risorse, in modo da dare una speranza ai giovani agricoltori. Presumo che sarebbe interessante valutare una ridistribuzione ed un possibile aumento delle quote per tenere in considerazione la presenza di nuovi agricoltori. Questa è un'ipotesi potrebbe essere esaminata.

Entro la fine dell'anno sarà disponibile un rapporto sul settore lattiero-caseario, che costituirà la base per la discussione che avrà luogo, insieme a tutti gli Stati membri, nell'ambito del *check up*. Di certo bisognerà prendere una decisione definitiva sull'eliminazione delle quote. Bisogna privilegiare coloro che producono ad alta qualità, che creano un valore (penso ad esempio agli eccellenti formaggi che producete in questo Paese, come il parmigiano) cercando di promuovere la qualità.

Passiamo ora al settore vitivinicolo. Con riferimento alla questione della distillazione, naturalmente comprendo il problema della distillazione dei sottoprodotti, e sarei stata sorpresa se non fosse stato sollevato qui al Senato italiano, visto che voi avete un interesse specifico su questo tema. La scorsa settimana siamo stati nel sud della Spagna, nella zona di Jerez, e in tema di distillazione si è parlato molto dell'alcool per uso commestibile e della possibilità di mantenere gli aiuti alla distillazione per questo tipo di alcool. Se tenessi conto di tutte le richieste, alla fine dovremmo mantenere gli aiuti alla distillazione per tutti, e questo non era quello che avevo in mente nell'elaborare la riforma; credo che ciascuno di noi dovrà digerire qualche rospo nel corso dei negoziati dei prossimi mesi.

Nell'ipotizzare una situazione in cui si proceda alla riduzione progressiva del sistema di aiuti alla distillazione o al loro mantenimento, dobbiamo tener presente che la scelta effettuata incide sul valore del regime di estirpazione; in caso di mantenimento si rischia di ridurre tale valore, perché i produttori vitivinicoli in situazione di difficoltà potrebbero pensare di avere ancora spazio per restare in attività finché permane tale regime di distillazione (e per il 2004-2005, in Italia, ben 2 milioni di ettolitri hanno goduto degli aiuti di distillazione di crisi). È necessario essere rigorosi nelle scelte in tema di distillazione. Sicuramente è una problematica

complessa e so che vi sono anche alcune preoccupazioni ambientali per quanto riguarda i sottoprodotti, ma non si può trovare una soluzione se non si promuove l'eliminazione di tali aiuti.

Lo stesso vale per quanto riguarda la distillazione di crisi: se si mantiene tale misura, perché i viticoltori dovrebbero decidere di cambiare produzione? So che la decisione di abbandonare un settore è estremamente difficile, è dolorosa per molti motivi; per esempio, spesso avviene che le vigne siano state per generazioni di proprietà di una famiglia, e un membro di quella famiglia a un certo punto si trova invece a dover spegnere la luce e chiudere tutto: è una decisione estremamente difficile da assumere. È per questo motivo che il regime di estirpazione dovrebbe agevolare una decisione così difficile, perché a quel punto il produttore riceve un pagamento unico e può lasciare il settore con una certa dignità, non perché è in fallimento; può continuare a lavorare ma senza avere un bilancio in passivo per anni e anni, con le banche che lo possono costringere a chiudere. È in questa luce che va visto il regime di estirpazione.

Per quel che riguarda lo zuccheraggio, non sono previsti aiuti; vi sono invece aiuti all'utilizzo dei mosti, perché utilizzare lo zucchero aggiunto costa meno che utilizzare il mosto. Si è pensato quindi di ricercare un equilibrio prevedendo aiuti per quest'ultimo. Il ministro De Castro ricorderà il dibattito che ha avuto luogo ieri in Consiglio in tema di zuccheraggio: vi è stato un compatto fronte di rappresentanti dei Paesi membri che volevano mantenere lo zuccheraggio. Anche affrontare questo tema sarà molto difficile, ma io sono un'ottimista, dunque vedremo che cosa si può fare.

Per quel che concerne le procedure di produzione del vino, i Paesi membri come l'Italia possono evitare di utilizzare i truciolati nei vini di qualità, questa è una possibilità; tuttavia, il motivo per cui si può indicare il vigneto e l'annata sui vini da tavola è dovuto al fatto che i Paesi extraeuropei, quali il Sudafrica, l'Australia, il Cile, e in certa misura la Nuova Zelanda, sono stati molto abili nel vendere proprio questi *vins de cépage*. La gente li compra, e a meno che non cambiamo le abitudini dei consumatori (cosa che non si fa certo dall'oggi al domani), quello che possiamo fare è lasciare che chi sa fare questo tipo di vini lo faccia. Lasciamo loro questa opportunità.

Quello che occorre è fare in modo di migliorare la situazione all'interno: il 70 per cento del vino consumato in Irlanda viene importato da Paesi extraeuropei e nel Regno Unito la percentuale è del 50 per cento. Perché non dovremmo essere in grado di riconquistare alcuni mercati interni con un vino che possa competere direttamente con i vini importati? Non credo che ciò andrà ad incidere o a distruggere il settore dei vini di qualità e delle denominazioni che abbiamo venduto con successo a tanti consumatori in Europa. Per quello che mi riguarda, credo occorra dare libertà a coloro che pensano di poter produrre un prodotto di un certo tipo ad un prezzo ragionevole.

Infine, c'è la questione della Val d'Aosta. Certo, si potrà mantenere il divieto dell'estirpazione in quelle zone montagnose. Infatti, nell'elaborare

le proposte legislative, bisogna tener conto delle zone in cui la produzione vitivinicola non è essenziale, ma nelle quali c'è un patrimonio di tradizioni, ci sono paesaggi bellissimi e un turismo che rappresenta una fonte di reddito essenziale; bisogna tener conto di questi fattori, ed è per questo che la proposta contiene delle salvaguardie.

Oggi il ruolo dell'agricoltura europea è meno importante, dal punto di vista economico, in quanto il suo contributo al PIL degli Stati membri è molto minore di quanto non fosse vent'anni fa. Oggi dobbiamo quindi fare di più, dobbiamo riuscire a spiegare che praticare l'agricoltura non significa soltanto produrre derrate alimentari, ma anche tutelare il paesaggio. Immaginate cosa succederebbe se non ci fosse l'agricoltura: nessuno andrebbe in campagna, perché non ci sarebbe niente, non ci sarebbe vita. L'agricoltura può fare molto per mantenere l'attrattiva dei nostri paesaggi e delle nostre campagne e abbiamo bisogno di compiere uno sforzo comune per comunicare e spiegare meglio che l'agricoltura vuol dire molto di più che produrre alimenti, a differenza dei tempi in cui è stata creata la politica agricola, dopo la seconda guerra mondiale, quando la produzione alimentare era la sola che contava; in seguito, la politica di sviluppo rurale ha acquisito sempre più importanza. Per quanto riguarda gli OGM, vi illustro il motivo per cui è stato adottato un nuovo regime per la produzione biologica. Innanzitutto va ricordato che in precedenza non c'era una normativa. Prima dell'introduzione del relativo regolamento, i prodotti biologici potevano essere contaminati tranquillamente. Il fatto che abbiamo concordato una soglia dello 0,9 per cento non significa che si possano utilizzare gli OGM nella produzione biologica. C'è un divieto assoluto in tal senso, ma una presenza accidentale – così com'è chiamata – è difficile da eliminare completamente.

Riguardo alla possibilità di mantenere questo limite tecnico dello 0,1 per cento, ho maturato la certezza che i prodotti biologici aumenterebbero enormemente di prezzo, perché evitare una contaminazione oltre una soglia dello 0,1 per cento è quasi impossibile, soprattutto considerando che c'è un aumento della coltura degli OGM in tutto il mondo. Il prezzo dei prodotti biologici, in base a tutte le valutazioni d'impatto che abbiamo esaminato, aumenterebbe di molto. Tutti gli studi concordano su questo punto, ma fintantoché il settore biologico potrà segnalare nelle etichette dei prodotti che non vengono utilizzati OGM, credo che potrà mantenere il prezzo che desidera, di cui ha bisogno. Sono lieta che in Italia ci sia un alto livello di produzione di prodotti biologici.

Per quanto riguarda la semplificazione, continueremo su questa strada. Non voglio entrare nella discussione su chi debba controllare chi o chi debba monitorare la qualità dei vini. In ultima analisi è il consumatore a giudicare; in ogni modo, può trattarsi sia di un organo governativo sia di un organo privato, non voglio entrare nel merito.

La globalizzazione della qualità non è possibile, a mio avviso, e non dovremmo neanche perseguirla, perché il punto di forza dell'Europa è proprio la qualità. Siamo conosciuti a livello mondiale per la nostra qualità. È interessante constatare, nell'ambito del Doha Round, ciò che avviene negli

Stati Uniti. L'esportazione dagli Stati Uniti all'Europa sta diminuendo, mentre le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti stanno aumentando, e questo grazie ai prodotti di alta qualità. Dobbiamo assolutamente proteggere le nostre specificità e la qualità dei buoni marchi, perché ciò rappresenta la migliore opportunità che abbiamo per conquistare i nuovi mercati. Abbiamo di fronte a noi ottime possibilità: si guardi ad esempio l'aumento del numero degli abitanti nel mondo, o quello che possono rappresentare per l'Europa il mercato indiano o quello cinese. Possiamo vendere in India i nostri prodotti. E infatti stiamo negoziando, nell'ambito dell'OMC, la riduzione dei dazi e un abbassamento delle tariffe dei Paesi sopraccitati.

Da ultimo, vorrei rispondere al senatore Scarpa Bonazza Buora; ricordo bene le accese discussioni in merito alla riforma della pesca avvenuta nel 2002, all'epoca della Presidenza danese; ricordo che alla fine ce l'abbiamo fatta, ma è stato durissimo. Ci è voluta quasi una settimana di discussione, praticamente senza interruzioni. Il *decoupling*, introdotto nel 2003, è stato un enorme vantaggio per il settore agricolo, perché ha concesso agli agricoltori la libertà di rivolgersi al mercato, anziché aspettare l'assegno da Bruxelles. Ha già dato una spinta alla produzione in una direzione innovativa, non solo per le giovani generazioni ma per tutti. Oggi c'è un grande dinamismo nel settore agricolo. Sono fiduciosa per il futuro dell'agricoltura europea. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Ringrazio il commissario Mariann Fischer Boel per aver fornito risposte così esaudienti alle domande rivoltele dai nostri parlamentari, che le avranno dato la misura di quanto all'Italia stiano a cuore i problemi dell'agricoltura.

Ringrazio altresì il signor Ministro e i colleghi senatori e deputati per essere qui intervenuti.

Dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

162 € 2,00

40 Atto comunitario n. 9 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al e al Parlamento europeo. Verso un settore vitivinicolo sostenibile (COM (06) 319 def. - *6 marzo 2007*

41 Consiglio europeo Bruxelles, 8 e 9 marzo 2007 - Conclusioni della Presidenza - *12 marzo 2007*

42 Atto comunitario n. 14 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio: *Roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM (2006) 382 def.) - *20 marzo 2007*

43 Il dibattito sul futuro dell'Europa. Recenti sviluppi (aggiornamento) - 19 *marzo 2007*

44 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *aprile 2007*

45 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo - *27 aprile 2007*

46 Il dibattito sul futuro dell'Europa (recenti sviluppi) - *30 aprile 2007*

47 Riunione congiunta delle Commissioni affari esteri e difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'UE (Bruxelles, 7 maggio 2007) - *3 maggio 2007*

48 Atto comunitario n. 21 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione (COM (07) 91 def,) - *22 maggio 2007*

49 Atto comunitario n. 17 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM (06) 569 def.) - *23 maggio 2007*

50 Atti comunitari 18 e 19 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (COM (06) 783 def.) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (COM (06) 784 def.) - *25 maggio 2007*

51 Il programma europeo di navigazione satellitare Galileo - *2 giugno 2007*

52 Il dibattito sul futuro dell'Europa (*recenti sviluppi*) - *8 giugno 2007*

53 Incontro parlamentare sul futuro dell'Europa, Bruxelles, 11 e 12 giugno 2007 - Gli interventi dei rappresentanti italiani - *19 giugno 2007*

54 Il dibattito sul futuro dell'Europa in vista del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 *20 giugno 2007*

55 Consiglio europeo Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007 - Conclusioni della Presidenza - *Documenti comunitari - 25 giugno 2007*

56 Atto comunitario n. 16 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE - *3 luglio 2007*

57 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (COM (2005) 667 def., del 21 dicembre 2005) - *6 luglio 2007*

58 La Strategia europea in materia di rifiuti speciali - *6 luglio 2007*

59 Il progetto di mandato alla Conferenza intergovernativa per la riforma dei Trattati europei - *16 luglio 2007*

60 La politica agricola dell'Unione europea: nuovi sviluppi (audizione del Commissario europeo per l'agricoltura) - *17 luglio 2007*

61 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - *Documenti comunitari - 26 luglio 2007*

62 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo: Lisbona, 9 e 10 settembre 2007 - *1° agosto 2007*

63 Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea - Situazione al 30 giugno 2007 *1 agosto- 2007*